MANUALE PRATICO

E NUOVO STILE

PER GLI USCIERI,

CONTENENTE

La spiegazione di ogni atto del loro ministero in tutte le procedure civili, e le formule per ciascuna specie di atti, in conformità di ciò ch' è prescritto dal codice civile, e dal codice di procedura civile.

DEL SIG. L***.

NUOVAMENTE TRADOTTO, ED APPLICATO ALLE LEGGI DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZII CIVILI PEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL SIG. G. L.

PER USO DELLA SCUOLA PRATICA DEGLI USCIERI

Seconda edizione Napolitana, corredata di note e della tariffa delle spese giudiziarie.

VOL. II.

NAPOLI,

Dai Torchi di Luca Marotta,

Strada S. Biagio de' Libraj N. 119.

1823.

Digitized by Google

Digitized by Google

MANUALE PRATICO
E NUOVO STILE PER GLI USCIERI.

Art. VIII.

Del pignoramento o sia esecuzione su i mobili.

Questo articolo sarà diviso in sette §§. ne' quali si vedrà, 1. che cosa è il pignoramento, ovvero l' esecuzione su i mobili, e il precetto che lo precede: 2. come si fa il processo verbale di siffatto pignoramento: 3. quali cose non vi sono soggette: 4. ciò che concerne il depositario: 5. gli ostacoli che il debitore oppone alla pignorazione: 6. le opposizioni formate da' terzi: 7. come si fa la vendita degli oggetti pignorati.

§. I.

Che cosa è il pignoramento o *sia l' esecuzione su i mobili, e il precetto preliminare.*

Il pignoramento è un atto di usciere, mercè del quale un creditore mette in custodia della giustizia i mobili corporali del suo debitore; e indi li fa vendere per essere soddisfatto col loro prezzo di quel che gli è dovuto.

Si vede che quest' atto è nella classe de' sequestri su i beni mobili: e perchè il suo oggetto immediato è di eseguirli, o sia di venderli, è chiamato con questi nomi.

Il pignoramento differisce dal sequestro, il cui effetto è solamente di mettere in sicurezza gli oggetto sequestrati, finchè si sia pronunziata una sentenza sopra la loro destinazione: col pignoramento poi si fa la ven-

dita pubblica de' mobili, senza bisogno dell' intervento della giustizia. Quest' ultima spezie di sequestro non cade che sopra de' mobili corporali, poicchè una vendita all'incanto non può aver luogo per crediti, ed altri oggetti mobili corporali: questi sono soggetti ad altre formalità, come si vedrà in appresso.

Un'altra differenza tra'l sequestro e il pignoramento risulta da ciò, che il primo è un atto semplicemente conservatorio, e l'altro una coazione, cioè un mezzo di toglier a forza e vendere gli oggetti sequestrati. Da ciò risulta, che questa si esercita unicamente in virtù di un titolo esecutorio; laddove si può fare il sequestro con un titolo di soscrizione privata, ed anche senza titolo, col permesso del giudice.

Perchè l'esecuzione de' mobili è una coazione, esige tutti i riguardi permessi dalla ragione. Quindi è, che quest'atto dee essere preceduto da un precetto. *Art.* 673.

Il precetto è un atto di usciere diretto in forza di un titolo esecutorio; per mezzo del quale il debitore in nome della legge è intimato a pagare. L' atto stesso dichiara al debitore, che ricusando di soddisfare all'ordine della giustizia, i suoi mobili saranno pignorati.

Questa citazione si fa alla persona, o al domicilio del debitore: dee precedere almeno l' esecuzione per l'intervallo di un giorno, e contenere la notificazione del titolo, se non è stato ancora notificato. Per esempio, se si vuole una di queste esecuzioni in virtù di una obbligazione passata avanti al notajo, col precetto si dee dar copia di questo titolo. Se poi si agisce in virtù di una sentenza, basta menzionarla nel precetto; poicchè, per divenire esecutoria, ha dovuto essere preventivamente intimata.

È ancora una formalità essenzialmente richiesta dall' articolo 674, che se il creditore non è domiciliato nel luogo, ove si fa l'esecuzione, dee eleggervi il suo fino al termine della procedura, e non già per ventiquattr' ore soltanto, come si faceva per lo passato. La legge ha voluto, che il debitore potesse facilmente o liberar-

si, o difendersi con atti notificati a questo domicilio eletto.

Si osservi ancora, che i terzi che avrebbero delle difficoltà coll' attore relativamente all' esecuzione, potrebbero citarlo in questo domicilio eletto.

Con tutto ciò le notificazioni che il debitore farebbe al domicilio reale del creditore, sarebbero valide; può egli non far uso di una tale facoltà stabilita solamente per suo vantaggio

Modello del precetto preliminare.

« L' anno mille ottocento ventitre, il giorno undeci giugno, in virtù di sentenza pronunziata dal tribunale civile di C. ... provincia di S. ... nel giorno otto dello scorso maggio, registrata ... debitamente notificata, e ad istanza del sig. Giacomo O.... mercante di panni, domiciliato in N. ... strada ... n. ... il quale ha eletto il suo domicilio nella mia casa in C. ... io Giovanni A. ... usciere del tribunale civile di C. ... come da Real Decreto . . . ivi domiciliato, strada . . . n. . . . ho fatto precetto al sig. S. . . . sartore, domiciliato in C. ... strada ... n. ... di pagare presentemente al detto sig. O. ... o a me usciere latore de' documenti, la somma di cento ducati, per condanna contro lui pronunziata colla sentenza menzionata qui sopra, senza pregiudizio degli interessi, e di tutt' altro che potesse dovere, diritti, azioni, spese, ed esecuzione.

« Non avendo trovato il sig. S. ... nel suo domicilio, l'ho considerato come renitente a pagare la detta somma; in conseguenza ho dichiarato, che il detto sig. O.... se ne farà soddisfare per via di diritto; ed ho lasciata copia del presente precetto collazionata, e sottoscritta nel domicilio del sig. S. ... parlando ad una donna, che mi ha detto essere sua moglie.

L' importo e il seg. ... *Sott.* A. ... Usciere.

Se il titolo esecutorio in forza del quale è spedito il precetto, non fosse stato ancora intimato; p. e. se fosse un' obbligazione stipulata avanti a notajo, bisognerebbe dar copia di questo titolo, unitamente al precetto che farebbe menzione di si fatta intimazione.

Nel caso che si pagasse all' usciere per obbedire al precetto, questi lo dichiarerebbe nella sua citazione, che diverrebbe allora una quitanza validissima, a differenza di una quitanza fuori della citazione, che non sarebbe valida. Bisogna ancora per maggior sicurezza ritirare il titolo esecutorio, e gli altri documenti dalle mani dell' usciere, il quale dee sempre portarli seco allorchè fa degli atti; nè può rifiutare di restituirli, quando si paga tra le sue mani; ed il titolo è estinto.

§. II.

Del processo verbale del pignoramento.

L' atto col quale un usciere fa un pignoramento, si chiama *processo verbale*; poichè contiene principalmente la descrizione degli oggetti pignorati, e la narrativa delle circostanze che accompagnano la sua operazione.

L' usciere è assistito da due testimonj del regno, maggiori non parenti nè affini delle parti e dell' usciere, fino al grado di cugino inclusivamente, nè loro domestici. *Art.* 675.

Nell' originale del processo verbale e nella copia debbono essere indicati il loro nome, cognome, professione e domicilio, e l' uno e l' altra debbono essere sottoscritti da' medesimi, e dall' usciere. *Ibid.*

L' ordinanza del 1667 obbligava gli uscieri a chiamare due vicini per assistere alla pignorazione, e a far menzione del loro rifiuto; nè parlava de' testimonj, che per un uso costante gli uscieri portavano seco loro.

Il Codice al contrario ha dispensato di chiamare de' vicini, i quali quasi mai non volevano presentarsi; ed

ha prescritta come necessaria la formalità de' testimonj. Chi fa eseguire il pignoramento non può mai assistervi. Era questa una disposizione dell' ordinanza di Moulins. I buoni costumi l'avevano dettata, ed il nuovo Codice l'ha conservata. *Art.* 675.

Se il pignoramento si fa in casa del debitore, il processo verbale comincerà da un reterato precetto, cioè dall' avvertirlo due volte, che mancando di soddisfare al primo, si procederà in quel punto al pignoramento de' suoi mobili. Si comprende l' inutilità di questa prevenzione, se il pignoramento si facesse in un luogo ove non abita il debitore, poichè l' esecuzione dee essere cominciata incontinente. *Art.* 676.

In tutto il resto le formalità prescritte per le citazioni sono intieramente osservate nel processo verbale del pignoramento.

E' parimente necessario d' indicarsi nel processo verbale il giorno destinato alla vendita degli oggetti pignorati. *Art.* 685. Si vedrà in seguito qual intervallo si dee necessariamente frapporre tral pignoramento e la vendita.

L'ordinanza dal 1667 esigeva, che il processo verbale enunciasse che il pignoramento era stato fatto prima, o dopo il mezzo giorno; ma questa menzione non è di rigore, poichè il Codice non la prescrive. E' però una cosa utile in caso di concorrenza di due pignoramenti fatti nel medesimo giorno; poichè quello che specificasse l' ora, sarebbe riguardato come anteriore a quello, in cui questa particolarità non fosse indicata: in conseguenza questo non verrebbe, che come una semplice opposizione a' danari della vendita, ed il il primo pignorante sarebbe solo nel diritto di proseguire l' azione, come si vedrà in seguito.

Gli oggetti pignorati si debbono notare e indicare con molto dettaglio, affinchè si possano conoscere facilmente, e non ne sieno ad essi sostituiti degli altri della stessa natura, ma di differente valore. Non basterebbe dunque lo scrivere nel processo verbale una

tavola da mangiare. Dovrà designarsene il legno, la lunghezza, s' è nuova o vecchia, s' è in buono stato o cattivo.

Riguardo alle mercanzie, se' ne indica la qualità e quantità dopo di averle pesate, misurate, e scandagliate secondo la loro natura. *Art.* 678.

Conseguentemente l' argenteria pignorata dovrà essere specificata pezzo per pezzo, notandosene la marca, ed il peso. *Art.* 679.

Il danaro contante dovrà essere specificato secondo il suo numero, e quantità delle monete. L' usciere dee depositare le somme nel luogo destinato per li depositi pubblici a meno che il creditore, il debitore, e gli opponenti, se mai ve ne ha, non si accordino insieme nel destinare un terzo depositario. *Art.* 680.

Il processo verbale del pignoramento dee essere fatto sul luogo medesimo, ove si ritrovano gli oggetti da pignorarsi; nè è permesso all' usciere di ritirarsi in una casa vicina sotto pretesto di maggiore comodità. Non si presta fede a un tal atto, se non quando è accompagnato da tutte le circostanze, che ne attestano l' esattezza.

Terminato il processo verbale del pignoramento, se ne dee far immediatamente una copia per essere rimessa in quel punto al debitore, se l' esecuzione è fatta nel di lui domicilio. *Art.* 691.

Nel caso che il debitore non si trovasse presente nel tempo che si fa il pignoramento nel di lui domicilio, allora la copia del processo verbale va rimessa al sindaco, o al suo aggiunto, che vista l' originale. Si osservi, che questa copia dee essere sottoscritta dalle stesse persone, che hanno sottoscritto l' originale, cioè dall' usciere, da testimonj, e dal depositario. Se questi non sa scrivere, se ne farà menzione. I testimonj poi debbono sapere, e potere scrivere. *ibid.*

Quante volte si è nella necessità, come si dirà appresso, di chiamare o il giudice di circondario o il commissario di polizia, o l' uffiziale municipale per as-

sistere all' apertura delle porte, la copia del processo verbale del pignoramento fatto nel domicilio del debitore, e in assenza del medesimo, dovrà esser rimessa a chi di loro ha interposta la sua autorità. *ibid.*

Se il pignoramento è fatto fuori del domicilio del debitore, ma egli vi è presente, gli dovrà esser data immantinente la copia del processo verbale; se poi è assente, perchè non è obligato di trovarsi in un luogo da lui non abitato, la copia del processo verbale gli dovrà essere intimata personalmente, oppure nel domicilio, nel medesimo giorno, e col debito aumento di un giorno per ogni 15 miglia di distanza. Mancandosi di far la intimazione tra questo termine, le spese di custodia non saranno dovute, e il termine per la vendita non correrà, che dal giorno della intimazione. *Art.* 692.

Modello di un processo verbale di pignoramento.

« L'anno mille otto cento ventitre, il giorno quattordici luglio, alle dieci della mattina, in virtù di sentenza pronunziata nel tribunale civile di C., provincia di S... nel giorno otto dicembre scorso debitamente notificata, registrata,.., e ad istanza del sig. Giacomo O... mercante di panni, domiciliato in ... N... strada ..., n... il quale ha eletto il suo domicilio in C... nella casa del sig. I... patrocinatore, domiciliato in D... strada ... n..., io Giovanni A... usciere nel tribunale civile di C... come da real decreto ivi domiciliato, strada ... n... ho fatto replicato precetto al sig. Pietro S... sartore, domiciliato in C... strada ... n... e da me trovato personalmente nel suo domicilio, di pagar presentemente al detto sig. O... o a me usciere, latore de' documenti, la somma di cento ducati per le condanne contro lui pronunziate colla sopradetta sentenza, senza pregiudizio degl' interessi, e delle spese, come anche delle somme dovute, dritti, azioni, e spese di esecuzione.

« Perchè il detto sig. S... ha ricusato di pagare la

Digitized by Google

sopradetta somma, gli ho dichiarato che sul fatto io procedeva al pignoramento de' suoi mobili ed effetti. In conseguenza, assistito da due testimonj qui appresso nominati, ho pignorato e messo nelle mani della giustizia gli oggetti seguenti.

« 1. In una camera a pian terreno, con lume dalla parte della piazza, una tavola di legno di noce di quattro palmi e mezzo di lunghezza, due e un quarto di larghezza, e sei once di doppiezza: la suddetta tavola è situata sopra due cavalletti di quercia alti tre palmi e due terzi;

« Più tredici sedie di legno bianco, con fondo di paglia;

« Più due bambinelle di tela bianca della lunghezza di dieci palmi l'una, e della larghezza di sei.

« Più un sofà coperto di tela a quadretti blu, e bianco.

« Più due coverte di lana, della dimensione detta di sette punti;

« Più un burò di legno di noce con marmo al di sopra, dette di S. Anna, con serrature e maniglie di ottone ne' cinque tiratoj;

« Più in uno de due tiratoj di sopra del detto burò, sei cucchiaj, e sei forchette di argento con merca napolitana, con lettere P. S., tutto del peso di lib... onc. trappesi ...

» Più nell' altro tiratojo di sopra, una somma di 17 ducati; cioè dieci monete di dodici carlini, venti di tarì, e le altre di rame;

» Più nel tiratojo di mezzo un taglio di panno di castoro, color grigio, e lungo due canne e un palmo.

» Tutti i mobili ed effetti qui sopra descritti, essendo i soli trovati ne' sopradetti luoghi ho interpellato il suddetto sig. S... a darmi un custode probo, e solvibile: ed egli mi ha presentato la persona del sig. Niccola M... locandiere, domiciliato in C... strada ... n... il quale si è volontariamente incaricato, e costituito depositario di tutti i sopradetti mobili ed effetti, senza

asportar niente; ed ha promesso di presentarli ad ogni richiesta, come depositario giudiziario. Gli ho inoltre intimato unitamente al detto sig. S... che la vendita de' sopradetti mobili ed effetti sarà fatta a' 24 del presente, mese, nelle forme dalla legge richieste.

» Ho lasciato al detto sig. M... depositario o custode, ed al detto sig. S... parlando in persona a ciascuno di loro separatamente, copia del presente processo verbale di pignoramento collazionata, e sottoscritta fatto in presenza di Michele C... giornaliere, naturale di C... di anni trentatre, domiciliato in C... strada ... n... e di Paolo D... garzone pasticciere, originario napolitano, di anni ventinove, domiciliato in C... strada ... n...

» Questi due testimonj non sono nè parenti, nè domestici, nè affini delle parti, nè di me usciere; ed hanno sottoscritto insieme con me e col detto sig. M... depositario, tanto l' originale del presente processo verbale, che le due copie »

L' importo è il seg. *Sott.* M... Depositario.
C... } testimonj
D... }
A... Usciere.

Allorchè il pignoramento si fa fuori dell' abitazione del debitore, per esempio, in un deposito di mercanzie, che egli ha lungi dal suo domicilio, il processo verbale non contiene il precetto reiterato, ed il suo preambolo è concepito così.

» L' anno, ec. in virtù, ec. e ad istanza di, ec. io, ec. mi sono portato in una camera al primo piano di una casa situata in G... circondario di C... dove si trovano in magazzino delle mercanzie appartenenti al sig. Nicola S... mercante sartore, domiciliato in C... strada... n... Non avendo il sig. S... obbedito al precetto che gli ho fatto ad istanza del detto sig. O... gli undici di questo mese, registrato ... pel quale doveva pagar la somma di ..., ho pignorato, e messo in pote-

re della giustizia, assistito da' testimonj qui appresso nominati, gli oggetti, di cui segue il notamento, ec.

Se il debitore non è presente al pignoramento, e perciò non offre alcuno per costituirlo depositario, l'usciere in tal caso ne stabilisce uno di sua scelta, in questi termini:

« Tutti gli effetti mobili qui sopra descritti, essendo i soli trovati ne' sopradetti luoghi, ed il sig. S... non presentando alcuno per essere depositario, ne ho affidata la custodia a Silvestro N... venditore di tabacco, domiciliato nella comune di C... il quale se n' è volontariamente incaricato, ed ha promesso, ec.

Se il debitore presentasse per depositario una persona non solvibile, o mancante delle qualità richieste, l' usciere la ricuserebbe, e costituirebbe un depositario di sua scelta, esprimendosi così:

« Mi è stata presentata la persona di Giuseppe L... giornaliere, domiciliato in E... e come è notorio, che la solvibilità di questa persona non è sufficiente per essere risponsabile degli oggetti pignorati, ho ricusato di costituirlo depositario. E perchè il sig. S... non ha voluto presentare altra persona, ho affidata la custodia de' sopradetti effetti pignorati a Silvestro N... venditore di tabacco, domiciliato nella stessa comune di E... il quale se ne è, ec.

Allorchè il pignoramento si fa nel domicilio del debitore, e questi non vi si trova, l'usciere dee rimettere una copia del suo processo verbale al sindaco, o all' aggiunto, concludendola in questi termini:

« Ho steso il presente processo verbale, in presenza di ... Questi due testimonj col sig. M... depositario hanno firmato tanto l' originale che le due copie, una delle quali collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata al suddetto depositario, parlandogli personalmente: l'altra poi, attesochè il sig. S... non si è ritrovato nel suo domicilio, l' ho consegnata al sig. Sindaco di C... che ha vistato l' originale del presente processo verbale.

Digitized by Google

« *Firmato* M... Depositario; C... D. Testimonj; A... Usciere.

« Visto da noi Sindaco di C... il presente originale, di cui ci è stata consegnata copia in C... il giorno quattordici luglio mille ottocento ventitre.

Firmato P... Sindaco.

Allorchè il pignoramento è eseguito in un luogo diverso dal domicilio del debitore, ed egli è assente, la copia dell' atto di citazione non è data al sindaco della comune, ove è fatto il pignoramento; ma bisogna notificarla al domicilio del debitore tra la giornata, coll' aumento del termine, a ragione di un giorno per ogni 15 miglia di distanza, tra questo domicilio ed il luogo, ove si è fatto il pignoramento, se ciò non si osserva le spese della custodia ed il termine per la vendita non decorreranno che dal giorno della notifica suddetta *Art.* 692.

Questa notifica è redatta in questo modo.

« L' anno mille ottocento ventitre, il giorno quattordici luglio, ad istanza del sig. Giacomo O... mercante di panni, domiciliato in N... strada ... n... il quale ha eletto il suo domicilio in C... nella casa del sig. I... patrocinatore, sita nella strada ... n... io Giovanni A... usciere del tribunale civile di C... come da real decreto ivi domiciliato, strada ... n... ho notificato, e lasciato copia al sig. Pietro S... sartore, domiciliato in C... strada ... n... nel suo domicilio, parlando ad un giovane, che mi ha detto essere suo figlio, del processo verbale del pignoramento da me fatto quest' oggi registrato ... sopra gli oggetti mobili appartenenti al detto sig. S... e che si sono trovati in una camera al primo piano di una casa sita in E... circondario di C.

« Copia del presente atto collazionata, è sottoscritta è stata lasciata da me, con quella del suddetto processo verbale, parlando come sopra.

L' importo e il seg... *Sott.* A... Usciere.

Se si ricusa di aprire la porta del locale, in cui si dee eseguire il pignoramento, oppure se nel decorso si facesse difficoltà ad aprire la porta di qualche camera, o armadio, l'usciere sospende il suo processo verbale, lasciando un custode alla porta chiusa, ed agli oggetti di già pignorati; si reca a cercare uno de'funzionarj indicati dalla legge. In sua presenza fa aprire a forza le porte, ed i mobili da operaj adatti a questa operazione, e da lui espressamente richiesti: indi continua il suo processo verbale di pignoramento, il quale allora è sottoscritto dal funzionario richiesto. Queste diverse circostanze vi sono menzionate nel modo seguente. art. 677.

» L'anno ec. ... a richiesta di. ... ec. per cominciare (*o per continuare*) il suddetto pignoramento, avendo trovato la porta della camera (*o dell'armadio*) chiusa, senza che il detto sig. S. ... nè altri per esso abbia voluto aprirla, mal grado la intimazione che glie ne ho fatta in presenza di ... tutti e due testimonj, che non sono nè parenti, nè affini, nè domestici di alcuna delle parti, nè di me usciere; ho messo provvisoriamente alla guardia della suddetta porta e degli effetti di già sequestrati, e qui sopra descritti, la persona di Silvestro N... venditore di tabacco, domiciliato in E... il quale si è volontariamente incaricato di non lasciar niente uscire della detta porta, e di non lasciar toccare gli effetti già pignorati, fino all' arrivo del funzionario pubblico, di cui la legge mi autorizza a richiedere la presenza per fare aprire la porta colla forza. Il sudetto custode ha sottoscritto in questo luogo con due testimonj.

« *Firmato* N... Custode provvisorio; D... C... Testimonj; A... Usciere.

« A mia istanza, essendo arrivato il sig. P... sindaco della comune di E... ha ordinato al denominato G... giovine chiavettiere, domiciliato in E... di aprire la porta chiusa; il che essendo stato eseguito, ho

pignorato, e messo in potere della giustizia gli oggetti, di cui siegue la descrizione, cioè, etc. »

Terminando il processo verbale, come nell' esempio recato più sopra, e che contiene lo stabilimento di un custode definitivo, bisógna dichiararvi, che il sindaco ha sottoscritto sì l' originale che le copie. I testimonj debbono ancora sottoscrivere la seconda parte del processo verbale, del pari che il custode definitivo.

Se il pignoramento è fatto nel domicilio del debitore assente, la copia del processo verbale è rimessa subito all' uffiziale, che è stato richiesto per l' aprimento delle porte; egli a questo effetto vista l' originale per verificare questa consegna.

§. III.

Delle cose non soggette a pignoramento.

Ogni mobile corporale, in qualunque parte si trovi, purchè appartenga al debitore, a ne abbia le libera disposizione, può essere pignorato. Segue da ciò, che un mobile dato in pegno non è suscettibile di pignoramento. Il creditore sequestra solamente per impedirne l' alienazione, fino a che non sia stata pronunziata una sentenza sulla spettanza del medesimo.

Ciò non ostante vi ha de' mobili, ancorchè corporali, e in piena proprietà del debitore, che non possono essere pignorati.

E' evidente che gli strumenti e le scritture, per quanto sieno utili alla persona cui appartengono, non sono suscettibili di essere venduti allo incanto, come ancora non possono essere eseguiti. Perciò non sono compresi sotto il nome di *mobili* ed *effetti*; ne si può esercitare sopra di essi verun atto di spropriazione. Fa d' uopo lasciarli in potere del debitore, o delle persone che il rappresentano, ed aprono le porte degli appartamenti, degli scrigni, de' tiratoj, ec.

Ma se il debitore fosse assente, e non avesse lascia-

la persona incaricata ad aprire le porte, ovvero se questa ricusasse di aprire, o di consegnare le chiavi di qualche stanza, l'usciere ne domanderebbe l'apertura nella maniera che sarà spiegata tra poco. Allora le carte che si potrebbero ritrovare, ad istanza dell'usciere, saranno suggellate dal funzionario che avrà chiamato per eseguire il pignoramento. *Art.* 681.

Ben si comprende, quanto è necessaria questa formalità, perchè il debitore assente non si possa lagnare di essergli state involate le sue carte. Quindi saranno tolti i suggelli a semplice richiesta del medesimo, diretta al funzionario che gli aveva opposti, senza bisogno di chiamarvi il creditore che ha fatto il pignoramento.

L'interesse pubblico e l'umanità hanno esentato da qualunque esecuzione (eccettuatine pochi casi) diversi mobili enunziati nell' *art.* 682, come segue.

1. Gli oggetti che il le LL. Civili nell' *art.* 447 han dichiarati come immobili per la loro destinazione.

2. Il letto necessario pe' debitori pignorati, e pe' figli conviventi seco loro, come anche gli abiti onde si trovano vestiti e coverti. Qui per debitori pignorati la legge intende parlare del marito e della moglie.

3. I libri relativi alla professione del pignorato, sino alla somma di 100 docati, a scelta del debitore. Se non si è di accordo col pignorante riguardo al valore de' libri trascelti, l'usciere ne fa rapporto al giudice del luogo, ove si fa l'esecuzione.

4. Le macchine e gli stromenti che servono alla scuola pratica e all' esercizio delle scienze e delle arti, fino alla concorrente quantità della sudetta somma, ed a scelta del pignorato. Il prezzo è regolato d'accordo comune; o in caso di disparere, se ne fa rapporto al giudice del luogo.

5. Gli equipaggi de' militari qualificati tali dalle ordinanze, e secondo il rispettivo grado del debitore.

6. Gli utensili degli artigiani, necessarj al loro travaglio personale.

7. Le farine ed altre minute derrate necessarie al consumo del debitore e della sua famiglia per un mese.

Sovente chi possiede un gabinetto di macchine o d'istrumenti utili alle scienze che professa, è nel medesimo tempo proprietario di libri relativi alla sua professione. Si domanda se potrà far eccettuare dal pignoramento prima i 100 ducati di macchine e d'istrumenti, e poi i 100 ducati di libri; ciò che porterebbe un'eccezione di 200 ducati.

È fuor di dubbio che la legge ha accordato questo privilegio sì per li libri, sì per le macchine d'istrumenti, senza distinguere se questi oggetti si trovano insieme in potere del debitore. *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*.

Il principio che non permette il pignoramento degli oggetti di cui si è parlato, riceve un'eccezione per certi crediti privilegiati, che sono determinati dall'*art.* 683.

1. Non v'ha mobile di sorta alcuna che non possa essere pignorato in soddisfazione del creditore che ha somministrato al debitore degli alimenti, salva l'eccezione soltanto che sarà espressa nel seguente num. 6.

2. Essendo di prima necessità l'abitazione personale, quasi altrettanto che gli alimenti, qualunque specie di mobile, senza eccettuarne veruno, può essere pignorato per pagarsene la pigione.

3. Nessuno oggetto di quegli eccettuati può esser esente dal pignoramento, allorchè si tratta di pagare chi lo ha fabbricato, chi l'ha venduto o chi ha prestato il danaro per comprarlo, fabbricarlo o ripararlo.

4. Quantunque alcuni oggetti che servono alle manifatture, non possano essere pignorati, cessa non però l'eccezione, quando si tratta di pagare i fitti de' medesimi oggetti, oppure de' luoghi ne' quali son situati.

5. Certamente interessava di eccettuare dal pi-

gnoramento gli animali, gli arnesi, e gli utensilii necessarj all' agricoltura: non è però meno utile di sottoporre alla esecuzione questi medesimi oggetti in soddisfazione di ciò ch' è dovuto a titolo di fitto in danaro, o in generi, o in somministrazioni fatte per la messe, e per la coltura delle terre.

6. Per nessuna sorta di credito si può pignorare il letto necessario a' debitori ed a' figli conviventi con essi, nè gli abiti de' quali i pignoranti sono vestiti e coverti. La ragione di umanità per questi oggetti prevale a qualunque spezie di condizione.

7. Nel caso che gli animali e gli stromenti di agricoltura son pignorati in forza dell' eccezione di cui si è parlato, il giudice di Circondario del luogo, dietro l' istanza del creditore, e dopo chiamati ed intesi il proprietario del fondo e il debitore può destinare un agente, affinchè i terreni non restino incolti. *Art* 684.

Questo agente incaricato della coltura, diviene un vero depositario della cose che gli sono affidate. Si vegga dunque su questo oggetto ciò che si dirà in riguardo al depositario degli oggetti pignorati.

Non crediamo esservi inconveniente di essere stabilito l' agente a richiesta della parte pignorata allorchè il pignorante non ne fa la domanda. Da ciò non risulta verun pregiudizio a quest' ultimo, il quale in ogni caso dee essere inteso o debitamente chiamato, del pari che il proprietario del fondo cui son destinati gli animali pignorati.

Del resto appartiene al giudice di Circondario il decidere se conviene destinarsi un agente, nulla importando da qual parte n' è fatta la domanda.

§. IV.

Come si costituisce il depositario.

Il depositario è una persona incaricata della custodia e conservazione degli effetti messi col pignoramento sotto le mani della giustizia.

Gli effetti pignorati non sarebbero in sicurtà qualvolta restassero in disposizione del debitore fino all'epoca in cui possono esser venduti. Quindi è necessario di affidarli alla custodia di un terzo, capace di esserne risponsabile.

Questa precauzione è inutile nel sequestro presso terzi; poichè gli oggetti su' quali cade, son già tralle mani di un' altra persona. Al contrario le cose pignorate si trovano essenzialmente in possesso del debitore e da ciò deriva l'uso di costituire un depositario.

Chi accetta di ricevere in deposito gli oggetti pignorati, contrae un dovere; perciò non si può costituire per depositario se non se una persona che si possa obbligare. In conseguenza un minore, un uomo che ha perduto l'esercizio de' diritti civili, un interdetto sono incapaci di esser depositarj. Una donna può ricevere questo incarico solamente coll' autorizzazione del marito.

Chi contrae un' obbligazione colla giustizia, si assoggetta all' arresto personale, perchè una persona che non può essere arrestata, non può essere costituita per depositaria di beni pignorati se non col consentimento delle parti.

Finalmente, per essere incaricato di questa incombenza, ragion vuole che si sia capace di essere risponsabile degli oggetti pignorati.

Del resto quando le parti si trovano contente qualunque persona può ricevere questo incarico, senza doversene esaminare la solvibilità. Se poi il creditore avesse tal confidenza nel suo debitore per crederlo

*

incapace di sottrarre i mobili pignorati, non vi sarebbe ostacolo che ne fosse lasciato egli stesso per depositario. Per questa ragione l' *art.* 688 permette non solamente che si possa destinare per depositario il debitore, ma ancora il suo conjuge marito, o moglie; i suoi parenti o affini; i suoi domestici se vogliono accettar quest'incarico; se altronde sono capaci di contrarre, e se il creditore vi consente.

Per non cagionare però al debitore una troppo grande importunità, che sovente potrebbe degenerare in querele, lo stesso articolo vieta espressamente di scegliere per depositario lo stesso creditore pignorante, il suo conjuge, e alcuno de' di lui parenti ed affini, fino al grado di cugino germano inclusivamente, o alcuno de' suoi domestici.

Quando il debitore offre o presenta per depositario un suo congiunto, un parente, un affine ne' mentovati gradi, o uno de' suoi domestici, l' usciere non può accettarlo senza il consentimento del pignorante, purchè non abbia ricevuto la facoltà di esercitarne i diritti a questo riguardo *art* 688.

Se però gli fosse presentato per custode una persona non addetta al debitore per alcuna delle qualità menzionate, l' usciere non potrebbe ricusarla, se non per causa d' insolvibilità, o d' incapacità di entrare in funzioni, o di essere arrestata personalmente: ben inteso però, che si richiede il consentimento di chi è presentato per esser depositario. *Art.* 686.

Se dunque l' usciere in nome del pignorante contesta la solvibilità del depositario presentato dal debitore; stabilisce provvisoriamente un altro depositario a sua elezione, e ne dee fare un rapporto al presidente del tribunale del circondario, come di un oggetto che richiede pronta spedizione.

Nel caso che il pignorato non presenta custode, o presenta delle persone ricusate legittimamente dall' usciere in nome del pignorante, quest' usciere stabilisce un depositario a sua elezione. *Art.* 687.

Digitized by Google

Il processo verbale di pignoramento dee spiegare come è stata fatta l'elezione del depositario e menzionare che questi ha accettato il suo incarico.

Il titolo, in virtù del quale il depositario è autorizzato ad adempiere la sua incumbenza, consiste unicamente in una copia del processo verbale del pignoramento, che gli è lasciata. Egli dee sottoscrivere l'originale, come anche la copia che ha ricevuto, e quella che si può esser nel caso di lasciare al debitore, se pur è presente, o se mai è assente, al sindaco della comune. Se il depositario non sa scrivere, se ne farà menzione:

§. V.

Delle funzioni del depositario.

Il depositario, accettando il carico impostogli, diviene risponsabile degli oggetti pignorati come depositario giudiziario: in conseguenza è soggetto all'arresto personale, se occorre. È obbligato di presentare gli oggetti pignorati ogni volta che n'è legalmente richiesto: deve invigilare che alcuno non li porti via, nè restino deteriorati: in una parola dee badare con tutta la diligenza alla loro conservazione; in conseguenza è autorizzato a far le spese richieste per la conservazione e sicurezza delle cose affidategli.

Il depositario deve esser pagato secondo il tempo che impiega nell'esercizio delle sue funzioni. Egli, per esser pagato, ha la sua azione contro il pignorante: restando a questi però il diritto di ricorrere contro la parte pignorata.

Il depositario è messo in possesso di tutti gli oggetti pignorati, in guisa che gli debbono esser consegnate le chiavi delle porte delle stanze, degli armadj, de' tiratoj. A tal effetto il depositario ha il diritto di abitare nel locale in cui si è fatto il pignoramento.

Digitized by Google

Allorchè questo pignoramento è fatto nella casa di abitazione del debitore, ordinariamente suole lasciarsi al medesimo l'uso di que' mobili, che non possono esser portati via, senza che il depositario se ne accorga. Riguardo agli oggetti che sarebbe facile di asportare, come gioje, argenterie, il depositario è padrone di tenerli rinchiusi, o di prendere le precauzioni che stimerà espedienti.

Quel permesso che si accorda talvolta al debitore, non è accordato mai al depositario. Gli è vietato espressamente di servirsi delle cose pignorate; come gli è vietato del pari di locarle, ed eziandio d'imprestarle, se non se unicamente al debitore.

Se il depositario contravviene a un solo punto di queste proibizioni, è condannato a perdere le spese della sua custodia, ed anche coll'arresto personale può esser condannato a' danni ed interessi che la sua mala fede avrebbe potuto occasionare *art.* 693.

Quando gli oggetti pignorati son di natura a produrre qualche profitto o frutttato, il depositario è obligato a renderne conto *art.* 694.

Per esempio: se il pignoramento comprende degli animali prossimi a partorire, de' montoni prossimi ad esser tosati, ec. il depositario dee occuparsi di queste varie incumbenze, e render conto di quel che ha percepito, non meno che delle spese da lui erogate.

Si osservi che il pignorante è obbligato a somministrare gli avvanzi delle somme necessarie al depositario, il quale ha il diritto di domandare, e farsene discaricare.

La proibizione fatta al depositario di servirsi delle cose pignorate non corre per l'agente, del quale si è parlato più sopra. Questi è specialmente destinato per impiegar gli animali e gli utensili pignorati per la coltura de' territorj a' quali son destinati. È dunque obbligato l'agente di farne uso a tal uopo, di nudrir gl' animali, di averne cura, di far riparare gli strumenti.

Terminata la sua gestione, questa specie di depositario renderá conto dell' esito e dell' introito. Se dallo stabile pignorato non ricava quanto bisogna a coprire le spese necessarie alla conservazione degli oggetti affidatigli, il sequestrante è nell' obbligo d' indennizzarlo delle somme necessarie.

L' agente è parimente nell' obbligo di non distornare gli animali e gl' istromenti pignorati dall' uso, a cui son destinati: in caso contrario sarebbe come ogni altro depositario punito colla perdita di quel che gli spetterebbe per la sua custodia, come anche de' danni ed interessi; al che potrebbe esser astretto coll'arresto personale.

Giunto il momento della vendita, il depositario deve rappresentare tutti gli oggetti pignorati, secondo che glieli domanda l' uffiziale ch' esegue la vendita: e con tal consegna, di cui si fa menzione nel processo verbale della vendita, resta discaricato.

Cessan del pari le incumbenze del depositario, tosto ch' è rivocato il pignoramento con una sentenza, o se le parti interessate, compresi i terzi opponenti, se mai vene ha, consentono a tal rivocazione.

Allorchè il depositario domanda la sua dimissione, ordinariamente non si ricusa di sostituirgliene un altro. In tal caso il debitore può presentarne uno colle condizioni spiegate nel §. seguente. Ma se alcuna delle parti ha interesse che il depositario non sia dimesso, non può questi esser discaricato che nel caso di legittimo impedimento.

Può eziandio domandare la sua dimissione se la vendita non seguì nel giorno indicato dal processo verbale del pignoramento; perchè si presume di non essersi incaricato della custodia delle cose pignorate che fino al giorno soltanto della lor vendita *art.* 695.

Se qualche ostacolo avesse impedito il pignorante a far la vendita nel giorno prefisso, potrebbe esser forzato il depositario a restare indefinitamente nelle sue funzioni? No: in tal caso può egli domandare la

sua esonerazione, due mesi dopo il pignoramento, salvo al creditore pignorante il diritto di far nominare un altro depositario *art.* 695.

Quante volte il depositario sarà nel caso di domandare la sua dimissione, farà citare il creditore e il debitore in via di sommaria esposizione avanti al giudice del luogo del pignoramento.

Quando è accordata al depositario la dimissione richiesta, prima di mandarsi ad effetto dovrà verificarsi l'esistenza ed integrità de' mobili pignorati, che fedelmente dovrà consegnare al nuovo depositario. Di questa *verificazione o ricognizione degli effetti* sarà fatto dall'usciere un processo verbale in presenza delle parti debitamente chiamate *art.* 696.

Esonerato il depositario in tal modo, non sarà dispensato dal render conto se gli oggetti pignorati han prodotto de' frutti e de' proventi; come d'altronde avrà il diritto alle spese per la custodia e per la conservazione degli oggetti affidatigli.

Tutto quel che si è detto riguardo alla dimissione del depositario, sulla forma onde dovrà essere domandata ed eseguita, sul conto che egli deve rendere, e sulle spese che gli si debbono pagare per la custodia, si applica egualmente agli agenti destinati alla gestione di oggetti pignorati.

§. VI.

Degli ostacoli opposti dal debitore al pignoramento.

Gli ostacoli che sogliono opporre i debitori al pignoramento, sono il rifiuto di aprir la porta, le vie di fatto, e le reclamazioni del debitore.

1. *Rifiuto di aprir la porta.* Il più ordinario ostacolo che presenta il debitore al pignoramento, è il ricusare di aprir le porte del suo appartamento o de' suoi scrigni; o non facendo trovare alcuno per pre-

sentare le chiavi, o dichiarando per se stesso, o facendo dichiarare da' suoi preposti, di non voler aprire. In tal occasione si procederà nel modo seguente.

La prima precauzione che può prender l'usciere, è di stabilire provvisoriamente un custode di sua elezione avanti alla porta preclusa all'ingresso, affin di prevenire qualunque asportazione di ciò che trovasi nella stanza, ec. *art.* 677.

Indi egli immediatamente, e senza citazione, si reca avanti al giudice di circondario del luogo, o avanti al commessario di polizia; e nelle comuni ove non ve ne ha, al sindaco o all'aggiunto. A vista del titolo esecutorio esibito dall'usciere, l'uffiziale richiesto si trasferisce nel luogo della esecuzione, per esser presente all'apertura delle porte degli appartamenti o de' mobili, che se ne fa dagli operaj fatti chiamar dall'usciere a questo effetto, a misura che occorre.

Per tutte queste circostanze non si fanno differenti processi verbali. Vuole la legge che sieno tutte enunciate nel solo processo verbale del pignoramento, che allora è sottoscritto dal funzionario chiamato ad assistere di presenza. Questi dunque non debbe far altro che invigilare, affinchè gli atti coattivi sieno eseguiti con giusto titolo, e colla conveniente moderazione. *Ibid.*

2. *Vie di fatto*. Si è veduto che per superare la resistenza opposta al pignoramento col non aprire la porta, l'usciere cerca la presenza di un magistrato. Del pari coll'autorità del medesimo funzionario può l'usciere chiamare la forza armata, se prova, o teme degli atti di violenza nel mentre stromenta. Egli dunque dapprima si presenta al giudice di circondario, o al commessario della polizia, oppure, se non ve ne ha nella comune, al sindaco o all'aggiunto; e così gli si accorda una sufficiente forza armata. Se mentre l'usciere invigila alla conservazione degli oggetti pignorati, è violentato, o minacciato il depositario, si fa lo stesso per ottenere la forza armata. Ed affinchè

l' usciere si metta al coverto di qualunque avvenimento, dee tosto far avvertire della sua condotta il creditore; affinchè questi possa dare inseguito que' passi legali, che crederà convenienti per la sicurezza del pignoramento.

Di più chiunque per vie di fatto impedisce la costituzione del depositario, trafugasse, o nascondesse degli effetti pignorati, sarà processato in conformità del prescritto dalle LL. penali.

3. *Reclamazione del pignorato*. Sovente il pignorato, oltre l' ostacolo che oppone all' apertura della porta, dichiara di opporsi al pignoramento per motivi che deduce, o che si riserba di spiegare quando sarà bisogno. Per l' addietro si costumava di sospendere l' operazione, per riferirsi su questa opposizione. Oggi nessuna reclamazione per parte del debitore può far sospendere il pignoramento; e solamente dopo chiuso il processo verbale, in cui son menzionati i reclami e le cose dedotte dal debitore, si ricorre colla sommaria procedura avanti al giudice per pronunziare. *Art.* 697. Il depositario degli effetti pignorati non può produrre verun reclamo di proprietà *art.* 699.

§. VII.

Delle opposizioni formate da' terzi.

Dapprima farem parola dell' opposizioni dirette ad impedir la vendita; quindi di quelle che riguardano solamente il prezzo degli oggetti venduti.

1. *Delle opposizioni alla vendita*. Se egli è un principio che si debbono pignorare solamente gli oggetti appartenenti al debitore, e se si è proceduto più oltre, non ostante tutte le riclamazioni della parte, la legge eziandio prevede il caso, che il pignoramento comprenda degli oggetti che non gli appartengono. La disposizione dell' articolo 698 determina

in qual maniera dee procedere il proprietario de' medesimi oggetti, o di una parte di essi. Quindi chi pretende essere il proprietario degli oggetti pignorati, o di una parte soltanto, dee notificare al sequestratario per atto di usciere l' opposizione alla vendita degli oggetti specificati in dettaglio *art.* 698.

Questa opposizione dee essere denunciata dall' opponente alle parti pignorante e pignorata: dee contenere una citazione libellata, vale a dire, vi si debbon dedurre le ragioni della domanda, ed enunciarvi le prove di proprietà reclamata sotto pena di nullità. *Ibid.*

Il depositario, il pignorante e il pignorato son citati con atto di opposizione fatto dall' usciere avanti al tribunale del luogo, ove si è eseguito il pignoramento; e questo tribunale giudica come in una materia sommaria. *Ibid.*

Nel caso che vi abbia degli opponenti al prezzo della vella vendita, eglino hanno interesse che il lor capitale non sia diminuito, e in conseguenza ne hanno a contestare la reclamazione di chi si è opposto alla medesima vendita. Bisognerà dunque chiamarli nella istanza? Per l' addietro era questo un uso che diveniva dispendiosissimo. La legge non ne ha parlato: perciò si dee conchiudere che non si debbono chiamare gli opponenti al prezzo della vendita.

Fintantocchè non è consumata la vendita, è sempre tempo di riclamare le proprietà degli oggetti malamente compresi in un pignoramento. Se dunque l' opposizione di chi rivendica è notificata al momento in cui gli effetti son posti in vendita, saran questi messi da parte, finchè non si sia deciso sulla questione di proprietà.

Perchè il ritardo cagionato dall' effetto di una rivendica può cagionare de' torti alle parti, che succumbe nella sua reclamazione, è tenuto a' danni ed interessi, se vi ha luogo *art.* 698.

Digitized by Google

Modello per l'opposizione della vendita degli oggetti pignorati.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno venti giugno, ad istanza del sig. Carlo A . . . speziale di medicina, domiciliato in F . . . strada . . . n. . . . . il quale ha scelto il suo domicilio in casa mia, io Errico B . . . usciere presso il tribunale civile di N. . . . come da Real decreto, ed ivi domiciliato, strada . . . . n. . . . . ho dichiarato il sig. Nicola di M . . . . . locandiere, domiciliato nella stessa città di N. . . . . strada . . . n. . . . . costituito depositario de' mobili ed effetti pignorati dal sig. S. . . . . ad istanza del sig. B. . . . . con processo verbale del giorno quattordici di questo mese registrato . . . . . . parlando alla persona del detto depositario trovato in funzione nel domicilio del detto sig. B. . . . in N. . . . strada . . . . n. . . . che il detto sig. A. . . . si oppone alla vendita; 1.° di una tavola di legno di quercia di 8 palmi di lunghezza, e 5 di larghezza, montata su due piedi di 3 palmi; 2. di uno scrittojo di noce, con lastra, di marmo al di sopra, con cinque tiratoj colle lor serrature, e maniglie di ottone, attesocchè questi mobili malamente a proposito sono stati compresi nel processo verbale del pignoramento, ed appartengono all'istante in qualità di proprietario della casa pignorata ove abita il detto sig. S. . . . e sono enunciati nel doppio notamento fatto tra il reclamante e il detto sig. S. . . . allorchè prese a pigione la detta casa, del qual notamento debitamente registrato, si è data copia in testa dell' atto presente.

» Nel medesimo tempo ho citato il detto sig. M. . . . nella detta sua qualità di depositario, a comparire in termine di otto giorni al tribunale civile di N. . . . per veder ordinare, che sarà egli obbligato a consegnare al reclamante gli oggetti qui sopra menzionati: in altro caso vi sarà costretto anche con arresto personale; il che facendo sarà disobbligato; e

inoltre per veder pronunziare sulle spese, delle quali il detto sig. G. . . . . fa espressa domanda. Dichiara che il sig. C . . patrocinatore domiciliato strada . . . n. . . . procederà per esso.

» La copia del presente atto con quella del notamento enunziato, collazionata, e sottoscritta, è stata da me lasciata al detto sig. M. . . . parlando a lui stesso.

» Il costo del presente atto è di . . . »

Sott. B. . . . . Usciere.

Questa opposizione dee essere denunziata dall' opponente al pignorante e al pignorato; e la denunzia sarà fatta in questi termini.

» L' anno mille ottocentoventitre, il giorno venti giugno, ad istanza del sig. Carlo A. . . . . speziale di medicina, domiciliato in N. . . . strada . . . n. . . . il quale ha scelto il suo domicilio in casa mia, io Enrico B. . . . . usciere presso il tribunale civile di N. . . . . come da Real decreto, ed ivi domiciliato, strada . . . . n. . . . . . ho denunziato al sig. Giacomo O. . . . mercatante di panni, domiciliato in N. . . . . nel suo domicilio eletto in N. . . . . . in casa del sig. I. . . . patrocinatore, situata nella strada . . . n. . . . l' opposizione e la citazione intimata col mio atto nel giorno venti del mese corrente al sig. M. . . . . destinato alla custodia degli effetti pignorati ad istanza del detto sig. O. . . . in pregiudizio del sig. Pietro S. . . . con processo verbale del giorno quattordici del presente mese registrato . . . .

» Nel medesimo tempo ho citato il detto sig. O. . . . a comparire entro il termine di otto giorni avanti al tribunale civile di N. . . . per vedervi aggiudicare le conclusioni spiegate nel detto atto denunciato, e veder dichiarare comune a lui medesimo la sentenza da pronunziarsi contro il depositario; e inoltre a veder aggiudicate le spese, per le quali fa

istanza il detto sig. G...., dichiarando che il sig. C ... patrocinatore domiciliato strada... num....., procederà per esso.

» La copia della presente denuncia, come pure quella dell' atto di citazione in essa menzionato per denunciato, collazionata e sottoscritta, è stata lasciata nelle mani di una donna, che mi disse essere la sposa del detto sig I...; in casa del quale il detto sig. O.... ha scelto il domicilio.

» L' importo dell' atto presente è di ... »

Sott. B.... Usciere.

La medesima denuncia è fatta alla parte pignorata, e quindi inutile di replicar la formola.

A questa domanda il pignorante e il pignorato rispondono verbalmente all' udienza, come si fa in ogni altra materia sommaria. Ciascuno spiega le conclusioni che gli sembrano più convenienti.

Il pignorante, che non riconosce la legittimità del reclamo, conchiude, che senza aver riguardo alla opposizione, piaccia al tribunale di ordinare, che si segua a procedere alla ricognizione, all' asportazione, ed alla vendita de' mobili ed effetti, ad oggetto di conservarsene in giustizia la somma, che se ne caverà per la garantia de' diritti rispettivi, dedotte le spese della vendita: in conseguenza che il depositario sia costretto, anche con arresto personale, a far la rappresentazione degli effetti pignorati, il che facendo sarà discaricato. Riguardo poi al detto sig. S ... a dichiarare comune con lui la sentenza da pronunziarsi, condannarlo a tutte le spese, nel caso che l' opponente non se ne incaricasse, e delle quali in ogni evento il pignorante sarà rimborsato, come di spese di vendita, sotto la riserba che fa quest' ultimo di tutti gli altri suoi crediti, ragioni, ed azioni.

2. *Opposizione sul prezzo della vendita.* La sola rivendicazione degli effetti pignorati può sospenderne

la vendita : ogni altra specie di reclamazione, a qualunque sia titolo, anche di fitto non può ritardare la vendita, che solamente è diretta al prezzo che ne proviene *art.* 700.

Affichè l' opposizione formata da qualsisia creditore della parte pignorata sia valida, bisogna intimarla per atto di usciere al pignorante ed all' usciere, o altro uffiziale incaricato della vendita : vi si debbono enunciare le cause della opposizione ; e se l' opponente non è domiciliato nel luogo, ove è stato fatto il pignoramento, dee farvi l' elezione di domicilio. Tutte queste formalità sono richieste sotto pena di esser nulla l' opposizione ; e l' usciere per cui colpa si trova nullo il suo atto, è tenuto a' danni ed interessi dovuti all' opponente, la cui intenzione non ha saputo eseguire. *Ibid.*

Questa opposizione non dee dar luogo a veruna procedura nè dalla parte dell' opponente, nè da quella del pignorante, fino alla distribuzione de' denari ch' è l' unica epoca in cui le cause dell' opposizione saranno discusse *art.* 701.

Ciò non ostante, questo divieto di procedere sulla opposizione di un creditore non si estende alle procedure che egli ha diritto di continuare o d' intraprendere contro il debitore pignorato, per ottenere una condanna. La discussione tra il creditore opponente, e il suo debitore è estranea alla procedura relativa al pignoramento che in nessun conto è ritardato. *Ibid.*

Modello di opposizione al prezzo della vendita.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno venti giugno, ad istanza del sig. Cristofaro C. . . . mercante di tela, domiciliato in B. . . . provincia di O... che ha eletto il suo domicilio in C. . . . in mia casa, io Errico B. . . . usciere addetto al tribunale civile di N. . . . come da Real decreto, ivi domiciliato, stra-

da . . . n. . . . . ho dichiarato al sig. Giacomo O. . . . . mercante di panno, domiciliato in N. . . . . nel suo domicilio scelto in C. . . . . in casa del sig. I. . . . . patrocinatore, strada . . . n. . . . che il detto sig. O... è creditore del sig. S. . . . di una somma di ottantacinque ducati per cause espresse nel suo biglietto del giorno quattro agosto ultimo, e scaduto nel giorno venticinque del dicembre seguente, e debitamente registrato il giorno . . . . . L' istante in conseguenza si oppone che la somma proveniente dagli effetti pignorati sul detto sig. S. . . . ad istanza del detto sig. O. .. con processo verbale del giorno quattordici del corrente mese, sia liberata, senza esservi egli chiamato, ad effetto di farsi graduare per esser soddisfatto del suo credito in principale, interessi, spese, e altri accessorj. Protesta di nullità di tutto quel che sarà fatto in pregiudizio della presente opposizione, la cui copia collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata al domicilio eletto dal sig. O. . . . . parlando a un giovane del sig. I. . . . »

» Il costo del presente atto è il segu. . . .

Sott. B. . . . Usciere.

L' opposizione egualmente si dee notificare nel medesimo tempo all' uffiziale incaricato della vendita.

§. VIII.

Della concorrenza de' pignoramenti, e della surrogazione.

È massima nota a tutt' i pratici, che *non vale pignoramento sopra pignoramento*. In fatti quegli oggetti che si trovano già affidati a un depositario giudiziario, non sono più in possesso del debitore; in conseguenza non si può più sottometterli ad un nuovo pignoramento *art.* 702.

Le procedure del primo pignoramento servono a tutti gli altri creditori: basta dunque al loro interesse che formino opposizione sul prezzo della vendita. Sarebbe inutile e imbarazzante del pari di farsi contemporaneamente da molti creditori una procedura che riguarda la vendita stessa.

È ben certo che l' usciere, che trova un pignoramento già fatto, e un depositario costituito, non può pignorare di bel nuovo.

Ma se mai è munito di un titolo esecutorio; è nel diritto di procedere alla ricognizione degli effetti pignorati: vale a dire di verificare se tutti gli effetti enunciati nel processo verbale del pignoramento esistono, e se vi sono compresi tutt' i mobili appartenenti al debitore. Il depositario, in questa operazione, è tenuto di rappresentare gli oggetti messi sotto la sua custodia. *Ibid.*

Nel caso che la ricognizione farebbe scovrire degli effetti non messi ancora sotto la mano della giustizia, l' usciere venuto a fare il secondo sequestro potrebbe pignorarli: il suo processo verbale non sarebbe riguardato se non come una continuazione del primo pignoramento. In conseguenza il secondo creditore, o che non abbia proceduto che ad una ricognizione, o che inoltre abbia trovato materia di supplemento a pignorare, si contenta di fare intimazione al primo pignorante per veder tutto fra gli otto giorni, anche gli oggetti pignorati sussidiariamente. Allora il processo verbale di ricognizione equivale a una semplice opposizione su i denari della vendita: dee dunque averne le forme; cioè dee essere notificato al sequestrante e all' ufiziale incaricato della vendita; enunciar le cause di opposizione, e contenere elezione di domicilio nel luogo del pignoramento; il tutto sotto pena di nullità, e di danni ed interessi contro l' usciere che non ha istrumentato secondo le regole.

Se il pignorante manca di far la vendita fra gli otto giorni, il creditore che fa la ricognizione, e la in-

timazione, può continuare per se stesso la procedura.

In generale quando il pignorante non fa vendere tral termine prescritto, di cui si parlerà da qui a poco, ogni creditore, o opponente, munito di titolo esecutorio, può divenire attore, senza bisogno di chiedere la surrogazione. A tal effetto fa una intimazione al pignorante che venda fra gli otto giorni. Passato questo termine senza farsi la vendita, l'opponente fa procedere alla ricognizione delle cose pignorate sulla copia del processo verbale di pignoramento, che il depositario è nell' obbligo di presentargli; e indi procede alla vendita *art.* 703.

Per l'addietro il semplice opponente aveva il diritto di divenire attore; era necessario però che domandasse di essere surrogato in vece, e luogo del pignorante, e coll' ordinativa di una sentenza, il che produceva delle dilazioni nell' istanza. Oggi questa domanda di surrogazione non si fa più e la legge di pieno diritto alla qualità del pignorante surroga l'opponente, che dopo una intimazione preliminare, ha fatto procedere alla ricognizione degli effetti pignorati.

Nel caso che molti opponenti avessero soddisfatta a questa formalità, la preferenza apparterrebbe a colui che prima degli altri avrebbe fatta la ricognizione già detta.

Modello d' intimazione per eseguirsi la vendita.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno venticinque giugno, in virtù di sentenza pronunciata nel tribunale civile di C. . . . nel giorno tredici dello scorso dicembre, debitamente notificata registrata . . . ad istanza del sig. Cristofaro E. . . . mercante di tela in B. . . . provincia di T. . . . il quale domicilio ha eletto in mia casa in C. . . . Io Enrico B. . . . usciere presso il tribunale civile di G. . . . come da Real decreto, ivi domiciliato, strada . . . n. . . . ho citato il

sig. Giacomo O.... mercatante di panni, domiciliato in N.... nel suo domicilio eletto in C.... in casa del sig. I.... patrocinatore, sita strada ... n. ... a far procedere nel termine di otto giorni alla vendita de' mobili ed effetti pignorati a sua richiesta contro il sig. S.... col processo verbale del giorno quattordici di questo mese, registrato...

» Io gli ho dichiarato che mancando di far questa vendita, e spirato il termine, l'istante creditore del detto sig. S.... e opponente al prezzo della vendita per l'atto mio del giorno ventuno del presente mese registrato... si riguarderà come surrogato di pieno diritto in vece e luogo del pignorante; e in conseguenza farà procedere alla ricognizione, trasporto e vendita de' detti effetti pignorati.

» La copia della intimazione presente collazionata, e sottoscritta è stata lasciata da me nel domicilio del sig. O.... parlando al giovane di studio del sig. I.... »

Il costo è come segue...

Sott. B.... Usciere.

§. IX.

Della vendita degli oggetti pignorati.

Lo scopo di un pignoramento è la vendita degli effetti messi in mano della giustizia.

Quando un sequestro cade su i mobili si può arrivare altresì a farli vendere: bisogna però che ciò sia stato ordinato da una sentenza: in guisa che non si fa la vendita se non se in virtù della sentenza. Riguardo al pignoramento, porta questo con se la coazione; e tende direttamente alla vendita de' mobili, senza che vi sia bisogno di farla autorizzare con una sentenza.

Di ciò deriva che il sequestro può farsi in virtù di

qualunque titolo, fosse questo un atto sotto firma privata; ed anche senza titolo, col permesso del giudice; laddove necessariamente si richiede un titolo esecutivo pel pignoramento.

Quindi allorchè il pignoramento è terminato; è costituito il depositario, il processo verbale è notificato alla parte pignorata; e quando finalmente è spirato il termine di otto giorni dopo la intimazione del pignoramento fatta al debitore; il pignorante può procedere alla vendita. Ha pur egli questa obbligazione quando vi ha de' creditori opponenti; in altro caso corre pericolo di vedere in sua vece, e luogo divenuto attore il più diligente tra essi, come si è detto più sopra.

Per procedere alla vendita si debbono considerare cinque cose principali.

1. Tra qual termine ed in presenza di chi si dee far la vendita degli oggetti pignorati?

Questa non può aver luogo che tra otto giorni franchi per lo meno, dopo che il processo verbale del pignoramento è stato notificato al debitore *art.* 704.

Accade sovente che la vendita non si fa precisamente nel giorno indicato, o perchè i pubblici affissi e la ricognizione de' mobili non han potuto eseguirsi fra gli otto giorni prescritti dal processo verbale del pignoramento, o perchè altre circostanze improvedute ne hanno cagionato il ritardo. In tal circostanza si deve di bel nuovo far inteso il debitore del giorno destinato alla vendita, *art.* 705.

Similmente se la vendita non si facesse nella seconda epoca indicata, sarebbe necessario che fosse avvertito di bel nuovo il debitore del giorno prefisso per la vendita, e così successivamente in ogni ritardo che la vendita proverebbe.

Il debitore ha il massimo interesse di sapere in qual giorno i suoi mobili saran venduti, per esservi presente, se gli piace, e farvi trovare degli oblatori.

L'anzidetto avviso è per conseguenza una specie di

citazione che si dà per atto di usciere alla persona, o domicilio del debitore: quindi tra questo avviso e il giorno della vendita dovrà esservi l' intervallo di un giorno franco per lo meno, e un giorno per ogni 15 miglia, in ragione della distanza tral domicilio del debitore ed il luogo ove si dovranno vendere gli effetti. *Ibid.*

L' obbligo di fare al debitore questa intimazione, è ingiunto al creditore pignorante, o al creditore opponente, che fosse stato surrogato a quello. Riguardo poi agli altri opponenti si costumava citarli per intervenire alla vendita: ma questa formalità oggi è abrogata, ed espressamente è vietato di chiamarli, perchè si considerano sufficientemente avvertiti della vendita col mezzo degli annunzj o de' pubblici affissi. *Art.* 706.

Modello per notificare il giorno che si farà la vendita.

» L' anno mille ottocentoventitre, il giorno ventisette giugno, ad istanza del sig. Giacomo O. . . . . mercante di panni in N. . . . . il quale ha scelto il suo domicilio in C. . . . in casa del sig. I. . . . patrocinatore, sita strada ....n. ... io Giacomo A. . . . usciere nel tribunale civile di C. . . . come da Real decreto, ivi domiciliato, strada . . . n. . . . ho notificato al sig. Pietro S. . . . sartore, domiciliato in C. . . . strada . . . n. . . . che gli effetti pignorati contro di lui col mio processo verbale del dì quattordici di questo mese registrato . . . . non essendosi potuto vendere nel giorno indicato dal detto processo, ad istanza del detto sig. O. . . . . sarà da me proceduto alla loro ricognizione, trasferimento, trasporto sulla piazza del mercato di C. . . , nel giorno tre del prossimo mese, per farsene la vendita nel giorno medesimo alle dieci della mattina, secondo le forme richieste dalla legge. In conseguenza ho intimato il detto sig. S. . . . a in-

tervenirvi; e se gli sembra, di farvi trovare degli oblatori. Ho lasciato copia dell'atto presente collazionata, e sottoscritta nel di lui domicilio, parlando ad una donna che mi ha detto essere sua sposa. »

Sott. A.... Usciere.

Il costo è come segue ...

La vendita deve esser preceduta da pubblici affissi.

Un pubblico affisso è una carta o manoscritta o stampata, affissa ne' capistrada, e in altri luoghi, per annunziare al pubblico quel che si vuol fare sapere.

L'ordinanza del 1667 non obbligava a pubblicare cogli affissi pubblici la vendita de' mobili pignorati, ma è tanto evidente l'utilità di questa precauzione, che si costumava pure di praticarla. Le nuove leggi ne han fatto una formalità necessaria. *Art.* 708.

Gli affissi indicano il luogo, l'ora, il giorno della vendita, come anche la natura degli oggetti che si debbono vendere, senza dettaglio particolare *art.* 709.

Riguardo al numero degli affissi, al tempo, e a' luoghi ove bisogna apporli, è necessario di conformarsi all'art. 708, secondo il quale la vendita dee essere annunziata otto giorni prima, da quattro affissi almeno, che sono apposti; uno nel luogo ove si trovano gli effetti pignorati, un altro nella porta della casa comunale; un terzo nella porta dell'uditorio della giustizia del circondario; finalmente il quarto nel mercato della comune; e se non ve ne ha, nel mercato vicino.

Questi quattro affissi bastano quando si esegue la vendita nel mercato della comune, ove si trovano gli effetti pignorati, o nel medesimo luogo in cui sono riposti: ma se col permesso del giudice gli effetti fossero trasferiti altrove, per essere più vantaggiosamente venduti, sarebbe d'uopo aggiungere il quinto affisso nel luogo, ove si dovrebbe far la vendita. *Art.* 708.

L' apposizione degli affissi è comprovata con un processo verbale, nel quale l' usciere che lo dirige, vi aggiunge una copia. Da ciò si vede che la copia di questo processo verbale non deve essere inserita negli affissi. *Art.* 710.

Esigendo la legge che la vendita sia resa pubblica da quattro o cinque affissi per lo meno, come si è detto; permette in conseguenza di affigersene un maggior numero. Quindi sarà passata in tassa la quantità che sarà conveniente, avuto riguardo all' importanza degli oggetti venduti.

Un' altra maniera di dare della pubblicità alla vendita de' mobili pignorati, è di farne l' annunzio ne' giornali. Questa è una precauzione che si costumava senza esservi obbligato. La procedura oggidì esigge che questa maniera di annunziarsi le vendite fatte per esecuzione giudiziaria, sia praticata nelle città in cui si stampano de' giornali proprj a questa sorta di annunzj. *Art.* 718.

Si verifica l' inserito fatto ne' giornali, rapportando un esemplare del foglio, munito della soscrizione dello stampatore del giornale. Questa firma deve esser legalizzata dal sindaco della comune, dove domicilia lo stampatore. E ciò è prescritto per l' annunzio della vendita degli stabili.

La legge non dice che il processo verbale della apposizione degli affissi sarà significata alla parte pignorata; quindi non si deve praticare questa formalità. In fatti non è necessaria: perciocchè il pignorato è avvertito con atto di usciere, del luogo, del giorno e dell' ora della vendita.

Modello di affisso pubblico, e del processo verbale di apposizione.

Vendita per autorità della giustizia.

» Nel giorno tre giugno dell' anno mille ottocento ventitre, a dieci ore della mattina, nella piazza del mercato di C. . . . . si procederà alla vendita al maggiore offerente, ed ultimo oblatore, de' mobili e degli effetti, consistenti in vasi di majolica, di creta, di vetro; in tavole, sedie di paglia, comodi, armadj; tavole da letto, materassi, coverte, panni, tovaglie, cammicie da uomo, fazzoletti ed altri oggetti.

Il tutto sarà pagato a danaro contante.

L' usciere attesta la loro apposizione con un processo verbale, come segue; e nel suo atto inserisce un esemplare dell' affisso.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno trenta di giugno, ad istanza del sig. Giacomo O. . . . mercatante di panni in N. . . . il quale ha scelto il suo domicilio in C. . . . in casa del sig. I. . . . patrocinatore, sita strada . . . n. . . . per continuare il pignoramento fatto de' mobili ed effetti del sig. Pietro S. . . . sartore, domiciliato in C. . . . strada . . . . n. . . . col mio processo verbale del giorno quattro di questo mese, registrato . . . io Giovanni A . . . . usciere del tribunale civile di C. . . . come da Real decreto, ivi domiciliato, sita strada . . . n. . . . dichiaro che l' affisso qui annesso, è stato apposto in mia presenza, oggi da Sebastiano T. . . . destinato a tal uopo, e domiciliato in C. . . . strada . . . sita n. . . . ne' diversi luoghi della comune di C. . . . . secondo il costume; e specialmente un esemplare alla porta della casa, in cui esistono gli effetti pignorati; un altro alla porta della casa del comune; un terzo alla porta dell' uditorio del tribunale; e un quarto sulla piazza del mercato.

» Dell' apposizione degli affissi ho steso il presente processo verbale. »

Il costo è il seguente . . . .

Sott. A. . . . Usciere.

3. Deve aver luogo una recognizione. Prima di eseguirne la vendita, l' ufficiale incaricato deve verificare se gli effetti che dovrà trasferire, sono gli stessi di quegli pignorati, e se ve ne mancano. Questa operazione si chiama *ricognizione*; e si esegue chiamando articolo per articolo tutti gli oggetti menzionati nel processo verbale di pignoramento. Il depositario è obbligato a rappresentarli. Egli è risponsabile, anche con arresto personale, degli effetti che non si trovano più, se per sua colpa sono stati perduti, trafugati o deteriorati. L' ufficiale incaricato della vendita non è risponsabile se non degli oggetti de' quali ha verificata la esistenza. Il processo verbale di ricognizione non deve fare la descrizione degli oggetti che sono rappresentati: enuncia solamente di essersi trovati tali, quali erano stati affidati al depositario. Se vi ha degli oggetti mancanti, ovvero deteriorati, questi soli è permesso di specificare distintamente come lo sono nel premesso verbale del pignoramento *art.* 707.

Nell' atto della ricognizione l' usciere deve esser assistito da due testimonj, come allorchè fece il processo verbale del pignoramento? La legge non dice nulla; in conseguenza non occorre questa formalità. In fatti diviene inutile; poichè gli oggetti si trovano già verificati dal processo verbale del pignoramento: nè si deve più temere che si trafughino. Il depositario per una parte n' è responsabile: e l' ufficiale incaricato dalla vendita, dal canto suo, n' è responsabile da che gli ha ricevuti dalle mani del depositario.

modello di opposizione.

» L'anno mille ottocento ventitre il giorno tre giugno alle ore otto della mattina, ad istanza del sig. Giacomo O. . . . mercante di panni in N. . . . che ha scelto il suo domicilio in C. . . . in casa del sig. I. . . . patrocinatore, sita strada . . , n. . . . io Giovanni A . . . usciere presso il tribunale civile di C. . . . come da Real decreto ec., ivi domiciliato, strada . . . n. . . . . mi son presentato in una casa situata in C. . . . nella strada . . . n. . . . e vi ho trovato il sig. Nicola M. . . . destinato depositario degli oggetti pignorati con mio processo verbale del giorno quattordici dello scorso mese, registrato ... contro il sig. S ... domiciliato nella detta casa ad istanza del detto sig. O. . . . Avendo dichiarato al detto sig. M . . . che passava a procedere alla ricognizione de' detti effetti, anche in assenza della parte pignorata, la quale non è comparsa, nè alcuno per essa; ho chiamati i detti effetti articolo per articolo, tali quali son designati nel detto processo verbale; e il depositario me gli ha esibiti successivamente nello stato medesimo in cui si trovarono, allorchè furono messi sotto la sua custodia . . .

» In conseguenza, per procedere alla vendita notificata al detto sig. S. . . . con uno atto di citazione del giorno ventisette dello scorso mese, registrato . . . ed annunziata co' pubblici affissi, secondo il processo verbale, in data del giorno trenta dello stesso mese, registrata . . . per oggi a dieci ora della mattina, ho fatto togliere e trasportare i detti effetti al mercato di C. . . . Dichiarando al detto sig. M . . . che da questo momento rimane discaricato della custodia de' detti oggetti; gli ho lasciato copia del presente atto di ricognizione, collazionata, e firmata, consegnandola ad esso personalmente. »

L'importo è come segue . . .

Sott. A. . . . Usciere.

Il luogo, e l' ora della vendita non son mica arbitrarj. La vendita degli effetti pignorati si fa al mercato del luogo, o al più vicino, all' ora in cui ordinariamente si tiene. La vendita anche può esser fatta in giorno di domenica, e similmente sulla piazza del mercato. *Art.* 708.

Intanto il tribunale cui appartiene la cognizione del pignoramento, può permettere, secondo le circostanze, di farsi la vendita in altro luogo più vantaggioso. P. e. la fragilità di certi mobili, di certe mercanzie, l' esporrebbe a deteriorarsi col trasporto. Ecco perchè avviene sovente che si fa la vendita nel luogo ove sono gli oggetti pignorati, dopo ottenuta una sentenza che lo permette *ibid.*

Trattandosi di barche, scialuppe ed altri bastimenti di mare della portata di dieci tonnellate, o meno; come anche di battelli, chiatte, galeotte ed altre barche da fiume, di molini ed altri edifizj mobili sopra barche, o altrimenti, sono venduti su i porti, sulle spiagge o su i ricettacoli, ove si trovano dopo l' annunzio della vendita con quattro affissi almeno, come ordina la legge per gli altri mobili. 711.

Nella vendita de' mentovati oggetti vi ha ciò di particolare che dovrà esser preceduta da tre pubblicazioni per tre giorni consecutivi, nel luogo ove si trovano. *Ibid.*

La prima pubblicazione non può esser fatta che otto giorni almeno dopo che il pignoramento è stato intimato al debitore. *Ibid.*

Queste pubblicazioni si fanno a voce alta; e consistono in una indicazione delle cose che si debbono vendere; affinchè gli avventori possano esaminarle. Si dichiara altresì che la pubblicazione fatta è la prima, la seconda, o l' ultima. La formalità delle pubblicazioni si stabilisce con un processo verbale di usciere.

Un' altra disposizione particolare concerne l' argenteria, come anche gli anelli, le gioje, quando il va-

loro di questi oggetti giunge a ottanta ducati almeno : e lo stesso si deve dire di tutti gli effetti preziosi. Primieramente l' apposizione degli affissi si fa nel modo sopra descritto : poi gli oggetti sono esposti al pubblico in tre giorni differenti, al luogo ove sono custoditi, oppure in altro luogo pubblico, il che è provato con processo verbale dell' usciere. *Art.* 712.

Queste precauzioni non autorizzano a vendere gli effetti de' quali si parla, a un prezzo minore del loro valore reale, conosciuto nel corso del commercio, trattandosi di argentería. Riguardo agli anelli, gioje ed effetti preziosi, non possono esser venduti al disotto della stima fattane da' periti dell' arte. Farà d' uopo che l' usciere incaricato della vendita de' medesimi oggetti, descritti nel processo verbale, gli abbia fatti apprezzar prima dalle persone dell' arte, che sottoscrivono quel processo verbale. *Ibid.*

Nelle città ove si stampano i fogli pubblici, non è necessario di far precedere le tre pubblicazioni ordinate per gli oggetti di mare o di fiume : nè fare le tre esposizioni preliminari alla vendita degli anelli e gioje del valore di 80 ducati. Queste saranno supplite coll' asserire nel giornale l' annunzio della vendita di cui si tratta. Questo annunzio dovrà essere replicato per tre volte nel corso del mese precedente alla vendita. *Art.* 711. 712.

L' atto che attesta la vendita è soggetto a molte formalità. La giustizia, autorizzando l' esecuzione de' mobili, non ha altro di mira, che la soddisfazione de' debiti del loro possessore. Se dunque gli oggetti pignorati sono in tal quantità che il prezzo debba eccedere le somme da pagarsi per la sorte principale, interessi e spese, tanto al pignorante, che agli opponenti, se mai ve ne ha, non è permesso di vendere se non quanto basta per pagare queste differenti partite. *Art.* 713.

A tal effetto, l' uffiziale incaricato della vendita, fa una valutazione approssimativa degli oggetti che lo

stesso debitore indica di esser venduti in preferenza degli altri: nè si procede alla vendita degli oggetti da lui riserbati, allorchè il prezzo degli altri basta al pagamento delle già dette somme, ch' egli deve pagare.

La vendita degli effetti pignorati si fa col ministero di un usciere. Nelle città ove sono creati de' *commissarj stimatori*, la vendita pubblica degli oggetti mobili appartiene esclusivamente a costoro.

Gli effetti pignorati son presentati al pubblico, articolo per articolo, e aggiudicati al maggiore offerente, il quale è obbligato a pagare in contanti. Se l'aggiudicatario non paga in contanti, l'effetto aggiudicato deve essere rivenduto immediatamente a conto del medesimo; vale a dire, se questo mobile sarà venduto a minor prezzo, il primo aggiudicatario sarà obbligato a pagare la differenza tral prezzo della prima aggiudizione, e della seconda. *Art.* 715.

Il commissario-stimatore, o l'usciere incaricato della vendita, dirige un processo verbale che deve segnare il luogo, il giorno, e l'ora della vendita fatta: come pure qualunque oggetto messo in vendita, col prezzo onde è stato aggiudicato. Deve annunziare eziandio di essersi pagato il prezzo a danaro contante, oppure di essersene fatta la rivendita a carico del primo aggiudicatario, che ha mancato a questa condizione.

Per far la vendita, il commissario-stimatore o l'usciere non ha bisogno di essere assistito da' testimonj. La loro presenza non può essere di verun utile per un atto che si fa pubblicamente, e chiamata la parte.

Il processo verbale di vendita deve far menzione del nome, cognome, e domicilio di ogni aggiudicatario. L'uffiziale incaricato della vendita, per ogni articolo non può ricevere altra somma aggiunta all'ultima offerta, sotto pena di esser considerato come concussionario, egli è responsabile del prezzo della vendita. *Art.* 716.

Quando si tratta di vendere degli oggetti che debbono esser pubblicati ed esposti antecedentemente in tre giorni differenti, il processo verbale di vendita deve far menzione di queste formalità; indicando i luoghi, i giorni, le ore in cui sono state eseguite; e facendo menzione de' processi verbali che le attestano.

Finalmente nel processo verbale di vendita si deve esprimere l'intervento o la mancanza di comparsa del debitore. 714.

Se la vendita non potesse compiersi in una seduta, il processo verbale della prima indicherà il giorno, l'ora, e il luogo della seconda; e così in appresso, fino all'ultima. In ciascuna seduta si farà menzione dell'intervento o della mancanza di comparsa del debitore.

Nel caso che intervenga la parte, dovrà questa sottoscrivere il processo verbale della vendita. Se essa vuol sottoscrivere in ogni seduta, la sua presenza è meglio attestata: e l'uffiziale incaricato della vendita non manca di fargliene la proposta, colla facoltà di dichiarare il rifiuto della sottoscrizione. Ciò non ostante questa formalità non è necessaria. La legge richiede solamente che il commissario stimatore, o l'usciere dichiari l'assenza o la presenza della parte.

I denari provenienti della vendita restano in deposito tralle mani dell'uffiziale, che l'ha eseguita per farne il pagamento, o di consenso delle parti, o in esecuzione delle sentenze; oppure li deposita allorchè i pretensori non sono di accordo. In questa occasione si esegue quel che si dice dalle LL. di Proc. nel titolo: *Della distribuzione per contributo*.

Inoltre il commissario stimatore, o l'usciere che ha proceduto alla vendita, è responsabile personalmente del prezzo delle aggiudicazioni enunziate nel suo processo verbale. Egli è nell'obbligo d'invigilare all'esattezza del pagamento; e se consente di accordare della dilazione a qualche aggiudicatario, è tenuto personalmente d'indennizzarne le parti.

Modello del processo verbale di vendita.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno tre giugno, a dieci ore della mattina, in virtù di una sentenza pronunziata dal tribunale della provincia di O . . . . nel giorno otto dello scorso giugno, debitamente registrato . . . . in forma esecutiva, e notificata; e ad istanza del sig. Giacomo O. . . . mercatante di panni in N. . . . ivi domiciliato strada . . . n. . . . il quale ha scelto il suo domicilio in C. . . . nella casa del sig. I. . . . patrocinatore, sita strada . . . n. . . .

» In conseguenza 1. del mio processo verbale di pignoramento del giorno quattordici dell' ultimo giugno, registrato . . . indicante in questo giorno ed ora la vendita de' mobili ed effetti pignorati col detto processo verbale contro il sig. S. . . qui appresso qualificato: 2. della intimazione fatta al sig. S. . . sartore, domiciliato nella detta comune di C. . . . strada . . . n. . . parte pignorata col mio atto del giorno diciassette giugno ultimo, registrato . . . di trovarsi in questo giorno, luogo ed ora, per intervenire, se gli piace, alla vendita de' mobili ed effetti pignorati contro di lui: 3 del mio processo verbale in data del giorno trenta dello scorso giugno, reg. . . . attestante l' opposizione de' pubblici affissi indicativi della stessa vendita: 4. finalmente del mio processo verbale di questo giorno, contenente la ricognizione de' detti mobili ed effetti.

» Io Giovanni A. . . . usciere delle udienze presso il tribunale di C. . . . ivi domiciliato, strada . . . n. . . . . e debitamente patentato, trovandomi nella piazza di C. . . . ho fatto trasportare i mobili ed effetti qui presso annotati, e de' quali sono rimasto incaricato col mio processo verbale di ricognizione, (*se il depositario non è stato discaricato colla ricognizione, si dovrà far menzione che i mobili ed effetti saranno da lui rappresentati, ed a misura della vendita*) per non aver pagato la somma di 89. ducati;

dovuti per condanne pronunciate contro il detto sig. S. . . . dalla sopra enunciata sentenza, senza pregiudizio degl' interessi, diritti, ed azioni, spese, ed esecuzione.

» Avendo aspettato il detto sig. S. . . . parte pignorata, fino alle undici sonate della mattina, senza che alcuno sia comparso per lui, in sua assenza ho proceduto alla vendita, e aggiudicazione de' mobili ed effetti pignorati sopra di lui al maggiore offerente ed ultimo oblatore, come segue.

» *Art.* 1. Un vaso di majolica, che non merita descrizione, aggiudicato a Pietro V. . . . sorbettiero, domiciliato in C. . . . strada . . . n. . . . per 1. 13.

» *Art.* 2. ec.

» Perchè i mobili ed effetti venduti come sopra, e pagati in contanti nelle mie mani, formano il totale di quelli compresi nel sopraddetto pignoramento, ho chiuso il presente processo verbale di vendita; dopo di avervi impiegato nella piazza del mercato di C. . . . cinque ore, dalle dieci della mattina fino alle tre dopo mezzo giorno, senza che il detto sig. S.... si sia presentato, o alcun altro per esso. »

Sott. A. . . . Usciere.

Art. IX.

Del pignoramento de' frutti attaccati al suolo.

Il pignoramento de' frutti attaccati al suolo, o come si dice pure, pendenti dalle radici, è un' azione coattiva, diretta a metterli in mano della giustizia. In Francia a questa sorte di pignoramento si dà nome di *brandon*, che significa un torchio di paglia; perciocchè con bastoni conficcati al suolo da un' estremità, e guerniti di paglia dall' altra, si costuma indicare i campi, i cui frutti son pignorati.

Questo articolo contiene tre §. che tratteranno, 1.

della forma di questo pignoramento; 2. degli affissi pubblici; 3. della vendita de' frutti pignorati.

§. I.

Della forma del pignoramento de' frutti attaccati al suolo.

Questo pignoramento è un atto coattivo, tendente direttamente a far vendere gli oggetti che riguarda, come si fa nel pignoramento de' mobili: quindi al par di questo deve esser preceduto da un precetto, coll' intervento di un giorno. *Art.* 717.

Circa alle forme di questo precetto bisogna eseguire quel che si è detto nel pignoramento de' mobili: lo stesso si eseguirà per la intimazione che fa l' usciere nel mentovato pignoramento al debitore; ad eccezione di quel che si spiegherà, e ch' è particolar alle specie di esecuzione di cui si parla.

Nel processo verbale di pignoramento si deve indicare quel che contiene ogni trattato di terreno, la natura de' frutti che porta, la sua situazione per provincia, circondario e comune, e almeno due de' suoi confini. *Art.* 718.

Dovrà destinarsi alla custodia de' frutti una persona come nel pignoramento de' mobili. Questa non potrà esser mai nè il pignorante, nè il suo conjuge, nè un parente o affine inclusivamente fino al grado di cugino germano. La stessa esclusione si osserva pel pignorato, e per le persone che gli appartengono ne' gradi anzidetti; purchè non v' intervenga il consenso del pignorante. *Art.* 719.

Allorchè il custode campestre della comune, in cui si fa questo pignoramento, non entra nella eccezione già detta, egli in preferenza a qualunque altra persona deve esserne il custode.

Una copia del processo verbale è lasciata al custode, il quale sottoscrive l' originale, e le copie quando

è presente: se non sa scrivere, se ne farà menzione. Se il custode campestre, cui è affidata la custodia di questi frutti non è presente, dovrà notificarglisi il processo verbale con atto di usciere, alla persona, o al domicilio. *Ibid.*

In qualunque caso una copia del detto processo verbale dovrà rimettersi al sindaco della comune, ove son situati i fondi de' quali son pignorati i frutti; e questi vidimerà l' originale dell' atto dell' usciere. *Ibid.*

Allorchè i fondi de' quali sono pignorati i frutti, son situati in differenti comuni contigui o vicini, non si fa che un solo pignoramento; e in conseguenza non si stabilisce che un solo custode. In tal caso egli non può esser più il custode campestre; perchè le sue funzioni non gli permettono di uscir da' limiti della sua comune alla quale è tenuto di tutta la sua vigilanza. Si costituisce dunque un depositario scelto, come si è detto pel pignoramento de' mobili. *Ibid.*

Per vistarsi l' originale dell' atto dell' usciere, si va dal sindaco della comune, ove risiede l' amministrazione colonica, e gli si lascia una copia: se non vi ha amministrazione stabilita in un luogo, la copia è ricevuta ed è vistata dal sindaco della comune ov' è situata la maggior parte de' beni. *Ibid.*

L' art. 324. applicando al pignoramento de' frutti tutte le forme prescritte pel pignoramento de' mobili, ne risulta che il processo verbale di questo pignoramento deve portare la indicazione del giorno in cui si farà la vendita de' frutti pignorati: vi ha però che vi si deve designare un giorno di mercato, una domenica, sempre osservando il termine legale, che è di otto giorni franchi almeno, dopo la notificazione del processo verbale del pignoramento fatta al debitore.

Questa notificazione del processo verbale al debitore è indispensabile egualmente, nè può esser supplita. È necessario che sia fatta alla persona o al do-

micilio tral termine di un giorno, coll' aumento però di un altro giorno per ogni 15 miglia di distanza, se il pignoramento si fa fuori del domicilio del debitore; altrimenti il termine per la vendita non correrebbe che dal giorno della notificazione.

Finalmente fa d' uopo che l' usciere il quale procede a questo pignoramento, si facci assistere da due testimonj non escluso da veruno de' casi preveduti dalla legge. Il processo verbale enuncierà il loro nome, cognome, professione, domicilio; e l' originale colle copie del processo verbale saran sottoscritti, e da essi, e dall' usciere.

§. II.

De' pubblici affissi.

Spiegando la maniera da render pubblica le vendita de' mobili sequestrati, facemmo conoscere quel che s' intende per affissi pubblici, e ne dammo i modelli. Lo stesso mezzo è adoperato per annunciare la vendita de' frutti pignorati.

Otto giorni almeno prima della vendita si debbono esporre gli affissi, che non saranno meno di quattro; vale a dire, uno sarà apposto alla porta del debitore: un altro alla porta della casa della comune, e se non vi ha casa della comune, al luogo ove si sogliono affiggere ordinariamente gli atti della pubblica autorità: il terzo al mercato principale del luogo, o se non ve ne ha, al mercato il più vicino; finalmente il quarto alla porta dell' uditorio della giustizia di circondario del quartiere. *Art.* 720.

Gli affissi dovranno indicare il giorno, l' ora, e il luogo della vendita; il nome, il cognome e il domicilio del creditore, e del debitore; l' estensione del terreno per ogni specie di frutti; e finalmente la comune ove son situate le terre, senz' altra descrizione, *art.* 721.

Il processo verbale della apposizione degli affissi si fa come è prescritto nel pignoramento de' mobili, vale a dire, con un atto di usciere, cui va annesso un esemplare dell' affisso, *art.* 722.

§. III.

Della vendita de' frutti pignorati.

La vendita de' frutti pendenti deve farsi in un giorno di domenica, o di mercato, *art.* 723.

Può farsi su i luoghi ove son pendenti i frutti pignorati, oppure sulla piazza di quella comune ove è situata la parte maggiore de' terreni. *Ibid.*

Può farsi eziandio nel mercato della comune: e non essendovene, nel mercato il più vicino. *Ibid.*

Le circostanze dovranno determinare la scelta del giorno e del luogo per farsi una vendita più vantaggiosa. Siccome interessa il pignorato, e il pignorante e gli opponenti del pari, se mai ve ne ha, il prendere i mezzi onde la vendita monti al più alto prezzo che fia possibile, ciascuno di loro ha il diritto di richiedere il giorno e il luogo conveniente per procedersi alla vendita. Se le parti in ciò non si trovan di accordo, se ne fa relazione al presidente del tribunale.

Dopo di aver regolato quanto ci ha di particolare nel pignoramento del quale si tratta, la legge dice, che in tutto il resto bisogna conformarsi a quanto si prescrive pel pignoramento de' mobili, *art.* 724.

Segue da ciò, che insorgendo degli ostacoli, sia per parte del pignorato, sia per parte de' terzi, sarà necessario di osservare le forme spiegate per queste occasioni nell' articolo precedente.

Similmente le difficoltà che insorgono tralle parti, dovranno essere sottomesse all' autorità giudiziaria del luogo del pignoramento, nella maniera medesima che si è esposta parlandosi del pignoramento de' mobili.

Lo stesso si deve dire della forma del processo verbale di vendita, dell' aggiudicazione degli oggetti al maggiore offerente; e ultimo oblatore; del pagamento del prezzo in contante; della risponsabilità dell' ufficiale incaricato della vendita; della necessità di far menzione del nome, del cognome, del domicilio degli aggiudicatarj; come pure della comparsa o assenza della parte pignorata: finalmente tutto ciò ch' è prescritto per la vendita de' mobili dovrà essere osservato per la vendita de' frutti pendenti dalle radici.

L' aggiudicatario ne diviene proprietario incommutabile, ed ha il dritto di raccoglierli. A tal effetto non può essere impedito di recarsi sul podere con operaj e vetture, secondo l' uso del paese.

Se il prezzo de' frutti nati su di una parte del territorio bastasse al pagamento di tutte le somme così del debito che delle spese, non sarebbe permesso di procedere alla vendita del più; e il pignoramento avrebbe il diritto d' indicare la specie de' frutti che vorrebbe venduti in preferenza. Ed è questa l' applicazione di una disposizione già esposta nella vendita de' mobili.

Effettuata la vendita de' frutti pendenti dalle radici, la distribuzione del prezzo vien fatta tralle parti interessate come in ogni altro pignoramento. L' articolo 725 vuole osservate le forme prescritte dalle LL. di proc. civ., nel titolo della *Distribuzione per contributo*.

Art. X.

Del pignoramento di rendite costituite sopra terzi.

deciso dalle LL. civili, che le rendite sono beni mobili, (articolo 352 LL. civili) quindi si possono pignorare e farle vendere al pari di questi. Ciò

vendita: 4. la citazione al terzo pignorato, per far la sua dichiarazione avanti il tribunale, *art.* 727.

Pel pignoramento delle rendite fa egli d'uopo che l'usciere sia assistito da testimonj, come nel pignoramento de' mobili? La legge non lo prescrive: ed effettivamente questa formalità è inutile, perchè non può temersi che l'usciere in tal sorta di pignoramento possa essere accusato di aver distratto qualche oggetto, o d'essersi concertato colla parte pignorata.

Modello del processo verbale del pignoramento di rendite.

L'anno mille ottocento ventitre, il giorno otto giugno, ad istanza del sig. Giacomo T. . . . . librajo, domiciliato in N. . . . strada . . . . n. . . . . proseguendo le procedure incominciate col precetto notificato il sei di questo mese con atto di citazione di N. . . . . registrata . . . . . al sig. Pietro B. . . . mercante di pelli, domiciliato in B. . . . . provincia di O. . . . strada . . . n. . . . e in forza di un'obbliganza di lui sottoscritta della somma di ducati 600 a favore dell'istante, con atto stipulato avanti a notajo in N. . . . il giorno venti giugno dell'anno mille ottocento ventitre, registrata . . . e scaduta il giorno venti aprile scorso; io Giovanni A. . . . usciere delle udienze presso il tribunale civile di P. . . . provincia di O. . . . ivi domiciliato, strada . . . n. . . . . non avendo il detto sig. B. . . . ubbidito al precetto di pagare la somma della detta obbligazione, scaduta, senza pregiudizio delle altre ragioni, diritti e azioni, interessi, spese, esecuzione, ho notificato e dichiarato al sig. Natale M. . . . mercante di terraglia in P. . . . domiciliato nella contrada . . . n. . . . d'aver pignorato e messo in mano della giustizia una rendita di ducati 120 costituita sul capitale di ducati 2400 a favore del detto sig. B. . . . per atto stipulato da notajo in R. . . . il giorno 18 giugno mille otto-

cento venti, e dovuto dal detto sig. Natale M. . . .

» Gli ho fatto precetto di non rilasciare a beneficio di chicchessia il fruttato maturato e maturando della detta rendita, fino a nuovo ordine della giustizia; sotto pena di pagare due volte, ed essere responsabile di tutte le perdite, spese, danni ed interessi.

» Ho di più citato il detto sig. M. . . . a comparire tral termine di otto giorni, aumentato di un giorno per ogni 15 miglia di distanza, al tribunale civile di B. . . . per dichiarare ed affermare quel che va dovendo al sig. Pietro B. . . . e fare tutte le giustificazioni della detta dichiarazione affermativa; e il tutto nelle forme, e nel termine prescritto dalla legge, sotto la pena stabilita dall' art. 728. delle LL. di procedura civile.

» Per l' effettuazione del presente atto di pignoramento, l' istante ha eletto il suo domicilio in B. ... in casa del sig. D. . . . patrocinatore domiciliato . . . . il quale procederà per esso.

» La copia del presente atto collazionata e firmata è stata da me lasciata al domicilio del detto sig. M . . . . e non essendosi trovato alcuno per lasciargliela, l' ho consegnata al sig. Sindaco di P. . . , il quale ha vistato l' originale.

» Il costo dell' atto presente importa . . .

Sott. A. . . . Usciere.

» Visto da noi sindaco di P. . . . . il presente originale di cui ci. è stata lasciata copia. Fatto in P. . . . nel giorno otto giugno mille ottocento ventitre.

Sott. E. . . . Sindaco.

§. II.

Della denuncia del pignoramento di rendita.

Come il pignoramento di una rendita si fa necessariamente tralle mani del debitore, così è d'uopo che la parte, alla quale è dovuta la rendita, ne sia debitamente avvisata con una denuncia che gli deve esser fatta del processo verbale tral termine di tre giorni, a contare dalla sua data, *art.* 731.

Si aggiunge a questo termine un giorno per ogni 15 miglia di distanza tral domicilio del pignorato e del pignorante, e quello del debitore della rendita. *Ibid.*

Tizio, p. es. domiciliato in R. . . . deve una rendita a Cajo domiciliato in A. . . . ed è questi condannato per sentenza a pagare una somma a Mevio domiciliato in P. . . . In virtù di tal sentenza la rendita è pignorata per atto di usciere notificato in R. . . . nel giorno primo di aprile. La denuncia al più tardi dovrà esser fatta nel giorno quindici del mese alla parte condannata. Questo termine è composto di tre giorni prescritti dalla legge, di un aumento di cinque giorni per la distanza di 74 miglia tra P. . . . ed R. . . . e di cinque altri giorni per la distanza di 75 miglia tra P. . . . ed A. . . . Questi tre termini formano il totale di tredici giorni: in guisa, che non contando il primo del mese, giorno dal quale comincia a scorrere il termine, nè l'ultimo giorno che spira, secondo la regola stabilita nell'art. 1109 l'ultimo giorno per fare la denuncia sarà il giorno quindici del mese.

Questa denuncia deve inoltre indicare il giorno in cui si farà la prima pubblicazione della vendita, perciocchè le rendite non si vendono, se non dopo tre pubblicazioni.

Mancandosi alla denuncia, e non facendosi nel termine prescritto, o mancandosi alla formalità richie-

ste dalla legge, il pignoramento è nullo, *art.* 731.

Il termine per la denuncia non può correre, a contare dal giorno del pignoramento, se non quando è fatta nel regno, altrimenti il calcolo delle distanze non potrebbe farsi legalmente. Quando dunque il debitore della rendita è domiciliato fuori del continente del regno, il termine di cui si parla, corre solamente dal giorno della scadenza della citazione fatta al terzo pignorato, *art.* 732.

Una rendita, per esem. è dovuta a un abitante di A. . . . da un negoziante domiciliato in B. . . . Una persona di C. . . . fa pignorar la rendita. L'atto di usciere, riguardante il pignoramento, deve esser notificato al domicilio del debitore della rendita in B.... Se questa città fosse nel regno, sarebbe necessario che il pignoramento fosse denunciato al proprietario della rendita in A. . . . tra i tre giorni della sua data, colla giunta di un giorno per ogni 15 miglia di distanza. Ma perchè B. . . . è una città estera, il termine di tre giorni per far la denuncia non correrà che dal giorno in cui scaderà la citazione fatta al terzo pignorato.

Del resto non è necessario di far uso del termine accordato per la denuncia: niente impedisce di farla subito che il pignoramento è in regola. È anche cosa utile di usar sollecitudine, perciocchè se la rendita fosse stata pignorata da molti creditori, la procedura apparterebbe al primo di essi che avrebbe fatta la denuncia.

In caso di concorrenza nella data della denuncia; si dà la preferenza a chi tra' creditori ha il titolo più antico del credito. Se poi i titoli portano la medesima data, la procedura compete alla parte che ha il patrocinatore più anziano.

Da ciò si vede, che per esser valida la denuncia giovi o nò di esprimervi l'ora in cui fu fatta: almeno è questa un' utile precauzione; perciocchè in caso di

concorrenza, la precedenza è data al primo che ha denunciato.

Modello di denuncia del pignoramento di rendita.

Dopo copiato l' atto del pignoramento, si dirige in seguito quello della denuncia, in tal modo:

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno dodici giugno, ad istanza del sig. Giacomo T. . . . librajo, domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . . il quale ha eletto il suo domicilio in casa del signor D . . . patrocinatore del tribunale di B. . . . provincia di O. . . . ivi domiciliato, strada . . . n. . . . e che procederà per l' istante, io Pietro F. . . . usciere esercente presso il tribunale di B. . . . . come da Real decreto ivi domiciliato, strada . . . . . . num. . . .

» Ho sottoscritto, notificato, e denunciato al sig. B. . . . mercatante di pelli in B. . . . ivi domiciliato, strada . . . num. . . . nella di lui abitazione, parlando alla persona del medesimo, come egli stesso mi ha detto.

« L' atto fatto da A. . . . usciere nel tribunale di P. . . . in data del giorno otto del presente mese, debitamente registrato, e contenente pignoramento sul sig Pietro B. . . tralle mani del sig. Natale M.... mercatante di terraglia nella mentovata città di P. ... di una rendita di cento venti ducati sul capitale di duemila e quattrocento ducati costituite da costui a profitto del detto sig. Pietro B. . . . . per contratto stipulato avanti il sig. R. . . . che ne ha conservato la minuta, e il suo collega, notari in B. . . . nel dì 10 giugno mille ottocento ventitre registrata . . . insieme co' frutti della detta rendita, maturati e maturandi; dichiarandogli, perchè non adduca ignoranza, che la prima pubblicazione per la vendita giuridica della rendita suddetta si farà ed avrà luogo nel gior-

no ventotto del prossimo luglio, ad ora di mezzo giorno, coll' udienza del tribunale civile di B. . . . intimandogli in conseguenza di trovarsi, se lo crede opportuno, nel detto giorno, luogo ed ora, per esser presente alla detta pubblicazione; in caso contrario dichiaro che vi sarà proceduto in contumacia di lui.

» La copia del presente atto di citazione e di quello del pignoramento di sopra trascritto collazionata, e firmata, e stata da me lasciata al detto sig. B. . . . consegnandola a lui medesimo.

» Il costo di quest' atto importa . . .

Sott. F. . . . Usciere.

§. III.

De' pubblici affissi, e degli annunzj.

Uno de' mezzi per far conoscere al pubblico la vendita di una rendita è di pubblicarla cogli affissi e cogli annunzj.

A tal effetto negli otto giorni che susseguono la denunzia del pignoramento, il creditore presenta alla cancelleria del tribunale del domicilio della parte pignorata un estratto del quaderno dell' atto della vendita, colle indicazioni opportune a far conoscere la rendita che si vuol vendere.

Se per circostanze particolari questa presentazione non potrà farsi tragli otto giorni seguenti, sarà sempre necessario che la denuncia del pignoramento preceda per otto giorni almeno la prima pubblicaziote.

Il mentovato estratto sarà subito inserito dal cancelliere nella tabella messa a questo effetto nell' uditorio del tribunale; e vi resterà per 8 giorni avanti la prima pubblicazione.

L' esposizione di questo estratto nella sala delle udienze non basta: almeno quattro altri esemplari

dovranno affiggersene, 1. alla porta della casa del pignorato: 2. a quella del debitore della rendita: 3. alla porta del tribunale: 4. alla piazza principale del luogo nel quale dovrà eseguirsi la vendita. *Art.* 735. e 779.

Un' altra maniera di annunziar la vendita di una rendita per autorità della giustizia, consiste nell' inserire l' estratto in uno de' fogli pubblici, che si stampano nella città, in cui si deve eseguire la vendita; vale a dire nel luogo di residenza del tribunale, ove si procederà alla detta vendita; ed in mancanza, in uno di que' giornali che si stampano nella provincia. Se poi neppur se ne stampano nella provincia, si è dispensato da questa formalità. *Art.* 735 *e* 778.

L' apposizione de' pubblici affissi e l' annunzio ne' giornali son comprovati nel modo prescritto pel pignoramento de' beni stabili. In fatti, riguardo alla vendita di una rendita pignorata, la legge, per avvertire il pubblico, e in conseguenza per richiamare degli oblatori, prende le stesse precauzioni.

Quindi, in conformità di ciò che vedremo per gli pubblici affissi nell' articolo che tratterà *del pignoramento degli stabili*, 1. l' usciere dirige un processo verbale dell' apposizione degli affissi, e vi annette un esemplare: 2. attesta semplicemente che gli affissi sono stati apposti ne' luoghi destinati dalla legge, senza specificarli: 3. nè l' originale degli affissi, nè il processo verbale potranno essere di prima copia sotto di alcun pretesto. In conseguenza, le copie che se ne potranno rilasciare, sono in iscrittura chiamata *spedita*: 4. l' originale di siffatto processo verbale è vistato dal sindaco, o dall' aggiunto di ogni comune in cui sono stati apposti gli affissi: 5. finalmente la copia del processo verbale e degli affissi è notificata alla parte pignorata.

Riguardo all' annunzio in un giornale, è questo verificato da un esemplare del foglio in cui è iscritto: a piè di questo esemplare lo stampatore mette la sua

firma, la quale sarà legalizzata dal sindaco della comune.

Modello de' pubblici affissi.

RENDITA DA VENDERSI.

» Cento venti ducati di rendita costituita sul capitale di duemila e quattrocento ducati, da vendersi all' udienza della prima camera del tribunale di N. ..

» Questa rendita è stata costituita con atto stipulato avanti a notajo in N. . . . il giorno diciotte giugno dell' anno mille ottocento dodici, dal signor Natale M. . . . mercante di terraglia in P. . . . . a favore del sig. Pietro B. . . . mercatante di pelli in B. . . . contrada . . . in pagamento della somma di due mila e quattrocento, dovuta dal detto sig. M. ... al detto sig. B. . . .

» È stata fatta l' opportuna iscrizione nell' uffizio delle ipoteche del circondario di P. . . . per la sicurezza di questa rendita, sopra una casa situata in P. . . . e appartenente al detto sig. . . .

» Si può prendere comunicazione de' titoli di detta rendita dalla cancelleria, o dal signor D. . . . patrocinatore istante, domiciliato in B. . . . . strada . . . . num. . . .

» La prima pobblicazione sulla prima oblazione di mille e seicento ducati avrà luogo nel giorno ventotto del prossimo mese di febbrajo.

Sott. D. . . . Patrocinatore.

» Il presente estratto è stato depositato in cancelleria nel giorno ventotto giugno mille ottocento ventitre.

Sott. Q. . . . Cancelliere.

Modello del processo verbale di apposizione degli affissi .

» L' anno mille ottocento ventitre , il giorno diciannove giugno , ad istanza del sig. Giacomo P. . . . librajo , domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . . il quale ha eletto il domicilio in casa del sig D. . . . patrocinatore del tribunale civile di O. . . . . ivi domiciliato , strada . . . num. . . . io sottoscritto Pietro F. . . . . usciere esercente presso il mentovato tribunale , come da Real decreto , e domiciliato in B. . . . strada . . . num. . . ,

» Ho fatto apporre dal sig. Francesco M. . . . uffiziale a ciò destinato , domiciliato in B. . . . . e in mia presenza , gli esemplari stampati del pubblico affisso annesso al presente processo verbale , ne' luoghi designati dalla legge ; al che sono stato occupato dalle ore . . . della mattina , fino alle ore . . . In fede di che ho steso il presente processo verbale il cui costo importa . . .

Sott. F. . . . Usciere .

» Visto da noi sindaco della città di B. . . . . il presente processo verbale , oggi venti giugno mille ottocento ventitre .

Sott. H. . . . Sindaco .

Modello di notificazione alla parte pignorata .

» L' anno mille ottocento ventitre il giorno ventisei giugno , ad istanza del sig. Giacomo T. . . . librajo in N. . . . ivi domiciliato , strada . . . num. . . . il quale ha eletto il suo domicilio in casa del signor D. . . . patrocinatore nel tribunale della provincia di B. . . . ivi domiciliato , strada . . . n. . . .

» Io sottoscritto Pietro A. . . . usciere esercente

presso il detto tribunale residente in B. . . . come da Real decreto strada . . . . n. . . .

» Ho notificato al sig. Pietro B. . . . . mercante di pelli in B. . . . ivi domiciliato, nella sua casa, parlando ad uno che mi ha detto essere operajo del medesimo;

» Copia 1. del processo verbale di apposizione degli affissi, fatta da me usciere sottoscritto nel giorno diciannove del mese corrente: 2. del processo verbale di apposizione dello stesso affisso, fatta da Giovanni A. . . . . usciere delle udienze del tribunale di P. . . . nel giorno ventidue del detto mese: 3. dell'affisso annesso a' due processi verbali: ed affinchè il detto sig. Pietro B. . . . ne sia consapevole, gli ho lasciato nel di lui domicilio, parlando come sopra, una copia del presente, collazionata, e firmata, il cui costo importa . . .

Sott. F. . . . Usciere.

Nota. Il presente atto di notifica porta la data del giorno 26 giugno, perchè la prima pubblicazione dell' estratto del quaderno dell' atto della vendita essendo stata indicata nel giorno 14 maggio 1823, e l' art. 786 prescrivendo che il quaderno dell' atto della vendita sia pubblicato per la prima volta, quindici giorni almeno dopo la notificazione del processo verbale degli affissi alla parte pignorata; bisogna che questa notificazione abbia la data, al più tardi, nel detto giorno 26 giugno.

Se vi ha de' creditori opponenti tra le mani del debitore della vendita pignorata, si notifica loro l' affisso nel modo seguente: osservando però che l' atto dovrà esser dato almeno otto giorni prima della pubblicazione della vendita, oltre il termine delle distanze.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno sedici giugno, ad istanza dal sig. Giacomo T. . . . . li-

brajo in N.... ivi domiciliato, strada ... num. ...., il quale ha scelto il suo domicilio in casa del signor D.... patrocinatore del tribunale civile di B. .... ivi domiciliato strada ... num. ...

» Io sottoscritto Giovanni A.... usciere del tribunale di P.... ivi come da Real decreto domiciliato, strada ... n. ...

» Ho notificato 1. al sig. L. ...: nel domicilio da lui eletto in P..... in casa del sig. O .... patrocinatore, sito strada ... num. ... nel detto domicilio parlando a un di lui giovane di studio, come mi ha detto. 2. al sig. M. ...

» L'affisso stampato in testa delle presenti, contenente l'annunzio del pignoramento fatto sopra il sig. Pietro B.... mercante di pelli in B.... della rendita costituita, enunciata nel detto affisso; dichiarando che la prima pubblicazione per giungere alla vendita della detta rendita, si farà in conformità del detto affisso, nel giorno ventotto del corrente giugno, ad ora di mezzodì, all'udienza del tribunale della provincia di B...: residente nella detta città; affinchè ognuno de' soprannominati ne sia inteso, e si abbi a trovar presente, se lo stima opportuno. così alle pubblicazioni, e aggiudicazioni susseguenti, alle quali si procederà tanto in assenza che in presenza; e ad ognuno de' soprannominati ne' loro domicilj e parlando come di sopra, ho lasciato copia del presente collazionata, e firmata, il cui importo ascende a .... »

Sott. A. ... Usciere.

Art. XI.

Del pignoramento degli stabili.

La coazione ch' esercita un creditore sugli stabili del suo creditore, ha per oggetto di produrne la vendita per espropriazione forzata. Questo pignoramento per l' addietro si denominava *esecuzione reale*.

È una regola generale, che il pignoramento degli stabili è portato avanti al tribunale civile del circondario, nel quale si trova situato lo stabile pignorato.

Tra le disposizioni delle LL. di procedura civile, delle quali si parlerà su questa materia, ve ne ha molte la cui omissione porta seco la nullità, benchè il testo non pronunzia questa pena. Però nell' articolo 802 nel quale le *LL.* raccapitolano tutto quel ch' è ordinato essenzialmente nella procedura di siffatto pignoramento, si trova ciò che importa la pena di nullità.

Diversi atti in questo pignoramento appartengono al ministero degli uscieri. Se ne tratterà in cinque §§. che spiegheranno, 1. il precetto che precede il pignoramento: 2. il processo verbale di pignoramento: 3. le differenti copie di questo processo verbale: 4. la denominazione che debba farsene: 5. l' apposizione e la denuncia de' pubblici affissi.

§. I.

Del precetto preliminare.

Perchè il pignoramento degli stabili è una coazione, deve esser preceduto da un precetto, affinchè il debitore sia messo in mora prima che i suoi beni sieno eseguiti.

Questo preventivo ad istanza del creditore dovrà esser notificata con atto di usciere al domicilio, o alla persona del debitore. LL. Civ. *art.* 2123.

Lo stesso articolo rimanda alle LL. di procedura civile per la forma di quest' atto; perchè in esso son registrate le procedure del pignoramento degli stabili, per le quali si perviene all' espropriazione.

Secondo le Leggi di procedura civile, il precetto preliminare deve contenere sotto pena di nullità, 1. la copia intera del titolo esecutorio, in virtù del quale s' intende incaminare la procedura: 2. l' elezione di domicilio, dalla parte del creditore, nel luogo di residenza del tribunale che dovrà giudicare del pignoramento, se egli domicilia in altro luogo: 3. l' enunciazione positiva, che mancandosi al pagamento, si procederà al pignoramento degli stabili contro del debitore. *Art.* 755.

Oltre la copia del precetto lasciata alla persona, o al domicilio, l' usciere nel giorno stesso è nell' obbligo di rimettere una seconda copia al sindaco della comune, nella quale è fatta la notifica, e farsli vistare l' originale dell' atto sotto pena di nullità. *Ibid.*

Per lo passato si costumava in Francia far due precetti prima del pignoramento degli stabili, oggi è sufficiente un solo, perchè così decide la legge.

Si costumava eziandio che l' usciere facesse il secondo precetto il presenza de' testimonj. La nuova legge, nell' articolo citato, toglie qualunque difficoltà sopra di questo. Ella dice espressamente, che l' usciere notificando il precetto preliminare, non si farà assistere da testimonj. In fatti non vi ha ragione che renda necessaria questa precauzione, soprattutto perchè il sindaco o l' aggiunto vista l' originale dell' atto dell' usciere, e ne riceve una seconda copia. In tal modo non è a temere che il debitore ignori il precetto fattogli. Se non ne ricevesse la notizia dalla persona alla quale è stata lasciata la prima copia nel domicilio, certamente ne sarebbe fatto dal sindaco o dall' aggiunto della sua comune.

Non era fissato alcun termine per fare il pignoramento dopo il precetto; ed era riguardato per valido

nel giorno appresso come dopo di un anno. La nuova legge condanna questi due estremi. Da una parte ella non permette procedere al pignoramento degli stabili prima di dieci giorni almeno, dopo il precetto: da un altra parte, quando si son lasciati scorrere più di sei mesi senza fare il pignoramento, non vi si può più procedere, se non dopo di aver adempito di bel nuovo la formalità del precetto. In tal modo l' intervallo tra questo atto dell' usciere e il pignoramento non è mai minore di giorni dieci, nè maggiore di sei mesi, sotto pena di nullità, *art.* 759.

La pena di nullità ne' casi differenti in cui l' abbiamo applicati, si trova pronunciata dall' articolo 801.

Modello del precetto preliminare.

L' usciere dapprima trascrive il titolo esecutorio, in virtù del quale istrumenta, indi dirige il precetto come segue.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno sedici giugno, in forza di una obbliganza qui sopra trascritta, e stipulata avanti il sig. V. . . . . notajo in N. . . . . il quale ne ha conservato la minuta, nel dì primo novembre dell' anno mille ottocento otto, registrata . . . . e ad istanza del sig. Stefano M. . . . . proprietario, domiciliato in N. . . . strada . . . . num. . . . . il quale, per un pignoramento di stabili di cui si parlerà, ha eletto il suo domicilio in A. . . . provincia di . . . in casa del sig. Giovanni L. . . . patrocinatore nel tribunale del circondario della detta città, ove è domiciliato, strada . . . num. . . . io Francesco G . . . usciere nel tribunale civile del circondario di M. . . . come da Real decreto domiciliato in M. . . . . strada . . . . num. . . . . ho fatto precetto al sig. Benedetto B. . . . . mercante di carta, domiciliato in M. . . . strada . . . num. . . . nel suo domici-

lio, parlando ad una donna, che mi ha detto essere sua sposa.

A pagare immediatamente e senza dilazione al detto sig. M.... o a me usciere, latore de' titoli, la somma di ducati 520, dovutigli per l'obbliganza qui sopra enunciata, senza pregiudizio di quanto altro si possa dovere, diritti, interessi, spese di esecuzione. E perchè il detto sig. D.... al quale, come sopra, ho parlato, ha ricusato pagare la detta somma di 520 ducati, gli ho dichiarato che si procederebbe contro di lui; ne' termini della legge, al pignoramento di una casa situata in A.... strada... num.... a lui appartenente: e parlando come sopra, gli ho lasciato nel suo domicilio copia della detta obbliganza e dell' atto presente, collazionata, e sottoscritta, il cui costo importa... »

Sott. G.... Usciere.

» Visto da noi sindaco della città di M..... il presente originale di precetto; la cui copia, di unita all' obbliganza menzionatavi, ci ò stata rimessa. Da M..... il giorno sedici giugno mille ottocento ventitre.

Sott. E.... Sindaco.

§. II.

Del processo verbale del pignoramento degli stabili.

Il processo verbale di questo pignoramento si fa col ministero di un usciere, che mette lo stabile pignorato sotto le mani della giustizia. Il perchè quest' atto deve avere le forme comuni a tutti gli atti di usciere. *Art.* 760.

Dippiù il processo verbale del pignoramento degli

stabili deve contenere, sotto pena di nullità 1. l' enunciazione della sentenza o del titolo, la cui copia intera è stata data necessariamente col precetto; 2. la menzione che l' usciere si è conferito su i beni pignorati: 3. la designazione dell' esteriore di questi medesimi beni, del circondario, e della comune nella quale son situati; 4. l' estratto della matrice del ruolo delle contribuzioni fondiarie per ogni articolo pignorato: 5. l' indicazione del tribunale di cui sarà portato il pignoramento: 6. la costituzione del patrocinatore, in casa del quale per conseguenza si trova eletto per diritto il domicilio del pignorante. *Ibid.*

Oltre queste condizioni, alle quali deve soddisfare ogni processo verbale di pignoramento, sia qualunque lo stabile che ne fa l' oggetto, è pur necessario, sotto pena di nullità, quando si tratta di una casa, di designare non solamente il circondario e la comune in cui si trova, ma anche la contrada, e i confinanti. *Ibid.*

Se è questo un fondo rurale, dopo indicato il circondario e la comune, si debbono indicare le fabbriche, se ve ne ha; la natura di ogni tratto di terreno; se messo ad alberi, a vigneto, a prato, a semenza, ec.; la loro estensione, almeno approssimativa, e due almeno de' confini: finalmente il nome di chi li tiene a coltura. *Ibid.*

Una copia intera del processo verbale del pignoramento degli stabili, prima del registro dell' atto dell' usciere è lasciata al cancelliere del giudice Regio del circondario, ove è situato lo stabile. Un' altra copia consimile è lasciata similmente al sindaco o all' aggiunto della comune, in cui esiste lo stabile. L' originale è vidimato tanto dal cancelliere della giustizia di circondario quanto dall' uffiziale municipale. Entrambi debbon far menzione che una copia del processo verbale di pignoramento è stata lasciata a ca-dauno. *Art.* 761.

Trattandosi di beni rurali, i cui diversi articoli son

situati in differenti comuni, per adiempersi a questa doppia formalità, fa d'uopo dirigersi al cancelliere del giudice di circondario ed al sindaco della comune, nella quale sono situate le fabbriche; e se non ve ne ha, agli uffiziali de' luoghi ov'è situata quella parte de' beni pignorati, che secondo la matrice del ruolo della contribuzione fondiaria, danno la rendita maggiore. *Ibid.*

Queste diverse rimesse di copie, e il *visto* sull' originale de' funzionarj pubblici designati son richieste sotto pena di nullità del processo verbale del pignoramento. *Art.* 801.

Modello del processo verbale del pignoramento degli stabili.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno dodici luglio, a nove ore della mattina, in virtù di un obbliganza in forma esecutoria: stipulata dal sig. V. . . . notajo in N. . . . . nel dì primo novembre mille ottocento diece, registrata . . . . che ne ha conservata la minuta, e ad istanza del sig. Stefano M. . . . proprietario, domiciliato in N. . . . strada . . . . num. . . . il quale ha eletto il suo domicilio in questa città di A. . . . in casa del sig. Giovanni L. . . . patrocinatore del tribunale civile della detta città, ivi domiciliato, strada . . . num. . . . ed eletto per suo patrocinatore dal detto sig. M. . . .

» Essendosi mancato al pagamento della somma di 520 ducati in sorte principale dell'obbliganza mentovata, come risulta dall' atto di G. . . . usciere, del giorno cinque novembre ultimo, registrato . . . al sig. Benedetto M. . . . mercante di carta, domiciliato in M. . . . provincia di S. . . . strada . . . num. . . . e senza pregiudizio di tutto altro che gli va devendo, diritti, ragioni, azioni, interessi, spese di esecuzione; io Giuseppe A. . . . . . usciere presso il tribunale civile della città di A. . . . . . come da Real de-

creto, domiciliato nella detta città di A.... strada .... num.... mi son conferito in una casa situata nella detta città di A.... strada ... num.... occupata dal sig. G.... locandiere; ove trovandomi, ho pignorato e messo nelle mani della giustizia a danno del sig. Benedetto D.... il fondo, la proprietà, la superficie, il possesso della detta casa designata nel modo seguente, nello stato intiero in cui si trova colle sue circostanze e dipendenze e senza veruna riserba.

DISEGNAZIONE.

» Questa casa consiste in due camere a pian terreno, che ricevono lume dalla strada; in una porta da carri, in un ingresso che conduce ad un cortile selciato, intorno al quale vi sono diverse fabbriche formanti, a diritta una scuderia in faccia delle rimesse, e a sinistra un fenile. In mezzo del cortile vi ha un pozzo. Il primo piano è composto da quattro stanze, che prendono lume dalla strada, e al sopra vi ha de' granaj.

» La detta casa confina a levante colla strada, d'onde ha l'ingresso; a ponente colla casa del sig. C.... parrucchiere in A.... e con quella del sig. B.... mercante droghiere: a mezzodì la detta casa confina coll'antico cimiterio della parrocchia di S. Nicola: e a settentsione con un giardino appartenente a' fratelli F.... domiciliati in B.... provincia di O.... Sulla matrice del ruolo della contribuzione fondiaria della comune di A.... per l'anno mille ottocento ventitre, la detta casa è stata tassata come segue.

» Casa situata nella strada ... num.... appartenente al sig. D.... di M.... la cui rendita è valutata ducati 120 imposta a sei ducati.

» La detta casa occupata a titolo di affitto dal sig. C.... locandiere, è stata pignorata da me sopradetto usciere e sottoscritto, per esser venduta e

aggiudicata per espropriazione forzata all' udienza del tribunale civile della città di A.... dopo la formalità, e ne' termini prescritti dalla legge: dichiarando che per effettuarne la vendita, la prima pubblicazione del quaderno dell' atto di vendita avrà luogo mercoledì, giorno ventotto del prossimo agosto, ad ora di mezzo giorno.

Di tutto ciò, e di quel che ho fatto di sopra, si è steso da me processo verbale.

» Una copia del processo verbale collazionata, e firmata è stata da me rimessa al sig. H.... cancelliere del giudice di cincondario della comune di A... il quale ha vidimato l'originale.

» Un altra copia collazionata, e firmata è stata egualmente da me rimessa al sig. O.... aggiunto del sindaco della comune di A.... il quale altresì ha vidimato l'originale.

» L'importo del presente processo verbale, nel quale ho impiegato due ore, è di...

Sott. A.... Usciere.

» Visto da me, cancelliere del giudice di circondario della comune di A... il presente originale di pignoramento, di cui mi è stata lasciata copia, oggi li 23 luglio mille ottocento ventitre.

Sott. H.... Cancelliere.

» Visto da noi aggiunto della comune di A.... il presente originale di pignoramento, del quale ci è stata lasciata copia; oggi li 13 luglio mille ottocento ventitre.

Sott. O.... aggiunto del Sindaco.

Tra il precetto preliminare e il pignoramento sono trascorsi, come si vede, più di dieci giorni, secondo richiede la legge.

§. III.

Delle trascrizioni del pignoramento degli stabili.

Indipendentemente dal registro, al quale sono assoggettati tutti gli atti, per comprovare la loro data sotto pena di nullità deve essere trascritto un processo verbale del pignoramento, cui si parla, su di un registro tenuto a questo effetto nell' ufficio della conservazione delle ipoteche, stabilito nel circondario ove i beni sono stabiliti. *Art.* 762.

Se gli stabili pignorati sono situati in differenti circondarj, la trascrizione del processo verbale si fa per ogni articolo nell' uffizio del circondario, ove è situato. *Ibid.*

Nell' istante che l' atto di pignoramento è presentato all' uffizio delle ipoteche, se il conservatore non ha il tempo di trascriverlo, sull' originale dell' atto fa menzione dell' ora, del giorno, del mese, dell' anno della presentazione. Questo originale gli è lasciato per non esserne ritirato che dopo effettuata la trascrizione. In caso di concorrenza di più pignoramenti sullo stabile medesimo si dovrà trascrivere il primo, che gli sarà presentato. *Art.* 763.

In conseguenza uno stabile non è soggetto che ad un solo pignoramento: e trovandosene uno fatto il conservatore delle ipoteche ricusa di trascrivere gli ulteriori. Egli nota il suo rifiuto nel margine dell'originale del pignoramento ultimo, enunciando, 1. la data del precedente; 2. il nome, cognome, professione, domicilio del pignorante e del pignorato, 3. il tribunale che deve giudicare; il nome del patrocinatore del pignorante; la data della trascrizione del precedente pignoramento fatta nello stesso uffizio delle ipoteche. *Art.* 764.

Avvisato in questa maniera del creditore che ha fatto il secondo pignoramento, non può proseguirlo

nè deve far altro che occuparsi alla conservazione de' suoi diritti sul prezzo della vendita.

Se il secondo pignoramento presentato fosse più ampio del primo, il rifiuto del conservatore delle ipoteche si estenderebbe sugli oggetti compresi nel precedente, e passerebbe al registro il secondo, per gli oggetti nuovi che conterrebbe.

Tra qual termine un pignoramento di stabili deve esser trascritto nell' uffizio delle ipoteche? La legge nol dice; in guisa che questo termine dipende dall' attività che usa il creditore nella sua precedura. Nulla di meno, dopo tre anni che son cessate le procedure, a contare dal giorno della denunzia alla parte pignorata, siamo di avviso che il pignoramento sarebbe perento, come tutte le altre procedure dirette avanti un tribunale. Per lo passato il pignoramento di uno stabile non poteva più perimersi quando vi era stato stabilito il commissario a' pignoramenti reali; perchè allora il debitore era spropriato. Oggi il pignorato non è che un sequestratario giudiziario, a contare dal giorno della denunzia: nulla però impedisce che le procedure dal pignoramento, fino alla spropriazione, non possano estinguersi per effetto della perenzione di cui si parla nelle LL. di Proc. lib. III. tit. XXI.

Del resto sia qualunque la dilazione dopo la quale un pignoramento è stato presentato al conservatore delle ipoteche, bisogna ancora farlo trascrivere su di un altro registro tenuto a questo effetto nell' istessa conservazione delle ipoteche, in cui si deve far la vendita dello stabile pignorato. Questo ultimo registro dovrà essere effettuato, sotto pena di nullità, tra i quindici giorni susseguenti alla trascrizione, coll' aumento di un giorno per ogni 15 miglia di distanza tral luogo ove sono situati gli stabili pignorati, e la residenza del tribunale.

Il luogo della situazione dello stabile, quando le sue varie parti si trovano in varie comuni, pel cal-

Digitized by Google

colo della distanza di cui si tratta, è quello delle fabbriche; e se non ve ne ha, è quello in cui è situata la parte che rende un fruttato maggiore, secondo la matrice del ruolo della imposizione fondiaria.

Il Conservatore sull'originale del suo atto fa menzione del giorno in cui ha effettuato la trascrizione, affinchè il pignorante abbia in mano la prova di aver adempiuto a questa formalità.

Non si riceverebbe, per esser trascritto un pignoramento, a basso del quale vi sarebbe un rifiuto del Conservatore delle ipoteche. Se questo rifiuto però non riguardasse che una parte de' beni compresi in quel pignoramento, sarebbero trascritti gli oggetti, a riguardo de' quali sarebbe stato trascritto nell' uffizio delle ipoteche.

Modello della menzione della trascrizione sull' originale dell' atto.

Il processo verbale del pignoramento si deve trascrivere interamente sul registro del conservatore delle ipoteche, nel cui circondario è situato l'oggetto pignorato: però deve far menzione della presentazione che gli è fatta di questo processo verbale sull' originale, e in questi termini.

» Presentata all' uffizio della conservazione delle ipoteche in A.... il giorno 14. luglio mille ottocento 23., alle dieci della mattina.»

Sott. I.... Conservatore.

Se non vi è stato precedente pignoramento trascritto del medesimo oggetto, il Conservatore delle ipoteche attesta la trascrizione del processo verbale di pignoramento nel margine dell' originale di questo, in tali termini.

» Trascritto sul registro de' pignoramenti degli stabili nell' uffizio delle ipoteche di A.... vol....

fol. . . . . il presente processo verbale di pignoramento, il giorno 14. luglio mille ottocento 23.

Sott. I. . . . Conservatore.

Se vi è stato un pignoramento antecedentemente trascritto, il Conservatore delle ipoteche attesta il suo rifiuto nel margine del secondo, in questi termini.

» Il presente processo verbale non è stato registrato nell' uffizio della conservazione delle ipoteche in A. . . . . a causa di un precedente pignoramento fatto su' medesimi beni del sig. D. . . . . mercatante di carta, domiciliato in M. . . . provincia di S. . . . strada . . . n. . . . ad istanza del sig. Stefano M. . . . proprietario, domiciliato in N. . . . strada . . n. . . . e per atto di A. . . . usciere, in data del giorno 12 luglio, mille ottocento ventitre. Questo primo pignoramento è stato presentato in questo uffizio delle ipoteche, in data del giorno 14. dello stesso mese, a dieci ore della mattina: ed è stato trascritto nel registro . . . , fol. . . . Vi è detto che quel pignoramento è portato al tribunale Civile, residente in A. . . . . ove il pignorante ha costituito il sig. N. . . . . domiciliato strada, . . n. . . . per suo patrocinatore. Fatto in A. . . . oggi venti luglio, mille ottocento ventitre.

Sott. I. . . . Conservatore.

Se uno de' pignoramenti presentati posteriormente fosse più ampio del primo, sarebbe trascritto per gli oggetti eccedenti; e il rifiuto non caderebbe che su quelli già pignorati: ciò che sarebbe espresso in margine del secondo processo verbale del pignoramento, in questi termini.

» Il prescritto pignoramento non è stato trascritto nell' ufficio delle ipoteche in A. . . . nella data del-

la sua presentazione sul registro 3, foglio 19, se non per ciò che concerne il giardino situato in A. . . . . contrada . . . . Riguardo alla casa . . . . il detto pignoramento non è stato accettato, a causa di un altro precedente fatto su' medesimi oggetti del sig. D. . . . . ec. »

Il dippiù del rifiuto si enuncia come nell' esempio precedente.

§. IV.

Della denuncia del pignoramento degli stabili.

In seguela del processo verbale del pignoramento degli stabili, si deve adempire ad un' altra formalità essenziale, ed è quella della denuncia al debitore pignorato. Questa dovrà esser fatta, sotto pena di nullità, nel termine di un mese dalla registrazione nella conservazione delle ipoteche, colla giunta di un giorno per ogni 15 miglia di distanza tra il domicilio del pignorato e la situazione de' beni. A tal effetto si copia il processo verbale interamente, colle due menzioni della trascrizione apposta nel margine, e poscia si dirige l' atto della denuncia.

O che l' usciere, notificando questa denuncia, abbia parlato o no al debitore, o ad alcun altro per esso, l' originale dell' atto non dovrà meno esser vistato tralle 24 ore sotto pena di nullità, dal sindaco o dall' aggiunto della comune, nella quale il debitore ha il suo domicilio. *Art.* 765.

Quest' atto di denuncia deve indicare il giorno in cui si farà la prima pubblicazione, della quale si parlerà tra poco.

Se in ragione della situazione de' diversi oggetti messi sotto la mano della giustizia il pignoramento è stato trascritto ne' diversi uffizj delle ipoteche, come si è spiegato nel §. precedente, la denuncia sarà suscet-

tibile dello stesso numero di registrazione negli uffizj medesimi: allora l'aumento del termine di otto giorni sarà calcolato separatamente per ogni ufficio, in ragione della distanza.

Per esempio. Una porzione de' beni pignorati è situata nel circondario, il cui ufficio delle ipoteche è lontano 15 miglia dal domicilio del pignorato: la denuncia sarà registrata in cotesto ufficio nel termine di otto giorni con un altro di aumento. Un' altra porzione de' beni pignorati si trova in un circondario, il cui officio delle ipoteche è situato a 30 miglia di distanza dal domicilio del pignorato; la stessa denuncia sarà registrata in quest' altro ufficio nel termine di otto giorni più due giorni di aumento.

Questi dettagli sono tantoppiù necessarj, in quanto che le formalità della denuncia sono prescritte sotto pena di nullità del pignoramento. *Art.* 801.

Modello di denuncia d' un pignoramento di stabili.

L' usciere copia il processo verbale del pignoramento col visto e colle menzioni delle trascrizioni fatte nell' ufficio delle ipoteche e dopo dirige il suo atto di denuncia così ...

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno undici giugno, ad istanza del sig. Stefano N. . . . proprietario, domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . . il quale ha eletto il suo domicilio in A. . . . provincia di S. . . . in casa del sig. L. . . . patrocinatore nel tribunale del circondario della stessa città, ove dimora, strada . . . num. . . .

» Io Francesco G. . . . usciere nel tribunale Civile del circondario M. . . . come da Real decreto ivi domiciliato, strada . . . n. . . .

» Ho notificato, e denunziato, e con queste presenti ho dato copia al sig. Benedetto D. . . . mercante di carta, domiciliato in M. . . . strada . . . n. . .

parlando ad una giovine, che mi ha detto essere sua domestica,

» D' un processo verbale in data del dì otto dicembre ultimo, contenente un pignoramento di stabili sul detto sig. Benedetto D..... ad istanza del sig. Stefano M. . . . d' una casa e sue dipendenze, sita in A. . . . strada . . . n. . . . appartenente al detto sig. Benedetto D. . . .

» Il detto processo verbale fu trascritto nell' uffizio delle ipoteche di A. . . . nel giorno dieci dicembre ultimo, e registrato nell' istesso uffizio il giorno ventidue dello stesso mese, come risulta dalle menzioni delle dette trascrizioni, la cui copia è egualmente notificata colle presenti.

Ed affinchè il detto sig. Benedetto D. ... non ignori nulla, gli ho dichiarato, che si procederà nel giorno diciotto del prossimo giugno, ad ora di mezzo giorno, alla prima pubblicazione del quaderno dell'atto di vendita che a questo effetto sarà messo nella cancelleria del tribunale, per passarsi alla vendita sulla spropriazione forzata della detta casa, e dipendenze al maggiore offerente ed ultimo oblatore, all' udienza della terza camera del detto tribunale A. . . . . intimandogli in conseguenza, d' intervenire nel detto luogo ed ora alla detta pubblicazione e alle altre susseguenti, alle quali si procederà tanto in assenza che in presenza; ed al detto sig. Benedetto D. . . . . nel suo domicilio, parlando come sopra, ho lasciato copia collazionata, e firmata sì del detto processo verbale del pignoramento, e delle menzioni di trascrizioni apposte al margine, che del presente originale, il cui costo è il segu. . . .

Sott. G. . . . Usciere.

L' originale di questa denuncia dovrà esser vistato tra ventiquattro ore dal sindaco del domicilio del pignorato, in questi termini.

» Visto da noi, sottoscritto sindaco della città di M.... l'originale del presente atto, il giorno dodici giugno, mille ottocento ventitre.

Sott. Q. ... Sindaco.

Nei quindici giorni dalla denuncia, oltre un giorno per ogni 15 miglia di distanza tral domicilio del pignorato, e l'ufficio della conservazione delle ipoteche, l'originale della detta denuncia dovrà eziandio essere registrato nell'ufficio delle ipoteche della situazione dell'immobile pignorato. La menzione di questo registro si fa in margine della trascrizione del pignoramento degli stabili, sul registro in cui è stata trascritta: e questa menzione è verificata all'attore nel margine dell'originale della denuncia, in questi termini.

La prima denuncia è stata registrata nell'ufficio delle ipoteche di A. . . . e si è fatta menzione del detto registro nel margine della trascrizione del pignoramento di cui si tratta, sul registro destinato a tal uopo, vol. ... fol. ... in A. ... questo ... luglio mille ottocento ventitre.

Sott. I. ... Conservatore.

§. V.

Degli annunzj e degli affissi pubblici.

Perchè è interessante per tutte le parti che l'immobile pignorato sia venduto vantaggiosamente, la legge ha voluto che si adoperino tutti i mezzi, per aumentare il concorso degli oblatori. Il primo è di prevenire il pubblico con annunzj esposti nell'uditorio, e inseriti ne' giornali, come si spiegherà.

L'articolo 778. del rito Civile ordina, che una vendita giudiziale sia annunciata per mezzo di pub-

blici affissi, i quali dovranno contenere:

1. La data del pignoramento, e de' registri di esso.

2. Il nome, il cognome, la professione e il domicilio sì del pignorante che del pignorato, e del patrocinatore del pignorante.

3. I nomi del circondario, della comune, e della strada ove è situato lo stabile pignorato se consiste in una casa.

Trattandosi di beni rustici, l' affisso dovrà contenere la loro sommaria indicazione, i nomi delle comuni e de' circondarj ove son situate le varie parti de' medesimi.

Ogni articolo contiene solamente la natura e la quantità de' predj, come anche i nomi de' loro coltivatori.

Se molte porzioni degli stabili pignorati, benchè situate nella stessa comune, son coltivate da parecchie persone diverse, bisogna farne tanti articoli, quante coltivazioni separate vi sono.

4. Lo stesso affisso indica il giorno in cui deve farsi la prima licitazione, della quale si parlerà nel decorso.

5. Il nome e il cognome de' sindaci, degli eletti, de' cancellieri, de' giudici di circondarj a' quali saranno state lasciate le copie del processo verbale del pignoramento, dovranno esservi menzionati.

L' affisso composto, come si è detto, dovrà pure per diligenza del pignorante essere inserito in quel giornale, ch' è destinato a ricevere questa sorta di annunzj, ed è stampato nel luogo ove risiede il tribunale, avanti al quale si procede al pignoramento. *Art.* 778.

Se non vi ha di questi giornali, dovrà essere inserito in uno di quelli che si stampano nella provincia. Se non se ne stampano nè ove risiede il tribunale, nè in provincia, l' attore è dispensato dell' annunzio prescritto dal detto articolo.

La legge richiede eziandio che l'estratto del pignoramento sia reso pubblico con affissi stampati. *Art.* 779.

Modello degli affissi.

CASA DA VENDERSI PER ESPROPRIAZIONE FORZATA.

» Questa casa è situata in A. . . . . provincia di S. . . . strada . . . n. . . . ed è affittata al signor C . . . locandiere.

» Il pignoramento è stato fatto a danno del sig. Benedetto D. . . mercadante di carta, domiciliato in M. . . . provincia . . . . strada . . . . num . . . . con processo verbale di A. . . . usciere, nel giorno nove dello scorso dicembre; registrato . . . . ad istanza del sig. Stefano M. . . . proprietario, domiciliato in P. . . . . strada . . . num. . . .

» Una copia dell'atto del pignoramento è stata rimessa al cancelliere del giudice Regio del primo circondario della città di A. . . . e un'altra copia al sig. O. . . . aggiunto del sindaco della stessa città.

» Questo pignoramento è stato trascritto nell'ufficio della conservazione delle ipoteche in A. . . . . il giorno dieci del presente mese di giugno, registrato . . .

» La prima pubblicazione sarà fatta nell'udienza della prima camera del medesimo tribunale, il giorno diciotto del prossimo giugno.

» Il sig. N. . . . . patrocinatore, domiciliato in A. . . . strada . . n. . . è incaricato a procedere pel pignorante. »

Riguardo al numero degli affissi, ed a' luoghi ove si debbono apporre, si dovrà seguire quel che vien ordinato dal medesimo articolo, il quale vuole, che questi affissi stampati sieno apposti:

1. Alla porta del domicilio della parte pignorata.

2. Alla porta principale degli edifizj pignorati, quando vi ha delle fabbriche negli oggetti messi sotto la mano della giustizia.

3. Alla porta principale della comune, ov' è domiciliata la persona pignorata.

4. Alla piazza principale della comune, ove son situati i beni: di sorta che, nel caso che si trovassero in più comuni, bisognerebbe apporre degli affissi in ognuna delle piazze principali delle stesse comuni.

5. Alla piazza principale della comune in cui risiede il tribunale avanti al quale si fa la procedura.

6. Al principal mercato delle comuni già dette. Se in esse non vi ha mercato, si affiggono a due mercati più vicini.

7. Alla porta dell' udienza del giudice di circondario del luogo, ove son situate le fabbriche de' beni pignorati: e se non vi ha delle fabbriche, alla porta dell' uditorio della giustizia di circondario, ove si trova situata la maggior parte degli oggetti oppignorati.

8. Alla porta esterna del tribunale del domicilio del pignorato.

9. Alla porta esterna del tribunale della situazione de' beni.

10. Finalmente alla porta esterna del tribunale ove si procede alla vendita.

Perchè l' intenzione della legge consiste nel dare alla vendita la maggior pubblicità, si comprende che le difficoltà le quali si presenteranno sull' apposizione degli affissi, debbono sempre interpretarsi in favore del maggior numero degli affissi medesimi. È questo uno de' casi in cui l' abbondare, lungi dal divenir vizioso, diviene anche utile.

Per verificare che gli affissi si sono apposti ne' luoghi destinati, un usciere, senze assistenza di testimonj, dirige un processo verbale di apposizione, nel quale è annesso un esemplare stampato dell' affisso. Questo atto di usciere basta semplicemente ad attestare di essersi eseguita questa apposizione ne' luoghi

destinati dalla legge. Non bisogna specificare questi luoghi; come anche su gli esemplari degli affissi apposti non si mette la copia del processo verbale della loro affissione. *Art.* 781.

La legge sempre intenta a diminuire le spese, proibisce che gli originali dell' affissi, e del processo verbale di affissione formino, sotto verun pretesto, l'oggetto di una spedizione, *art.* 782, vale a dire, proibisce di scrivere in carattere originale o di prima copia tanto l' affisso che l' usciere deve stendere per farlo stampare quanto il suo processo verbale di affissione.

Modello del processo verbale dell' apposizione degli affissi.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno tredici di giugno, ad istanza del sig. M. . . . proprietario, domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . . il quale ha scelto il suo domicilio in A. . . . in casa del sig. Giovanni L. . . . suo patrocinatore, ivi domiciliato, strada . . . num. . . . io Giuseppe A. . . . usciere addetto el tribunale civile di A. . . . come da Real decreto, provincia di S. . . . ivi domiciliato, strada . . . num. . . . dichiaro che l' affisso annesso alla presente, dopo di essere stato da me sottoscritto, è stato apposto ai diferenti luoghi indicati dalla legge in mia presenza, oggi, da Michele V. . . . ufficiale a ciò destinato, e domiciliato in A. . . . strada . . . num. . . .

» Di questa prima apposizione di affisso ho fatto il presente processo verbale, il cui originale è stato vidimato dal sig. sindaco della comune di A. . . . »

L' importo è il seguente . . .

Sott. A. . . . Usciere.

» Visto da noi sindaco della comune di A... il presente originale, il giorno tredici giugno mille ottocento ventitre.

Sott. R.... Sindaco.

A questo processo verbale dovrà essere unito un esemplare dell' affisso, a piè del quale l' usciere fa la menzione seguente.

» Il presente esemplare di affisso, per la vendita della casa, di cui esso si parla, è stato annesso al processo verbale da me steso oggi tredici giugno mille ottocento ventitre, per verificare la prima apposizione de' detti affissi nel circondario del tribunale civile di A....

» Fatto in A.... il detto giorno ed anno. »

Il costo è il seguente...

Sott. A.... Usciere.

Come la legge vuole, che sieno apposti degli affissi nel luogo del domicilio del pignorato, è d' uopo che un usciere, il quale abbia il diritto d' istrumentare in M...., stenda un simile processo verbale: e quando sarà a queste parole, *dichiaro che questo affisso* ec. proseguirà in questi termini.

» Dichiaro che l' affisso annesso al presente atto è stato in mia presenza affisso oggi da Nicola S... ufficiale a ciò destinato, e domiciliato in M...., strada... num.... ne' differenti luoghi indicati dalla legge, a motivo del domicilio del sig. Benedetto D.... mercadante di carta nella detta comune, strada... num....

» Dell' apposizione de' detti affissi ho steso il presente processo verbale, il cui originale è stato vistato dal sig. sindaco di M....

Il costo è il seguente..,

Sott. G.... Usciere.

» Visto da noi sindaco della comune di M. . . . il presente originale, il giorno diciannove giugno mille ottocento ventitre.

Sott. Q. . . . Sindaco.

A questo processo verbale dovrà essere unito un esemplare dell' affisso, a piè del quale l' usciere farà menzione, che il detto esemplare è stato annesso al suo processo verbale, come si è detto più sopra.

L' originale di questo processo verbale dovrà esser vidimato dal sindaco di ogni comune, nella quale si apporrà l' affisso della vendita. Questo stesso processo, colla copia dell' affisso, sarà notificato al debitore pignorato con atto di usciere dato alla persona, o al domicilio. *Art.* 783.

Modello di notificazione del processo verbale di apposizione degli affissi.

L' usciere primieramente trascrive l' affisso, indi il processo verbale di apposizione ad A. . . . e quello di apposizione a M. . . . indi dirige il suo atto nel modo seguente.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno diciannove giugno, ad istanza del sign. Stefano M. . . . proprietario in N. . . . strada . . . num. . . . il quale ha eletto il suo domicilio in A. . . . in casa del sig. Giovanni L. . . . suo patrocinatore, ivi domiciliato, strada . . . num. . . . io Francesco C. usciere presso il tribunale civile di M. . . . provincia di S. . . . come da Real decreto ivi domiciliato, strada . . . n. . . . ho notificato e dato copia al sig. Benedetto D. . . . mercadante di carta, domiciliato in A. . . . strada . . . num. . . . parlando nel suo domicilio ad una donna, che mi ha detto essere sua sposa, 1. di un affisso la cui copia è qui sopra trascritta: 2. di un atto parimente qui sopra trascritto, fatto da G. . . . usciere,

in data del giorno tredici del presente mese, e contenente il presente verbale della prima apposizione del detto affisso nel circondario del tribunale civile di A.... ne' luoghi indicati dalla legge, per ragione della situazione dell' oggetto pignorato, e del tribunale in cui è stata fatta la procedura: 3. di un altro atto di me usciere, in data del giorno diecinnove del presente mese, il quale comprova che la prima apposizione del detto affisso è stata fatta nella comune di M.... ne' luoghi disegnati dalla legge, per ragione del domicilio della parte pignorata.

» In conseguenza ho lasciato copia collazionata, e firmata, del detto affisso; de' detti processi verbali, e della presente notificazione al detto sig. D.... nel di lui domicilio, parlando come sopra.

Il costo è il seguente...

Sott. G.... Usciere.

Quanto concerne gli affissi, la loro apposizione, i luoghi ove debbono essere apposti, è prescritto sotto pena di nullità: *Art.* 801.

Allorchè su di uno stabile pignorato vi ha delle iscrizioni ipotecarie prese da creditori diversi dal pignorante, questi deve prevenirli della sua procedura. A tal uopo fa notificare a ciascuno un esemplare stampato dell' affisso; ciò che si esegue da un usciere, che mette copia del suo atto di denuncia a basso dell' esemplare che lascia nel domicilio eletto nelle rispettive iscrizioni. *Articolo* 784.

Quesa notificazione deve precedere almeno di otto giorni franchi la prima pubblicazione, di cui si parlerà tra poco. A questo termine di otto giorni si aggiunge un giorno per ogni 15 miglia di distanza tra il domicilio eletto nella iscrizione, e il tribunale in cui si fa la vendita. *Ibid.*

La notificazione fatta a' creditori inscritti deve essere registrata nel medesimo ufficio delle ipoteche,

in margine del pignoramento che vi è stato trascritto. *Art.* 785.

Dal giorno che la notificazione fatta a' creditori è stata registrata nell' ufficio delle ipoteche, eglino son divenuti parti nella istanza, e il pignoramento non può esser più cancellato senza il loro consentimento, o senza una sentenza pronunciata contro di essi. *Ibid.*

Da ciò segue necessariamente, che l'attore prima di questo registro è libero di rinunciare al suo pignoramento in virtù di accomodo fatto col debitore. Ma tosto che le denuncia delle procedure è stata notata sul registro delle ipoteche non vi può essere più accomodo col debitore, senza il concorso de' creditori inscritti.

Le formalità della denuncia a' creditori sono prescritte sotto pena di nullità. *Art.* 801.

Finalmente è da osservarsi il termine di giorni 15 dopo la pubblicazione degli affissi, l'inscrizione ne' fogli pubblici, e quindi si procederà all' incantó, ed all' aggiudicazione preparatoria. Qualora non si presentino l'altri oblatori il creditore istante sarà dichiarato aggiudicatario secondo la sua offerta *art.* 786.

Modello della denuncia a' creditori.

A piè d' un esemplare stampato dell' affisso, l' usciere dirige il suo atto di denuncia, in questi termini.

L'anno mille ottocento ventitre, il giorno sei giugno, ad istanza del sig. Stefano M.... proprietario; domiciliato in N.... il quale ha scelto il suo domicilio in casa del sig. Giovanni I.... suo patrocinatore nel tribunale civile di A.... ivi domiciliato, strada... num.... io Giuseppe A.... usciere presso il tribunale civile di A.... come da Real decreto provincia di S.... ivi domiciliato, strada... n....

» Ho sottoscritto e notificato in testa delle presenti, 1. al sig. S.... nel domicilio eletto colla sua

iscrizione in casa del sig. . . . nel detto domicilio, parlando a . . . 2. al sig. . . . (*tutti i creditori iscritti nello stato d' iscrizione levata nell' ufficio delle ipoteche, debbono ricevere questa notificazione*) l' affisso stampato indicativo della prima pubblicazione che avrà luogo nel giorno diciotto del mese presente, ad ora di mezzo giorno all' udienza della terza camera del tribunale di A. . . . per venirsi alla vendita sulla espropriazione forzata della casa disegnata nel detto affisso pignorata contro il sig. Benedetto D. . . . affinchè ogniuno de' creditori non l' ignori e si abbia a trovare, se gli sembra opportuno, alla detta pubblicazione, e alle altre susseguenti; dichiarando loro che vi sarà proceduto tanto in assenza che in presenza; ed ho lasciato loro nel domicilio, parlando come sopra, la copia collazionata, e sottoscritta sì del detto affisso, che dell' atto presente, *art.* 786.

L' importo è il seguente. . .

Sott. A. . . Usciere.

In margine della trascrizione che ha fatto il conservatore su i registri del pignoramento degli stabili, egli registrerà la notificazione dell' affisso fatto a' creditori iscritti; e dippiù certifica questo registro in margine dell' originale della notifica, con una menzione fatta in questi termini.

» Registrata la presente notifica conformemente all' articolo 785. delle LL. di procedura civile da me conservatore delle ipoteche sottoscritto, il . . . giugno mille ottocento ventitre.

Ciocchè si è esposto in questo XI. articolo è quello, che forma il materiale della spropriazione forzata relativa agli atti riguardanti gli uscieri; Ciocchè poi vien prescritto per l' aggiudicazione diffinitiva per gl' incidenti della suddetta procedura, e per la graduazione de' creditori, sì per non dilungarci, sì perchè la loro ritualità non tanto incumbe agli uscieri, è più age-

vole riscontrarla per averne un' idea, negli articoli 787 e seguenti delle LL. di procedura civile.

Sott. F.... Conservatore.

Art. XII.

Dell' arresto personale.

L' arresto personale è un atto col quale il creditore in certi casi fa mettere in prigione il suo debitore, per astringerlo a pagare. Quest' atto, quando si è nel diritto di esercitarlo, non impedisce le procedure per vie de' varj pignoramenti.

Nella procedura che concerne la carcerazione, è necessario il ministero degli uscieri, 1. Pel precetto preliminare; 2. Pel processo verbale di cattura. 3. Per l' atto di carcerazione; 4. Per le opposizioni alla scarcerazione del debitore.

§. I.

Del processo preliminare.

Ogni sorta di coazione, di cui abbiam parlato finora, non può essere esercitata se non in virtù di un titolo esecutorio; e deve esser preceduta da un precetto, affin di mettere il debitore in mora completa di pagare, ed avvertirlo sufficientemente del rigore che lo attende.

Sono eziandio più rigorose le formalità necessarie per esercitare un arresto personale. Questa coazione perciò non può mai aver luogo, a meno che non sia stata pronunciata da una sentenza; nè può esser messa in esecuzione se non un giorno dopo la notificazione col precetto del giudice, che l' ha ordinata. *Art.* 863.

L' importanza di questa notificazione non permette

di esser affidata al primo usciere richiesto. Secondo lo stesso articolo dovrà esser fatta da un usciere incumbenzato espressamente dalla sentenza che si dovrà eseguire.

Se questa sentenza non portasse la nomina dell' usciere, o se il debitore fosse andato a domiciliare in un luogo, ove l' usciere commesso dalla sentenza non ha diritto d' istrumentare, bisognerebbe far nominare un altro usciere dal presidente del tribunale civile, nel circondario del quale l' arresto personale si deve seguire. *Ibid.*

Il precetto fatto in tal modo colla notificazione della sentenza; deve contenere l' elezione del domicilio nella comune in cui risiede il tribunale, dal quale emana questa sentenza, se l' attore non vi ha il suo domicilio. *Ibid.*

L' effetto di questo precetto preliminare non dura che un anno: in guisa, che se dopo di essere stato notificato, è passato un anno senza di eseguirsi l' arresto personale, non vi si potrà procedere se non dopo un nuovo precetto fatto nelle medesime forme, e da un' usciere incaricato a questo effetto, come si è spiegato. Sarà d' uopo similmente che contenga la notificazione della sentenze, e l' elezione del domicilio. *Art.* 864.

Le formalità son richieste pel precetto, sotto pena di nullità di quest' atto; e in conseguenza, di tutto ciò che sarà per risultarne. Almeno questo è quel che conchiudiamo dalla disposizione dell' articolo 877, il quale dice in generale, che mancandosi di osservare le forme prescritte, può esser formata la domanda di nullità per la carcerazione.

Digitized by Google

L' usciere prima copia la sentenza, la quale pronunzia l'arresto personale; indi la domanda e la commessa, scritte a basso; finalmente dirige l'atto in questi termini.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno nove di giugno, ad istanza del signor Nicola D.... mercante chincaglierie, domiciliato in V.... provincia di R.... strada.... n.... il quale ha scelto il suo domicilio in N.... in casa del signor E... patrocinatore, domiciliato nella stessa città di N... strada... n.... io Michele D.... usciere nel tribunale civile residente in A.... come da Real decreto ivi domiciliato, strada... num.... commesso a questo effetto, per l'ordine del signor presidente, la cui copia è qui sopra, ho notificato al signor Angelo C. ... ricamatore stabilito in N.... e abitante attualmente nella città di A.... strada... num.... la sentenza ottenuta contro di esso dall'istante nel tribunale di commercio di N.... il giorno tre giugno scorso, e la cui copia è qui sopra.

» Nel medesimo tempo, in virtù della detta sentenza della medesima istanza, ho fatto precetto al detto signor C.... di pagare all' istante, o a me usciere, latore de' documenti, la somma di cento sessanta ducati alla quale è stato condannato in virtù della sentenza, anche con arresto personale, senza pregiudizio di altro che potrebbe dovere, diritti, azioni, interessi, spese di esecuzione.

» Avendo il signor C.... ricusato di pagare a norma del presente precetto, gli ho dichiarato che l'istante ricorrerebbe alle vie di diritto. Copia della detta sentenza, dell'istanza e dell'ordinanza qui sopra enunciate, come anche dell'atto presente collazionata, e sottoscritta è stata lasciata da me al detto signor C.... nella casa di sua abitazione in A.... e

disegnata qui sopra, parlando ad una donna, che mi ha detto essere sua cugina.

L'importo è come segue.

Sott. P.... Usciere.

§ II.

In qual tempo e in quali luoghi si può arrestare la persona del debitore.

È egli un principio che gli arresti in materia civile, del pari che ogni altro atto di giustizia non possono eseguirsi che in tempo di giorno; vale a dire, dal nascere fino al tramontare del sole. Affinchè non nasca dubbio a questo riguardo in siffatta procedura di rigore, la legge ha fatta una formale disposizioue relativa alla carcerazione. *Art.* 864.

Qui si applica l'articolo 1114 nel titolo delle *disposizioni generali*. Quivi si vede che il levare e il tramontar del sole sono fissati alle sei ore della mattina, ed alle sei della sera, dal primo ottobre, fino al giorno 31 di marzo; e che sono fissati alle quattro della mattina ed alle nove della sera, dal primo di aprile fino a' trenta di settembre.

Non è permesso del pari di eseguir l'arresto personale ne' giorni di festa legale, come le domeniche ed altri giorni, ne' quali son proibite le opere servili, la vigilia del S. Natale, e la settimana santa. *Art.* 864.

Un tale arresto sarebbe anche irregolare se fosse fatta negli edifizj consecrati al culto divino, in tempo degli esercizj religiosi, e ne' luoghi ove risiedono le autorità costituite nell'atto che vi esercitano le loro funzioni. *Ibid.*

Segue da ciò, che si può arrestare una persona in un tempio, quando non vi si fa alcun atto pubblico di religione; come altresì nel tribunale fintanto che

non vi si tiene udienza; e in una sala di assemblee di qualunque altra autorità, fintanto che la sessione non è aperta.

L'abitazione de' cittadini è un sacro asilo, la cui violazione non è permessa all' usciere in verun caso. Quindi è vietato di eseguire l'arresto personale contro un debitore in una casa particolare, anche nel suo proprio domicilio, purchè il presidente del tribunale civile della provincia non lo abbia ordinato formalmente: e allora il giudice di circondario destinato in persona deve trasferirsi nella casa, assistito dall' ufficiale incaricato dell' arresto. *Ibid.*

Non si possono violare le forme già dette, senza esporsi alla domanda di nullità della carcerazione. *Art.* 877.

Il debitore, contro cui è stato pronunciato l' arresto personale, si tiene occulto, fintanto che le persone alle quali accorda la sua confidenza, si occupano ad accomodare i di lui affari co' creditori.

In una simile circostanza, se il debitore è chiamato in testimonio, sia in materia civile, sia criminale, non è naturale che si esponga a perdere la sua libertà per gli altrui interessi. Allora, sull' istanza di chi vuol far sentire il debitore come testimonio, o dopo i motivi d' impedimento presentati dal debitore, gli è accordato un salvo condotto; vale a dire, una proizione fatta dalla giustizia di eseguir l' arresto personale contro un debitore chiamato in testimonio, allorchè va a deporre, o allorchè, intesa la sua disposizione, se ne ritorna.

La forma di un salvo condotto è quella di un' ordinanza resa da un giudice dietro un' istanza comunicata al ministero pubblico. trattandosi di una informazione, quest' ordinanza è rilasciata o dal presidente di un tribunale o gran corte civile, o dal presidente della gran corte criminale, secondo che il testimonio dovrà essere inteso, o dall' uno o dall' altro. In materia civile il presidente del tribunale o della gran

corte civile accorda il salvo-condotto, secondo che si fa l' informazione o in prima istanza, o in causa di appello. *Art.* 865.

In virtù del salvo-condotto, il debitore che lo porta come un passaporto, non può essere arrestato nel giorno prescritto a comparire per far la testimonianza, nè per tutto il tempo necessario a conferirsi nel luogo ove dovrà essere intesa la di lui deposizione, nè pel tempo necessario per ritornare nel luogo ove si era ritirato. *Ibid.*

Del resto perchè non possa insorgere alcuna difficoltà sul tempo consumato pel viaggio e pel ritorno, il salvo-condotto dovrà sempre esprimere il termine in cui produrrà il suo effetto. La fissazione della sua durata dipende dalla lontananza del testimonio, al quale è accordato. L' omissione di questa formalità renderebbe nullo il salvo condotto. L' ordinanza che pronuncia il salvo-condotto, deve far anche menzione delle conclusioni del procuratore regio. *Ibid.*

§. III.

Del processo verbale di arresto.

Il processo verbale d' arresto è un atto, mercè del quale un usciere attesta che il debitore è stato arrestato personalmente.

Quest' atto deve contenere un nuovo precetto di pagamento di ciò ch' è dovuto all' attore, colla dichiarazione, che in caso di rifiuto, si procederà alla carcerazione. Lo stesso atto stabilisce l' elezione di domicilio pel creditore nella comune ove il debitore dovrà esservi assistito da due testimonj. *Art.* 866.

Oltre le già dette formalità, pel processo verbale di cattura si dovranno osservar tutte le altre che sono richieste negli atti di citazione. *Ibid.*

Siccome l' usciere non può eseguire un arresto in certe ore e in certi luoghi vietati, sarà utile, per

evitar de' contrasti, che l'usciere dichiari nel suo processo verbale in qual luogo e in qual ora ha trovato il debitore.

La legge dichiara le qualità che debbono avere i commessi assistenti al processo verbale di arresto: perciò si deve applicare in questo luogo quel ch'ella decide relativamente a' testimonj, da' quali è accompagnato un usciere nel fare un pignoramento di mobili. Essi debbono essere del regno, maggiori, non parenti, nè affini, nè domestici delle parti o dell'usciere, fino al grado di cugino germano inclusivamente: i loro nomi, cognomi, professioni e domicilj debbono esservi enunciati; e sono in obbligo di sottoscrivere l'originale, e la copia del processo verbale.

In caso che si facci una violente resistenza all'usciere, questi è autorizzato a lasciar delle guardie alle porte, per impedir l'evasione; e richiedere la forza armata affin di ajutarla nella esecuzione. Inoltre il debitore sarà processato criminalmente, in conformità delle disposizioni delle LL. penali. *Art.* 808.

Queste circostanze diverse dovranno esser menzionate nel processo verbale di arresto. Se il debitore crede di avere delle ragioni valevoli a opporre, e domanda di esser sentito prima di esser condotto in arresto; immediatamente è portato dall'usciere avanti al presidente del tribunale civile, nel cui circondario si fa la cattura, e nel delle udienze del tribunale. Se poi l'arresto è seguito fuori del tempo di udienze, il debitore è condotto in casa del presidente. In ogni caso, il magistrato pronuncia sulla difficoltà per via di sommaria esposizione. *Art.* 869.

Sia qualunque il risultato dell'ordinanza del presidente, questa sarà scritta nel processo verbale dell'usciere, ed eseguita immediatamente. *Art.* 780.

Tutte le formalità del processo verbale di cattura sono ordinate sotto pena di nullità. *Art.* 877.

Se il debitore non fa istanza di esser sentito; o se dopo di essere stato sentito, il presidente ordina che

sì del processo verbale della cattura, che dell' atto della carcerazione. Dippiù deve realmente consegnare tralle mani del carceriere la somma di ducati tre necessaria agli alimenti del debitore, almeno pel primo mese della detenzione. Senza di tal consegna non sarà regolare la carcerazione: e il carceriere ricuserà di ritenere il debitore. *Art.* 872.

Le forme prescritte per la carcerazione e per l' atto di registro sono necessarie, sotto pena di nullità. *Articolo* 877.

Modello del processo verbale dell' arresto personale e dell' atto di registro della carcerazione.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno undici giugno, in virtù di una sentenza pronunciata dal tribunale di commercio residente in N.... nel giorno tre maggio scorso, registrata ... debitamente notificata, e ad istanza del sig. Nicola D.... mercatante chincagliere, domiciliato in V.... strada ... n.... il quale ha eletto il suo domicilio in A.... in casa del signor G.... patrocinatore, ivi domiciliato, strada.... num.... io Marco P.... usciere presso il tribunale civile di A.... come da Real decreto, ivi domiciliato, strada ... n.... commesso dell' ordinanza del signor presidente del tribunale addetto, in data di questo giorno; assistito da due testimonj quì appresso nominati ho fatto iterato precetto al signor Antonio D.... mercatante tapezziere domiciliato in N.... strada ... n.... e presentemente in A...., strada ... num.... parlando alla dilui persona trovata in A.... sulla piazza di .... di pagare immantinente all' istante, o per esso a me, latore de' documenti, la somma di 160 ducati, cui è stato condannato, anche coll' arresto personale e in virtù della detta sentenza, senza pregiudizio di tutto quel che può dovere, ragioni, azioni, interessi, e spese di esecuzione.

» Il detto sig.... avendo ricusato di pagare, gli ho dichiarato che io procedeva all'arresto personale in virtù della detta sentenza; e gli ho intimato di seguirmi nella prigione del tribunale civile di A. ... ove l'ho condotto, assistito da' detti testimonj, ed ove l'ho consegnato sotto la custodia di Pietro N.... carceriere. Nel medesimo tempo ho rimesso al detto carceriere la somma di ducati.... pel pagamento anticipato degli alimenti del detto sig. C.... pel primo mese della dilui detenzione.

» Tutto ciò è seguito in presenza di Paolo P. ... napolitano, mercatante di panni, domiciliato in A.... strada ... num.... e di Giacomo F.... napolitano, giornaliere, domiciliato in A. ... strada ... Questi due testimonj, che non sono nè parenti, nè affini, nè domestici sì delle parti, che di me usciere, hanno sottoscritto con me tanto l'originale quanto la copia del presente processo verbale; la qual copia collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata al detto sig. C.... parlandogli personalmente.

Il costo è come segue ...

Sott. B.... F.... testimonj. P.... Usciere.

Segnita la consegna del detenuto, il carceriere stende sul registro l'atto della carcerazione, come segue.

» Nel giorno undici giugno mille ottocento ventitre all'una e mezzo dopo mezzo giorno.

» In virtù di una sentenza riportata nel tribunale di commercio residente in N.... nel giorno tre maggio, registrata ... dal signor Nicola D.... mercatante chincagliere, domiciliato in V.... strada ... num...., il quale ha eletto il domicilio nella città di A.... in casa del signor M. G.... patrocinatore, domiciliato strada ... num. ...

» Il signor Antonio C.... mercatante tapezziere, stabilito in N.... strada... num.... ed oggi ritro-

vato in A.... è stato arrestato personalmente e condotto nella prigione del tribunale civile di A.... con processo verbale di erresto steso oggi da Marco P.... usciere delle udienze presso il tribunale di A.... il quale ha presentata la detta sentenza in buona forma; e per suo discarico ha richiesto che da me sottoscritto Pietro N.... carceriere, fosse notato l'atto della carcerazione sul registro a ciò destinato.

» A tal effetto il detto P.... usciere, ha consegnato nelle mie mani la somma di ducati... per pagare anticipatamente gli alimenti del detto signor C.... per un mese.

» In fede di che è stato diretto il presente atto di carcerazione, e n'è stata lasciata copia con quella del processo verbale di cattura sopra menzionata al detto signor C... parlandogli personalmente.

» Il presente atto è stato sottoscritto tanto sull'originale che sulla copia da P.... usciere, e da me carceriere. »

Sott. P.... Usciere N.... Carceriere.

§. IV.

Delle opposizioni alla scarcerazione del debitore (raccomandazione, émpara).

Dopo di ciò la sentenza è trascritta su di un altro registro.

Si chiama *raccomandazione* o *empara* quell'atto, mediante il quale un creditore, munito di una sentenza che pronuncia l'arresto personale contro il suo debitore già carcerato, dichiara che intende ritenerlo in prigione, per essere soddisfatto del suo credito.

Secondo l'articolo 875 ogni creditore che ha il diritto di fare arrestare il suo debitore, il quale si trova già detenuto, può opporsi alla di lui scarcerazione. O che sia stato arrestato per debiti, o per de-

Digitized by Google

litti, la raccomandazione ha il medesimo effetto. Il debitore resterà in prigione finchè avrà ottenuto la sua liberazione dal raccomandante. Invano avrebbe pagato il creditore che lo ha fatto arrestare, invano avrebbe purgato il delitto pel quale è stato arrestato: non può essergli restituita la sua libertà, fintanto che sussiste la raccomandazione.

Se oltre il creditore che ha fatto carcerare il debitore, parecchi altri hanno ottenuto contro di lui l'arresto personale, può ognuno di essi raccomandare separatamente. In tal caso non potrà esser rimesso in libertà, se non dopo di aver pagato il creditore che lo ha fatto arrestare, ed eziandio tutti i creditori opponenti.

Perchè la raccomandazione è una vera esecuzione dell'arresto; è necessario che sia eseguita con tutte le forme prescritte per la carcerazione. Deriva da ciò che la raccomandazione deve esser preceduta, almeno per un giorno franco, da un precetto preliminare, colla significazione di una sentenza che pronuncia l'arresto personale.

Similmente questa notificazione non può esser fatta che da un usciere commesso a questo effetto come si è detto più sopra; e dovrà contenere l'elezione di domicilio ne' luoghi, ove risiede il tribunale che ha pronunciata una tal sentenza; se il creditore ha altrove il suo domicilio.

Dopo siffatto preliminare, purchè non sia scorso nè meno di un giorno franco, nè più di un anno, si procede alla raccomandazione, per la quale si osservano le stesse forme che nel processo verbale di carcerazione. L'usciere si conferisce nella prigione in cui si trova il carcerato, che gli è presentato dal carceriere: gli fa un iterato precetto di pagare quel che deve al raccomandante; e dietro il rifiuto del debitore di soddisfare in quel punto, col medesimo atto annuncia che il carcerato e 'l raccomandato, e che il creditore ha eletto il suo domicilio nella comune ove

è situata la prigione, se mai non sia domiciliato colà. *Articolo* 876.

Oltre dell' atto della raccomandazione, è notato l'atto della carcerazione sul registro del carceriere, sottoscritto dall' usciere.

Similmente la sentenza, in virtù della quale è stato raccomandato il detenuto, è trascritta sul registro destinato a quest' uso dal carceriere, al quale l' usciere è tenuto di presentarla: in caso contrario la raccomandazione non sarebbe ricevuta.

Benchè per formare questa opposizione sia d' uopo seguire le stesse formalità della carcerazione; ciò non ostante l' usciere è disobbligato di farsi assistere da due testimonj; come pure non è obbligato di depositare alcuna somma per gli alimenti, qualora n' è stato provveduto dal creditore che fece eseguire l' arresto. *Ibid.*

In conseguenza di questa disposizione è stato deciso, che il creditore, il quale ha fatto carcerare il debitore, non può ritirare nè tutto nè parte della somma depositata per gli alimenti, sotto pretesto della raccomandazione sopravvenuta. *Articolo* 872.

Nulla di meno al creditore che ha fatto l' arresto, è accordata l' azione contro il raccomandante, per costringerlo a contribuire per egual porzione agli alimenti pel detenuto. La domanda è portata avanti al tribunale civile del luogo, in cui è situata la prigione. *Art.* 876.

Sieno qualunque i motivi che han fatto pronunciare la nullità della carcerazione, ciò non ostante questa nullità non ferisce le raccomandazioni che han potuto aver luogo, quando sieno state fatte nelle forme prescritte. La legge formalmente ha ordinate questa disposizione. *Art.* 879. Gli atti della raccomandazione sono stati considerati come aventi tutti i caratteri e tutta la forza del processo verbale della stessa carcerazione; e per tal motivo sono stati assoggettati alle stesse formalità. Quindi una raccomandazione è un vero e

nuovo processo verbale di cattura indipendente dal primo, che produce gli stessi effetti in cui è necessaria l' osservanza delle stesse forme, sotto le stesse pene di nullità.

Modello del processo verbale di raccomandazione.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno ventidue giugno, in virtù di una sentenza pronunciata dal tribunale civile, residente in B.... nel giorno diciannove dicembre scorso, registrata ... debitamente notificata e in forma esecutoria, e ad istanza del signor Sebastiano A.... orologiaro, domiciliato in B.... strada.... num.... il quale ha eletto il domicilio nella città di A.... in mia casa qui appresso designata: io Stefano T.... usciere presso il tribunale civile di A...., come da Real decreto, ho fatto iterato precetto al signor Antonio C.... mercatante tapezziere, domiciliato in N.... strada.... num.... attualmente detenuto nella prigione del tribunale civile di A.... parlando alla di lui persona, essendomi recato a posta al carcere, a pagare immantinente all' attore, o per esso a me latore de' documenti, la somma di cento trenta ducati, cui è stato condannato colla sentenza sopra enunciata, anche con arresto personale; senza pregiudizio di tutt' altro che potrebbe dovere, e spese di esecuzione.

» Il detto signor C.... avendo ricusato di pagare la detta somma, gli ho dichiarato, che io passava a raccomandarlo e far registrare l' atto corrispondente in virtù della detta sentenza.

» In conseguenza della medesima istanza ed elezione di domicilio, ho raccomandato il detto signor C.... a Pietro N...., carceriere: e gli ho richiesto, che l' atto presente fosse situato nel registro della detta prigione.

» E perchè già sono stati anticipati gli alimenti

per un mese, non ho depositato veruna somma per questo oggetto.

È stata da me lasciata copia del presente processo verbale collazionata, e sottoscritta al signor C.... insieme coll' atto di raccomandazione qui sopra menzionato, e parlandogli personalmente.

Il costo è il seguente . . .

Sott. C.... Usciere.

L' atto di carcerazione, in seguito della raccomandazione, si fa nella medesima forma di quello della prima carcerazione.

Similmente il carceriere trascrive sul registro delle sentenze quella, in virtù della quale è fatta la raccomandazione.

Art. XIII.

De' giudizj in via di sommaria esposizione.

Ne' casi di urgenza, si può ottenere dal giudice il permesso di citare a breve termine: intanto vi ha delle circostanze si urgenti, che si è nella necessità d' invocare l' autorità della giustizia fuori de' giorni e delle ore di udienza. In tali casi le LL. di procedura permettono di ricorrere provvisoriamente in via di sommaria esposizione al presidente del tribunale civile del luogo. La legge altresì attribuisce al presidente l' autorità di decidere provvisoriamente le difficoltà relative all' esecuzione di un titolo esecutorio, o di una sentenza.

Per questa sorta di giudizj ne' tribunali civili vi debbono essere delle udienze particolari, tenute nel luogo ordinario delle sessioni in giorno ed ore indicati dal tribunale (*).

(*) *Queste si chiamano udienze de' Referés, ovvero de' rapporti.* (E)

Il presidente, e in caso d' impedimento il giudice che lo rimpiazza, o il giudice di circondario nelle cause di sua competenza, tiene siffatte udienze. *Articolo* 890.

Nulla di meno se il caso è urgente, il presidente o la persona che il rappresenta, o il giudice di circondario come sopra, può permettere di citare avanti a se a un' ora diversa da quella dell' udienza, sia nel luogo ordinario delle sessioni, sia in propria casa, ed anche in giorno festivo. *Art.* 891,

Nel caso che vi sia luogo alla sommaria esposizione, vale a dire, se il caso è urgente, o si tratta dell' esecuzione provvisoria di un titolo esecutorio, o di una sentenza, la domanda sarà introdotta con un atto di usciere fatto nella forma delle citazioni; con questa unica differenza, che invece del termine ordinario, la citazione è data per la più prossima udienza della sommaria esposizione.

Nulla di meno se il caso esige celerità, nè si può aspettare la più prossima udienza della sommaria esposizione si è nell' obbligo di presentare al presidente o al giudice che ne assume le veci, una domanda, a piè della quale esgli spedisce il suo ordine, accordante il permesso di citare, sì nel luogo delle sessioni, che nella propria casa, nel giorno ed ora indicati, anche in giorno festivo: e solamente può esser data la citazione in virtù di questo permesso. In conseguenza dovrà darsi copia della domanda e dell' ordinanza in testa dell atto.

PARTE II.

Degli atti degli uscieri per le procedure diverse.

Sotto la rubrica di *Procedure diverse* le LL. di procedura comprendono dapprima quelle, che su certe materie richiedono delle formalità particolari, indipendenti da quelle spiegate nella prima parte. In secondo luogo additano quelle che si debbono fare nell'apertura di una successione, e per dividerne i beni. Termina finalmente la materia importantissima de' compromessi.

In tutto ciò che concerne le procedure diverse vi ha degli atti appartenenti al ministero degli uscieri. Si tratterà solamente degli atti degli uscieri pe' quali son essi richiesti direttamente dalle parti: e son questi i soli, la cui redazione vien loro affidata. Riguardo agli atti che solamente son da essi notificati, non già redatti, basta rimandare a ciò che si è detto sulle forme della notificazione part. 1, cap. 2, art. 13.

Questa seconda parte sarà divisa in tre capitoli.

Il primo avrà per oggetto gli atti di usciere relativamente alle procedure prescritte dalle LL. di procedure del primo libro della seconda parte, e son chiamate *procedure particolari*.

Il secondo spiegherà quali atti gli uscieri debbono dirigere nelle procedure concernenti le successioni, e che fanno la materia del libro secondo della seconda parte del Codice.

Il terzo parlerà del ministero degli uscieri nella procedura per mezzo di arbitri: ciò che si fa nel terzo ed ultimo libro della seconda parte del Codice.

Cap. I.

Degli atti degli uscieri nelle procedure particolari.

Le procedure particolari ch' esamineremo per rapporto al ministero degli uscieri, si dividono in sei articoli.

1. Le offerte di pagamento e il deposito:
2. Il diritto de' proprietarj su i mobili, effetti, e frutti de' loro conduttori, o fittuarj, il loro sequestro, e quello sugli oggetti di un debitore forestiere.
3. Il sequestro per causa di revindicazione.
4. La subasta per vendita volontaria.
5. L' autorizzazione della donna maritata.
6. Il beneficio della cessione.

Art. I.

Delle offerte di pagamento, e del deposito.

Un debitore che vuol ottenere la sua liberazione, talvolta sperimenta del rifiuto per parte del creditore, o perchè questi non trova sufficiente quel che gli è offerto in soddisfazione, o perchè non vuol condiscendere alle condizioni richieste dal debitore. In tutti e due questi casi, il debitore può far costare di aver costituito in mora il suo avversario: ciò che si dice *fare delle offerte reali*.

Per far cessare le procedure e gl' interessi della somma dovuta, il debitore può inoltre farne il deposito.

Le forme su questa materia saranno spiegate in tre §§. Il primo parlerà del processo verbale delle offerte: il secondo, della domanda in validità o invalidità delle offerte: finalmente il terzo del deposito.

§. I.

Del processo verbale delle offerte reali.

Chi ha interesse di liberarsi dal suo creditore o di arrestare le spese nella domanda formata contro di esso: o chi deve una somma minore di quella che si ripete, e vuol costituire in mora il suo creditore, per non soffrire malamente a proposito delle spese: oppure chi ad una somma che deve pagare, vuol imporre de' pesi e delle condizioni, ch' egli si crede in diritto di esigere, può far dirigere un processo verbale delle sue offerte da un usciere. Quest' atto è suscettibile delle stesse formalità degli altri atti di usciere in forma di citazione; ma nel procedersi a questo del quale si tratta al presente, fa pur d' uopo che l' usciere metta in chiaro, e presenti in realtà l' oggetto che si pretende di farsi accettare da colui al quale sono fatte le offerte. La disegnazione dell' oggetto che si offre dovrà essere bene specificata nel processo verbale, in guisa che non si possa sostituirgliene un altro. *Art.* 895.

Se per esempio si offre un mobile, tale dovrà esserne la descrizione, che si possa riconoscere per lo stesso, nè si possa sostituirgliene un altro simile. Per la stessa ragione, se si tratta di una somma di danaro contante, le monete che la compongono, vi debbono essere descritte, ognuna secondo il proprio valore e materia. Questa precauzione è richiesta, affinchè se nella contestazione sopravvenisse qualche deteriorazione nell' oggetto offerto, o nelle monete, trattandosi di danaro, si possa conoscere a danno di chi si è alterata la cosa offerta, e farlo soffrire alla parte che succumberà. *Ibid.*

Il processo verbale della offerta, al pari di qualunque altra citazione, si dovrà intimare alla persona o al domicilio: se il creditore l' accetta, vi si farà menzione della dilui quitanza. Talvolta il creditore

dichiara nello stesso processo verbale, che discarica il suo debitore; e allora deve firmare la sua dichiarazione; oppure, se non sa scrivere, l'usciere ne fa menzione. Il processo verbale serve di quitanza. Se il creditore non vuole accettare l'offerte, l'usciere nel processo verbale espone il dilui rifiuto, ed i motivi che adduce, e gl'intima a sottoscrivere la risposta: in caso contrario fa menzione che non ha voluto o potuto sottoscrivere. *Art.* 896.

Che dovrà farsi allorchè la persona alla quale si dovevano notificare le offerte, non si è trovata nel suo domicilio? Si fa lo stesso che in tutti gli altri atti di citazione. Si lascia la copia dell'atto alla persona che si trova nella casa del creditore: se non ve ne ha, l'usciere si dirige ad un vicino che firma l'originale; se niun vicino si vuole incaricare di questa formalità, la copia del processo verbale delle offerte è portata in casa del sindaco della comune o dell'aggiunto il quale vista *gratis* l'originale.

Modello di un processo verbale di offerte reali.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno nove giugno ad istanza del signor Giovanni C. ... proprietario, domiciliato nella comune di A.... circondario di O.... provincia L. ... in esecuzione di una sentenza proferita contraddittoriamente nel giorno dieci dello scorso aprile dal tribunale di O. ... registrata ... tral detto signor Giuseppe G. ... falegname, parimente domiciliato in A. ... come da Real decreto ho offerto realmente con denari contanti al detto sig. G. .. parlandogli personalmente, e nel suo domicilio in A. ... la somma di cento sessata ducati in trenta once di oro; in venti di dodici carlini; in dieci di sei carlini, e in duecento tarì.

» Le presenti offerte sono fatte pel prezzo di un cavallo, che il detto G. ... aveva locato all'istante, ed a motivo della impossibilità in cui egli si trova di

restituire il detto cavallo, ch' è morto in tempo che se ne serviva. Esse son fatte parimente colla condizione, che il signor G.... rilasci una buona quitanzanza della somma offerta.

» Il detto sig. G.... ha ricusato di ricevere la detta somma di cento sessanta ducati; sostenendo che il cavallo in quistione voleva almeno cento novanta ducati. In conseguenza ha consentito ad accettare le mie offerte, e solamente come a conto, non già come a saldo del prezzo del detto cavallo: protestando di più, di procedere per lo pagamento della detta somma di cento novanta ducati. Il detto sig. G.... intimato da me a sottoscrivere la risposta, ha dichiarato di non sapere scrivere.

» Dietro questa risposta ho fatto per l' istante tutte le riserve e proteste: dichiarando, che procederà per far dichiarare le sue offerte valevoli.

» Copia del presente processo verbale collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata al domicilio del detto sig. G.... consegnandogliela personalmente.

Il costo è come segue...

Sott. B.... Usciere.

Se il creditore non avesse voluto rispondere, nè sottoscrivere, benchè sapesse scrivere, come accade alle persone circospette, che temono di obbligarsi, e vogliono prima prender consiglio; il processo verbale ne farà menzione in questi termini.

» Il detto sig. G.... ha ricusato di ricevere la detta somma, ed anche di assegnare le ragioni del suo rifiuto: parimente non ha voluto sottoscrivere la sua risposta; benchè io gli abbia intimato di farlo. Il perchè gli ho dichiarato, che l' istante andava a procedere, ad effetto di far dichiarare valide le sue offerte, ec.

Allorchè il creditore non è trovato nel suo domicilio, il rifiuto è concepito in questi termini.

» L'anno, ec. ho offerto realmente e a denaro contante al detto sig. G. . . . nel suo domicilio, parlando ad una persona che mi ha detto essere sua figlia, la somma di . . . ec. Non avendo potuto ricevere alcuna risposta, attesa l'assenza del del detto sig. G. . . . ho considerato che ricusasse di ricevere la detta somma, e di rilasciarmene la quitanza. In conseguenza gli ho dichiarato, che l'istante andava a procedere ad effetto di . . . ec.

» Copia del presente atto collazionata, e sottoscritta è stato da me lasciato al domicilio del medesimo, parlando come si è detto di sopra.

Nel caso che il creditore accetta l'offerta, l'usciere l'attesta come segce.

» Il quale sig. G. . . . avendo dichiarato di esser pronto a ricevere la somma offerta, e a rilasciarne la quitanza, nel punto medesimo gli ho contato e rilasciato la detta somma di cento sessanta ducati, come egli lo riconosce. In conseguenza ha dichiarato di discaricare il sig. P. . . . della restituzione del cavallo di cui si tratta.

» Copia dell'atto presente collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata alla persona stessa del detto signor G. . . . che ha sottoscritto l'originale e la copia.

Il costo è il seguente.

Sott. G. . . . D. . . . Usciere.

Quando il creditore non sa scrivere, si dice.

» Copia del presente atto collazionata, e sottoscritta è stata lasciata da me al detto sig. G. . . . il quale intimato a sottoscrivere tanto l'originale, quanto la detta copia, ha dichiarato che non sa scrivere.

Sott. D. . . . Usciere.

Se chi fa offerte reali, per fare consecutivamente il deposito, e prima di ogni sentenza, vuol dare nel tempo stesso la necessaria intimazione, prima di dirsi che si è lasciata copia dell' atto si continuerà così.

» Ad istanza del medesimo offerente ho dichiarato al detto sig. G. . . . che io procedeva al deposito della detta somma. In conseguenza gli ho intimato, ec.

Il rimanente si concepisce come il modello di una simile intimazione, che si troverà qui basso: sarà facile adattarla al processo verbale delle offerte reali, se si vuole che le due formalità sieno adempiute col medesimo atto.

Fintanto che le offerte non sono accettate formalmente, non obbligano la persona cui sono dirette: quindi si potrà citarla come si dirà tra breve, per far dichiarare valevoli le offerte.

Per la stessa ragione il contratto, in conseguenza delle offerte reali, non essendo formato se non se per l' accettazione della persona cui sono state fatte, ne risulta che il debitore, fintanto che questa accettazione non gli sarà notificata, ha il diritto di rivocare le sue offerte. Or l' accettazione, e la rivocazione si fanno egualmente per atto di usciere, notificato alla persona, o al domicilio.

Modello della rivocazione delle offerte reali.

L' anno mille ottocento ventitre, il giorno dodici di giugno, ad istanza del signor Giovanni P. . . . proprietario domiciliato nella comune di A. . . . circondario di O. . . . provincia di L. . . . io Paolo B. . . . usciere addetto al tribunale di O. . . . come da Real decreto domiciliato nella stessa comune di A. . . . ho notificato al sig. Giuseppe G. . . . falegname, parimente domiciliato in A. . . . che non avendo accettato le offerte reali fattegli con atto di citazione del giorno nove di questo mese, d' una somma di cento sessanta ducati, per prezzo di un cavallo; che l' istante a-

veva preso in affitto dal detto sig. G. . . . il detto istante rivoca formalmente le dette offerte, protestando contro tutto ciò che potrebbe esser fatto in pregiudizio del presente atto di rivocazione; volendo che siano considerate come non fatte nè avvenute, sotto tutte le riserve de' diritti dell' istante.

» La copia del presente atto collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata nel domicilio del detto sig. G. . . . parlando alla di lui sposa. »

Il costo è il seguente. . .

Sott. D. . . . Usciere.

L' atto di accettazione della parte del creditore contiene nel medesimo tempo intimazione al debitore, di trovarsi in casa di un notajo nel giorno ed ora indicata, per effettuare il pagamento offerto e accettato, e per veder sottoscrivere l' atto di contentamento.

Modello di accettazione delle offerte reali.

L' anno mille ottocento ventitre, il giorno dieci giugno ad istanza del sig. Giuseppe G. . . . falegname, domiciliato in A. . . . circondario di O. . . . provincia di L. . . . io Crisostomo V. . . . usciere addetto al tribunale civile di O. . . . come da Real decreto, domiciliato nella comune di C . . . circondario di O. . . . ho notificato al sig. Giovanni P. . . . proprietario, domiciliato in A. . . . nel suo domicilio, parlando ad una donna, la quale mi ha detto essere una domestica che il detto sig. G. . . . accetta formalmente le offerte reali fattegli con atto di D. . . . usciere, il giorno nove di questo mese, della somma di cento sessanta ducati in pagamento del prezzo di un cavallo affittato dall' istante al detto sig. P. . . . e che morì mentre egli se ne serviva. L' istante si dichiara pronto a rilasciare una buona e valida quitanza della detta somma, e a discaricare il detto sig. P. . . . della re-

stituzione del cavallo. In conseguenza di questa medesima istanza ho intimato al detto sig. P. . . ; di trovarsi domani a mezzo giorno nello studio del sig. B. . . . notajo in A. . . , per ivi contare e rilasciare all' istante la detta somma offerta, e di riceversi da sua parte il discarico offerto. L' istante protesta di nullità per tutto ciò che fosse stato fatto per lo deposito delle dette offerte da esso accettate. Dichiara che non eseguendosi dal sig. P. . . , il pagamento domani luogo ed ora indicati, procederà per ottenerlo com' è di ragione.

» Del presente atto è stata lasciata copia collazionata, e firmata da me al detto sig. P. . . . consegnandola come sopra. »

Il costo è il seguente . . .

Sott. V. . . . Usciere.

§. II.

Della domanda per la validità delle offerte.

Quando le offerte non sono state accettate, chi vuole liberarsi, può fare il deposito, come si dirà nel §. seguente. Se però il rifiuto del creditore è fondato sulla insufficienza o irregolarità delle offerte, o perchè sono accompagnate da condizioni che non si possono ammettere, il deposito fatto dal debitore non impedisce che si pronunzj in giudizio sulle difficoltà. Così dunque, allorchè vi ha deposito delle offerte, bisogna sovente che s' intervenga l' autorità giudiziaria.

Se il debitore è più diligente, cita il suo avversario, per veder dichiarare valide le offerte fatte: se poi il primo a ricorrere è il creditore, fa citare il debitore, affinchè si facci decidere sulla nullità delle offerte. Nell' uno e nell' altro caso, per formare que-

sta domanda, si seguono le regole stabilite per tutti gli affari portati ne' tribunali. *Art.* 898.

Quando le offerte sono incidenti in una istanza che non è stata decisa, la domanda per la validità o nullità s' introduce come ogni altro incidente per atto di patrocinatore, ed è sottomessa al tribunale in cui l' istanza principale è radicata. *Ibid.*

Allorchè le offerte sono indipendenti da qualche contestazione esistente, la domanda s' introduce come ogni altra domanda principale. *Ibid.*

Quindi, in tal caso, l' attore citerà il suo avversario con un atto di usciere avanti il tribunale competente, per pronunciare su questa contestazione. P. e. se le offerte reali sono state fatte in un affarè mercantile, la citazione per la validità o invalidità sarà portata al tribunale competente di commercio.

Modello di citazione per la validità delle offerte.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno dodici giugno, ad istanza del sig Giovanni P.... proprietario domiciliato in A.... circondario di O....; provincia di L.... io Paolo D.... usciere nel tribunale civile di O.... come da real decreto domiciliato in A.... strada ..., n. ... ho citato Giuseppe G.... falegname, domiciliato parimente in A.... per comparire nel giorno ventotto di questo mese all' udienza del tribunale civile di O.... ove il sig. A.... farà le parti dell' istante, per veder dichiarare buone e valide le offerte reali fatte al sig. Giuseppe G.... di una somma di cento sessanta ducati, mediante mio atto di citazione in data del giorno nove giugno mille ottocento ventitre, registata ... per le cause enunciate in esso: ordinare che il detto sig. G.... sarà obbligato a ricevere la detta somma, e a rilasciarne buona e valida quitanza: altrimenti che l' istante sarà autorizzato a depositare la detta somma offerta: il che facendo, sarà validamente discaricato tanto del capitale, quanto degli

interessi, a contare dal giorno del deposito, che resterà a rischio del detto sig. G.... condannare questt' ultimo alle spese, il cui quantitativo per la esecuzione sarà ritenuto dalla somma offerta: in conseguenza autorizzare l'istante a custodire in suo potere la detta somma offerta, fino al rilascio del detto atto esecutorio, che sarà ricevuto in deposito come danaro contante, col resto della somma.

» La copia dell' atto presente collazionata, e sottoscritta in data di jeri, è stata rimessa da me al domicilio del sig. Giseppe G.... parlando alla di lui sposa.

» Il costo dell' atto presente importa... »

Sott. D.... Usciere.

Se il creditore produce la citazione per la nullità delle offerte reali, l' atto dell' usciere è fatto nelle medesime forme: e vi conchiude, che senza arrestarsi alle offerte reali che ha relatate, piaccia al tribunale dichiararle nulle o insufficienti, e condannar l' attore alle spese.

§. III.

Del deposito.

Da' principj stabiliti risulta, che il debitore, le cui offerte non sono state accettate, diviene libero col farne il deposito. Egli è libero da questo momento; purchè le sue offerte sieno conformi alla sua obbligazione. Può anche aspettare che il tribunale abbia ordinato il deposito, pronunciando sulla validità o invalidità delle offerte.

O che il deposito sia fatto volontariamente o in virtù di una sentenza, è assolutamente necessario per esser libero il debitore. Veggiamo dunque da quali formalità dovrà essere accompagnato, per essere regola-

re, seguendo ciò che prescrive il Codice Civile nella sua prima parte.

Dapprima il creditore, che non ha accettate le offerte reali, è intimato con un atto di usciere notificato alla persona o al domicilio, a trovarsi nel giorno ed ora determinati, alla cassa di ammortizzazione per esser presente al deposito della somma offerta e degli interessi fino a quel medesimo giorno. *LL. Civ. Articolo* 1212.

La legge non dice l' intervallo che dovrà passare tralla intimazione e la comparsa; dal che risulta che il debitore è in pieno arbitrio di fissare il giorno e l' ora, purchè dal giorno della citazione fino a quello del deposito vi sia un tempo sufficiente, perchè il creditore si possa recare al luogo indicato.

Modello della intimazione.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno undici giugno, ad istanza del sig. Giovanni P.... proprietario, domiciliato in A.... circondario di O.... provincia di L.... io Paolo D.... usciere addetto al tribunale civile di O.... come da Real decreto domiciliato nella detta città di A.... attesto che il sig. Giuseppe G.... falegname, domiciliato anche in A.... ha ricusato di accettare le offerte reali che gli sono state fatte da me il giorno nove di questo mese, a nome del medesimo, di una somma di 160 ducati, per le cause enunciate nel processo verbale delle dette offerte, ho citato il detto sig. G.... nel di lui domicilio, parlando alla moglie, a trovarsi nel giorno sedici del mese corrente, a un' ora dopo mezzo giorno, alla cassa di ammortizzazione di Napoli per vedersi effettuare il deposito della detta somma offerta cogl' interessi, che potranno essere legittimamente dovuti, e dietro il conto ne sarà fatto. L' istante dichiara, che mancando il detto sig. G.... di trovarsi all' ufficio suddetto nel giorno ed ora indicati, sarà

fatto il deposito tanto in assenza che in presenza: che il deposito realizzato resterà a suo rischio, pericolo, e fortuna, che potrà ritirarselo quando lo crederà conveniente, e che l'istante ne sarà liberato.

» Della presente intimazione è stata lasciata copia collazionata, e firmata da me al detto sig. G.... consegnandola come si è detto di sopra. »

Il costo è come segue...

Sott. D.... Usciere.

Allorchè il deposito si fa in virtù di una sentenza, l'intimazione è così concepita.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno due giugno, ad istanza del sig. P.... proprietario, domiciliato in A.... circondario di O.... provincia di L.., ed in virtù di una sentenza profferita dal tribunale civile di O.... il giorno venti marzo ultimo, registrata.... e debitamente notificata, io Paolo D. .... usciere del tribunale civile di N.... come da real decreto, domiciliato nella detta comune di A..... strada.... num.... ho notificato al signor Giuseppe G.... falegname domiciliato parimente in A.. . uel suo domicilio sito strada... num.... parlando alla moglie a ricevere le offerte reali che gli sono state fatte con mio atto di citazione del giorno nove febbrajo scorso, registrato... della somma di cento sessanta ducati, che la detta sentenza lo condanna ad accettare, e rilasciare la quitanza valida. Dopo il suo rifiuto gli ho intimato di trovarsi il giorno sei del presente mese, ad un'ora dopo mezzo giorno, alla cassa di ammortizzazione di Napoli per esser presente al deposito che l'istante intende fare della detta somma, come l'autorizza la detta sentenza. L'istante dichiara che effettuerà il deposito tanto in assenza che in presenza; cioè cento venti ducati in contante; e pel dippiù, in forza della detta sentenza, sarà depositato l'atto esecutorio delle spe-

se, rilasciato all' istante il giorno trenta maggio scorso, che ascende a ducati quaranta.

» La copia del presente atto collazionata, e firmata è stata da me lasciata al detto signor G.... nel suo domicilio, parlando come sopra. »

Il costo è il seguente...

Sott. D...: Usciere.

O che il creditore comparisca o no dopo questa intimazione, il deposito non è meno effettuato dal debitore. Questo è attestato da un processo verbale diretto dall' ufficiale ministeriale. Quest' atto enuncia la descrizione delle specie depositate: fa menzione che il creditore è stato debitamente chiamato, che è comparso, o è stato contumace. Nel caso che sia comparso, si esprime di essere stato intimato a ricevere, e che ha accettato o ricusato. Egli sottoscrive il processo verbale, oppure vi si fa menzione che non ha voluto o saputo sottoscrivere. Finalmente, nel caso che non sia comparso, il processo verbale gli deve essere notificato personalmente, o al domicilio, colla intimazione di ritirarsi la cosa depositata. *LL. Civ. Art.* 1212.

Modello del processo verbale del deposito.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno sedici giugno, ad un' ora dopo mezzo giorno, ad istanza del sig P.... proprietario, domiciliato in A.... circondario di O.... provincia di L.... io Natale T.... usciere del tribunale civile di O.... come da Real decreto. ove sono domiciliato, strada... n.... in conseguenza della intimazione fatta al signor Giuseppe G.... per atto di D.... usciere, nel giorno undici di questo mese, debitamente registrato il giorno... di trovarsi in questo giorno, luogo ed ora nell' ufficio della cassa di ammortizzazione per esser pre-

sente, al deposito qui appresso enunciato, io mi son recato al detto ufficio situato ... ho dichiarato al ricevitore che andava, a nome dell'istante, ad effettuare il deposito della somma delle offerte reali fatte ad istanza del medesimo, per atto di D. . . . usciere, il giorno nove di questo mese registrata . . . al sig. Giuseppe G . . . falegname in A. . . . Dopo di avere aspettato fino alle due, il detto sig. G. . . . non si è presentato, nè alcuno per esso: in conseguenza realmente ho depositato nelle mani del sig. R. . . . cassiere di detto ufficio la somma di cento sessanta ducati, in trenta once di oro, in venti di dodici carlini, in dieci di sei carlini, e in duecento tarì, del qual deposito ho fatto e redatto il presente processo verbale, la cui copia collazionata, e firmata è stata da me lasciata al detto sig. R. . . . che ha sottoscritto con me l'originale e la copia.

Il costo è il seguente.

Sott. R. . . . Cassiere T. . . . Usciere

Se il creditore fosse comparso in persona, o per procuratore da lui autorizzato, il processo verbale farebbe menzione che ha ricusato di accettare, e che il deposito è stato fatto dopo del suo rifiuto.

Similmente se il creditore facesse delle osservazioni, assertive, o requisizioni, il processo verbale le conterrebbe.

In ogni caso sarebbe sottoscritto dal creditore o si farebbe menzione del suo rifiuto di sottoscrivere.

Se prima che si facci il deposito sopravvengono delle opposizioni tralle mani del debitore, non saranno queste un ostacolo alla procedura di cui si parla. Vorrà egli il debitore depositare volontariamente le cose offerte? Il deposito fatto nelle forme prescritte sarà valido, e resterà vincolato dalle medesime opposizioni. Il deposito sarà fatto in virtù di sentenza?

Le opposizioni renderanno vincolato il danaro, del quale si è ordinato il deposito. Dippiù se la sentenza avesse omessa questa disposizione, sarebbe supplita, perchè è scritta espressamente nelle LL. di procedura. Quindi l'esistenza delle opposizioni non sarebbe un pretesto bastevole a dispensare il debitore dalla esecuzione della sentenza che prescrive il deposito.

Così pel primo che nel secondo caso, cioè sia volontario, sia ordinato il deposito, chi ha fatto le offerte reali, deve denunciare le opposizioni messe nelle sue mani: ed a questa condizione egli ne sarà liberato, e opposizioni non avranno effetto se non su i danari depositati. *Articolo* 900.

La denuncia si fa al creditore nel termine, e colle formalità prescritte dalle LL. di proc. nel titolo *Del sequestro sopra effetti del debitore esistenti presso un terzo*, le cui disposizioni dovranno essere eseguiti non ostante il deposito fatto.

Quel che si è detto delle offerte e del deposito si applica al caso, in cui quel che si è offerto consista in una somma di danaro o in un oggetto che si deve consegnare, sia al domicilio del creditore, sia a quello del debitore, sia a qualche altro luogo convenuto e ordinato. Se poi la cosa dovuta è di tal natura da esser consegnata solamente nel luogo ove essa si trova, l'usciere non potrà essere il latore dell'oggetto offerto.

L'atto che contiene le offerte notificate alla persona o al domicilio del creditore, è una intimazione di far trasportare la cosa dovuta Se nel termine fissato per l'intimazione il creditore non trasporta la cosa offerta, il debitore, quando abbia bisogno del luogo ov'essa si trova, può ottenere dalla giustizia il permesso di depositarla in un altro luogo. *LL. Civ. Articolo* 1217.

Le parti non hanno meno la facoltà sì prima che dopo del deposito, di formare la loro domanda o per la validità, o per la nullità delle offerte.

Art. II.

Del diritto de' proprietarj su i mobili, effetti, e frutti de' loro conduttori e affittuarj, e del loro sequestro; e di quello su gli oggetti di un debitore forestiere.

Questo articolo si divide in due §§. il primo de' quali tratta del sequestro su i conduttori e affittuarj; il secondo di quello su gli oggetti di un debitore forestiere.

§. I.

Del sequestro su i conduttori e affittuarj.

Questa maniera di sequestro è un atto, col quale un proprietario, o un principale locatario di una casa o di un fondo rustico, fa sequestrare tutti gli effetti o i frutti che vi trova, per essere soddisfatto delle pensioni maturate degli affitti o sub-affitti, delle locazioni o sub-locazioni, ancorchè non vi sia un documento scritto, e senza bisogno del permesso del giudice. *Art.* 902.

Lo stesso articolo dice, che i mobili che guarniscono una casa o un podere, i quali sono stati portati via senza il consentimento del proprietario o del principal locatario, sono sottomessi a questo sequestro.

Per conservare il privilegio di proprietario su gli oggetti, fa d'uopo che se ne sia fatta la revindica tral termine di quaranta giorni, a contare dall' epoca del loro trasferimento se si tratta di mobili appartenenti a un fondo rustico: se poi si tratta di mobili di una casa, il termine non è che di quindici giorni. *LL. Civ. Art.* 1871.

I mobili de' sub-affittuarj, o sub-locatarj possono essere anche sequestati: ed essi son tenuti in tal

caso di pagare al sequestrante ciò che debbono delle loro porzioni di locazione o di affitto. Del pari son obbligati a pagar tutto ciò che avrebbero pagato per frode o per anticipazione. *Art.* 903.

Il sequestro dovrà essere preceduto almeno per un giorno da un precetto. Ciò non ostante, in caso urgenza, si può sequestrare issofatto, col permesso dato a piè di una domanda dal giudice di circondario o dal presidente del tribunale civile della provincia ove si deve eseguire il sequestro. *Art.* 902.

Le forme del sequestro sono le stesse di quelle del pignoramento de' mobili. *Art.* 904.

Quindi per evitare delle repliche inutili, l' usciere riscontrerà nella prima parte l' articolo in cui si è parlato del pignoramento de' mobili, del precetto che deve precederlo, e de' modelli che vi sono esposti.

Il depositario può essere anche il debitore sequestrato. *Ibid.*

Quando il sequestro cade su i frutti attaccati al suolo, secondo lo stesso articolo, vi si procede colle stesse forme prescritte in quella sorta di pignoramento. (Si riscontri la prima parte).

Lo scopo di questo sequestro è di far vendere i mobili messi sotto la mano della giustizia, fino alla concorrenza di ciò che si deve per la locazione o affitto: ma come è fatto senza titolo esecutorio, non si può procedere alla vendita, se non dopo una sentenza che lo avrà dichiarato valido. *Art.* 907.

Per ottenere questa sentenza, il sequestrante forma la sua istanza per la validità del sequesto nelle forme prescritte per tutte le altre istanze: Si veggo perciò quel che si è detto nella prima parte sulle citazioni, e i mobili che vi son dati.

Se il sequestrante fosse trascurato nel citare per la validità del sequestro, il debitore dal canto suo potrebbe citare, per essere dichiarato nullo, e sempre secondo le forme comuni a tutte le citazioni.

Allorchè un giudice ha dichiarato valido il seque-

stro, il creditore fa procedere alla vendita de' mobili messi sotto la mano della giustizia; e segue allora le stesse formalità spiegate per eseguir la vendita degli oggetti mobili pignorati. *Art.* 908. Si legga l' articolo che ne tratta.

§. II.

Del sequestro di effetti appartenente a un debitore forestiere.

Questa sorta di sequestro è un atto, col quale un creditore, senza titolo, e senza bisogno di un precetto preliminare, ma colla permissione del presidente del tribunale della provincia, o solamente del giudice regio, può far sequestrare nella comune in cui domicilia, i mobili ed effetti che vi si trovano di pertinenza di un suo debitore forestiere vale a dire non domiciliato nella stessa comune. *Art.* 905.

Il caso più ordinario di questo sequestro è quello in cui si trova un viaggiatore, il quale non paga le spese pel suo albergo. Il sequestrante è pieno diritto sequestratario, allorchè i beni sequestrati si trovano in suo potere: se si trovano in altre mani, si stabilisce un sequestratario come nel pignoramento de' mobili, le cui formalità sono osservate in questo sequestro per tutti gli articoli che non sono particolarmente regolati per questa sorta di procedura. *Articolo* 906.

Come il sequestro degli effetti appartenenti a un debitore forestiere non è che un pignoramento di mobili, ed ha luogo quando non si ha un titolo esecutorio; ne risulta che la vendita degli oggetti sequestrati non può esser fatta che in virtù di una sentenza, la quale dichiara valido il sequestro. *Art.* 907.

Per ottenere questa sentenza, il sequestrante fa citare il sequestrato avanti al tribunale del luogo; e

la contestazione vi è giudicata come un affare sommario.

Allorchè il debitore è più diligente, può far citare per togliersi il sequestro.

Ogni domanda, sia per la validità, sia per la invalidità di un tal sequestro, è soggetta alle formi comuni a tutte le citazioni.

Se il sequestro è dichiarato valido in virtù di sentenza, gli effetti del debitore sono venduti secondo le forme prescritte per la vendita che risulta dal pignoramento de' mobili.

In generale ogni domanda di dissequestro, oppure di conferma si dovrà fare avanti il giudice di circondario o tribunale civile del debitore sequestrato. *Art.* 657.

Art. III.

Del sequestro per causa di rivendicazione.

Quando un sequestro comprende degli oggetti appartenenti a un terzo, questi forma la sua domanda per rivendicazione: ma quando il proprietario di un effetto lo trova tralle mani di una persona che non vuole renderglielo, può egli provvisoriamente, e dopo di averne ottenuto il permesso dal presidente del tribunale del luogo, mettere quell' effetto sotto le mani della giustizia per assicurarsi che non sarà distratto durante la contestazione. E ciò si appella *sequestro per causa di revindicazione*, se questo sequestro è fatto senza l' autorità del giudice di circondario, o del presidente del tribunale civile, la parte, ed anche l' usciere che avrebbe prestato il suo ministero, sarebbero condannati a' danni ed interessi. *Art.* 909.

L' istanza per ottenere il permesso di un tal sequestro, deve contenere la sommaria indicazione degli effetti reclamati. *Art.* 910.

Quando il caso è urgente, e il ritardo potrebbe cagionare il trafugamento degli oggetti reclamati, il giudice può permettere che si facci il sequestro anche in giorno di festa legale. *Art.* 911.

Sia che gli oggetti reclamati si trovino presso colui che se ne attribuisce il possesso, sta presso di una persona terza, messivi p. es. ad oggetto di farvi delle riparazioni, o sotto qualsivoglia altro pretesto, il sequestro si fa nel luogo ove si trova la cosa.

Se la persona, presso la quale si trovan gli effetti, ricusa di aprire la porta, o si oppone in qualunque maniera al sequestro, se ne fa rapporto avanti al giudice, il quale procederà in via di sommaria esposizione. Intanto l' operazione resterà sospesa, e l' usciere per la sicurezza degli effetti rivendicati può mettere delle guardie alla porta. *Art.* 912.

In questa sorta di sequestro, in vece di agire in virtù di un titolo esecutorio, l' usciere istrumenta in virtù dell' ordinanza apposta a piè della istanza della quale si è parlato; in conseguenza non vi si fa verun precetto preliminare.

Per le forme del processo verbale del sequestro per causa di revindicazione, bisogna seguire tutto quel che si è prescritto pel pignoramento de' mobili. *Art.* 913. Quindi l' usciere deve farsi assistere da due testimonj: egli fa la descrizione degli effetti sequestrati, e finalmente segue tutte le formalità da noi spiegate nel pignoramento de' mobili.

Ciò non ostante si osservi che la persona in cui potere si son trovati gli effetti, ordinariamente è costituita depositaria, purchè non militano contro di essa de' motivi assai fondati di diffidenza, o perchè non voglia consentire. In tal caso è costituito un altro depositario in conformità di quel che si detto nel pignoramento de' mobili. *Ibid.*

Questa specie di sequestro non ha per oggetto la vendita de' beni sequestrati, nè altro è che un mezzo conservatorio de' diritti del riclamante. Da che i mo-

bili rivendicati sono in sicurtà, è necessario di far giudicare se la proprietà del sequestrante è fondata, affinchè gli sieno restituiti i mobili che gli appartengono. Fatto dunque il sequestro, il sequestante deve formare la sua domanda per la validità; se ritardasse, il sequestrato può formare una domanda per la rimozione del sequestro; in guisa che in ogni maniera la giustizia dovrà pronunciare su tal sequestro. Questa domanda è conforme a tutte le citazioni delle quali si è parlate, e si son dati i modelli nella prima parte, cap. 2, art. 2.

Secondo i principj generali, l' attore non può introdurre un' azione personale, se non avanti al giudice del domicilio del reo convenuto; per conseguenza l' istanza per la validità di questo sequestro necessariamente è di competenza del giudice del domicilio della persona sequestrata. In fatti è questa una vera quistione di proprietà, e deve esser diretta come tutte le azioni puramente personali. *Art.* 912.

Art. IV.

Della subasta per vendita volondaria.

Dopo l' aggiudicazione definitiva di uno stabile fatta in giustizia, vi ha luogo a una subasta, le cui forme sono regolate dalle LL. di proc. civile allorchè parlano del pignoramento de' beni stabili: qui però trattasi della subasta che può aver luogo quando uno stabile cangia di proprietario per ogni altra via che per quella della giustizia.

Chi si trova trasmessa la proprietà di uno stabile, o per acquisto fattone amichevolmente, o per donazione, o per testamento, può purgarne le ipoteche, conformandosi a quel che prescrivono le LL. Civili.

Prima di qualunque procedura per parte de' creditori inscritti, o tra un mese al più tardi, contan-

do dalla prima intimazione che gli è fatta, e di pagare che è esigibile, o di rilasciare l' eredità, il nuovo proprietario che vuol purgare il suo stabile da ogni ipoteca, secondo le Leggi civili, *art.* 2082, deve fare una notificazione ad ogni creditore con atto di usciere dato a' domicilj eletti nelle iscrizioni.

1. L' atto notificato contiene l' estratto del titolo. Il nuovo proprietario non è già obbligato di darne una copia: basta che faccia conoscere la data e la qualità dell' atto; il nome e la designazione precisa della persona cui succede: la natura e la situazione dell' oggetto del quale è divenuto proprietario; il prezzo e i pesi che fanno parte del prezzo, se ha acquistato a titolo oneroso: se poi è a titolo gratuito, farà una valutazione dello stabile che gli è donato.

2. Lo stesso atto di usciere contiene l' estratto della trascrizione che sarà stata fatta del titolo di proprietà nell' ufficio delle ipoteche.

3. Lo stesso atto di notificazione presenta un prospetto a tre colonne, la prima delle quali contiene la data delle ipoteche e delle iscrizioni prese sullo stabile; la seconda i nomi de' creditori inscritti; la terza la somma di ogni credito inscritto.

4. Col medesimo atto il nuovo proprietario dichiara di esser pronto a liberarsi di fatto di tutti i debiti e pesi ipotecarj, esigibili e inesigibili, fino alla concorrenza del prezzo o della valutazione, se lo stabile è stato donato. *LL. Civ. Art.* 2083.

Da ciò si vede che il nuovo proprietario, che non vuol purgar le ipoteche, gode del termine accordato da' creditori al loro debitore originario; laddove per liberare lo stabile delle iscrizioni, deve offerire l' attuale impiego della totalità del prezzo convenuto, se è una vendita, o della valutazione, se è una donazione, per soddisfare i debiti, senza distinguer quelli che sono esigibili, da quelli che non lo sono.

Se nel nuovo titolo di proprietà vi ha de' beni

mobili e stabili, o de' beni situati in differenti circondarj; o se nel medesimo circondario vi ha de' beni ipotecati, e degli altri che non lo sono, la notificazione deve dichiarare e specificare il prezzo di ogni stabile soggetto a iscrizione particolare e separata. Questa valutazione per oggetto particolare si fa per *ventilazione*. *LL. Civ. Art.* 2092.

L' importanza di un tal atto, e le conseguenze che ne possono risultare, non permettono di lasciarlo fare ad ogni usciere richiesto. Le LL. di proced. civile vogliono che dietro l' istanza presentata al presidente del tribunale civile; nel circondario del quale si trovano i domicilj eletti, vale a dire in quello ov' è situato lo stabile, sia commesso espressamente un usciere. È anche necessario che questa notificazione contenga la costituzione di un patrocinatore presso il tribunale ove si deve far la subasta, se avrà luogo. *Art.* 915.

Modello di notificazione fatto dal nuovo proprietario.

Dopo copiata l' istanza e l' ordinanza messa a' piedi, colla quale è destinato l' usciere; dopo di aver egualmente copiato l' estratto della trascrizione del titolo fatta co' registri del conservatore delle ipoteche col prospetto a tre colonne, l' una delle quali contiene la data delle ipoteche o delle iscrizioni, l' altra i nomi de' creditori iscritti, e la terza la somma de' crediti, l' usciere dirige il suo atto nel modo seguente.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno undici aprile, ad istanza del sign. Lorenzo A. . . . professore nel liceo di B . . . ivi domiciliato, strada . . . num. . . . io Michele G . . . usciere nel tribunale civile di B . . . ivi domiciliato, strada . . . . num. . . . come da Real decreto, commesso per notificare il presente atto con ordinanza del signor presidente

del tribunale suddetto in data di jeri, e la cui copia è qui sotto, ho notificato al signor Emmanuele A. . . . chirurgo in V. . . . nel domicilio da lui eletto in casa del signor C. . . . notajo domiciliato in B. . . . strada . . . num . . . per una iscrizione presa nell'ufficio delle ipoteche di B. . . . in data del giorno venticinque novembre dell'anno mille ottocento undici contro il signor Agostino D. . . . mercatante di legna in I. . . . e riguardante una casa situata nella detta città di B. . . . strada . . . num. . . .

» 1. L'estratto di un contratto stipulato avanti al signor R. . . . il quale ne ha la minuta, e il suo collega, notari in I. . . . il giorno venticinque febbrajo scorso, registrato . . . contenente la vendita fatta a profitto dell'istante dal signor Agostino D. . . . mercante di legna in I. . . . di una casa situata . . . nella detta città . . . B. . . . strada . . . pel prezzo e somma di duecento quaranta ducati stipulati, pagabile in due rate eguali; cioè cento venti tra sei mesi, e gli altri alla fine dell'anno, a datare dal giorno del contratto. La detta vendita inoltre, fatta col peso di pagare ducati trenta di censo perpetuo col capitale di ducati seicento all'ospedale di B . . . come anche tre annate di attrassi del detto censo fino al giorno venticinque del venturo marzo.

» 2. L'estratto della trascrizione del detto contratto di vendita fatto nell'ufficio delle ipoteche di B. . . .

» Un prospetto a tre colonne; la prima delle quali contiene la data delle ipoteche, e quella delle iscrizioni prese sulla detta casa, nel numero delle quali si trova quella del signor Emmanuele H. . . . la seconda il nome de' creditori, e la terza la somma di ogni credito iscritto.

» In conseguenza della presente notificazione, Lorenzo A. . . . dichiara, conformemente alla legge, che si offre ed è pronto a pagare immediatamente i debiti ed i pesi ipotecarj, fino alla concorrenza soltanto

del prezzo portato nel detto contratto di vendita, senza distinzione de' debiti esigibili e non esigibili, e al detto signor Emmanuele A.... nel detto domicilio eletto parlando a un giovane del detto sig. C...., ho lasciato copia collazionata, e firmata sì della istanza e dell' ordinanza summenzionata, che dell' estratto dal contratto e della trascrizione del medesimo, e anche del prospetto a tre colonne prescritto dalla legge, e del presente. »

Il costo è come segue....

Sott. G.... Usciere.

Se il titolo di proprietà risulta da una donazione, l' atto della notificazione dovrà contenere la valutazione dello stabile, o di ogni stabile. Su questo prezzo è dichiarato che il nuovo proprietario si offrirà ad estinguere i crediti ipotecarj esigibili e non esigibili.

Da che si è fatta la notificazione dal nuovo proprietario, ogni creditore inscritto può concorrere alla subasta tra quaranta giorni. A questo termine bisogna aggiungere due giorni per ogni venti miglia di distanza tral domicilio eletto per la inscrizione, e il domicilio reale del creditore concorrente alla subasta. *LL. Civ. Art.* 2084.

La subasta che si tratta di notificare all' antico e al nuovo proprietario, è un atto, che secondo lo stesso articolo; deve contenere sotto pena di nullità:

1. La requisizione che l' immobile sia sottoposto alla subasta, e aggiudicato pubblicamente in giustizia.

2. La sommissione di portare o far portare il prezzo dello stabile a un decimo in su di quello dell' acquisto, o della valutazione del nuovo proprietario.

3. L' offerta di dar cauzione fino alla concorrenza così del nuovo prezzo, che de' pesi dello stabile.

L' originale e la copia sì dell' atto di usciere notificato all' antico proprietario, che dell' atto notifica-

lo al nuovo, debbono essere sottoscritti sotto pena di nullità non solamente dall'usciere, ma ancora da quello stesso che concorre alla subasta, oppure da un di lui special procuratore. In quest'ultimo caso la copia della procura deve esser unita a quella di ogni atto notificato. *LL. Civ. Ibid.*

Secondo le LL. di procedure civili art. 915. ciascuno di questi atti non può essere notificato se non da un usciere commesso dietro di una istanza dal presidente del tribunale, nella cui giurisdizione è diretto ogni atto della subasta.

Nell'una e nell'altra citazione l'oblatore deve indicare il patrocinatore chè costituisce nel tribunale in cui sarà proseguita la vendita giudiziaria; vale a dire nel tribunale del luogo ove l'immobile è situato. *Ibid.*

Finalmente lo stesso articolo esige che coll'offerta di dar cauzione, l'oblatore citi tral termine di tre giorni avanti lo stesso tribunale, per farvi accettare questa cauzione.

Se vi fossero state altre offerte fatte in tempo utile da altri creditori inscritti, la preferenza sarebbe accordata al più diligente. Intanto se questa parte diligente nel decorso, per qualunque cagione, fosse decaduta, uno degli altri oblatori potrebbe far valere la sua offerta, col darsi tal preferenza a colui che il primo avrebbe citato a termine di tre giorni, per far accettare la sua cauzione.

Si osservi che il creditore, il quale offre nella subasta, non è sempre tenuto di offerire un prezzo per la totalità degli oggetti compresi nel titolo dell'alienazione. Egli può limitarsi unicamente a' soli immobili ipotecati nel suo credito, e situati nello stesso circondario. Ecco perchè la notificazione del nuovo proprietario, come si è detto, deve contenere una stima ragguagliata di ogni oggetto, quando il titolo della traslazione di proprietà ne comprende alcuni su i

quali il creditore non è tenuto di fare l'offerta. *LL. Civ. Art.* 2092.

Modello di un atto contenente subasta.

Dopo copiata la istenza e l'ordinanza che destina un usciere per notificare la subasta, p. e. all' antico proprietario, l'usciere destinato stende il suo atto in questa maniera.

» L'anno mille ottocento ventitre, in giorno quindici giugno, ad istanza del signor Emmanuele H. . . . chirurgo, domiciliato in V. . . il quale ha eletto il suo domicilio in casa del sig. V. . . . patrocinatore presso il tribunale civile di B. . . . ivi domiciliato, strada . . . num. . . . il quale agirà per lui tanto sulla citazione qui appresso, quanto all' effetto delle procedure sulla presente subasta, io Giovanni P. . . . usciere della giustizia di circondario di I. . . . ivi domiciliato, strada . . . num. . . . e destinato per l'atto presente da un ordinanza del signor presidente del tribunale civile di questa città, resa nel giorno nove di questo mese, e qui sopra trascritta, ho notificato al signor Agostino D. . . . mercatante di legna domiciliato in I. . . . strada . . . num. . . . che il detto sig. H. . . . chiede che sia messa all' incanto e alla pubblica aggiudicazione in giustizia, la casa situata in B. . . strada . . . num. . . . e venduta dal detto sign. D. . . . al sign. Lorenzo A. . . . per contratto stipulato avanti al signor R. . . . e il suo collega notari in I. . . . il giorno ventinove febbrajo scorso pel prezzo di ducati 2400 e col peso inoltre di una rendita annuale e perpetua di ducati 30, pel capitale di ducati 600 e di pagare tre annate di pensioni scadute della detta rendita, ciò che fa ascendere il prezzo della detta casa a un capitale di ducati 3090.

» In conseguenza, per procedere alla subasta, l'istante H. . . . si soggetta, secondo la legge, e si obbliga di far ascendere o di portare l'aggiedicazione

della detta casa ad un decimo sopra il detto capitale, ciò che farà il totale di ducati 3395 : vale a dire : ducati 2709 come prezzo principale dell' aggiudicazione : ducati 600 pel capitale della rendita di 30 ducati, e ducati 90 per le tre annualità arretrate.

» L' istante offre eziandio di dar valida cauzione sul prezzo totale della sua maggiore offerta, che ascende a ducati 3399 : ad effetto di che, e attesa la istanza predetta, il domicilio, e l' elezione di domicilio, come sopra, io sopradetto usciere e sottoscritto ho dato citazione al detto signor Agostino D. . . . a comparire tral termine di tre giorni all' udienza del tribunale civile di B . . . ad ora di mezzo giorno, per esser presente, al ricevimento della cauzione che sarà presentata dall' istante in conformità della legge, e per sicurezza della presente maggiore offerta.

» L' originale e la copia del presente atto sono stati sottoscritti dal signor Natale G. . . . mercadante di tela, domiciliato in I. . . . strada . . . siccome autorizzato per procura speciale, che l' istante gli ha sottoscritta per atto passato in brevetto avanti al signor O. . . . e il di lui collega notari in V. . . nel giorno nove del presente mese, la cui copia con quella del presente atto, unitamente a quella della domanda, e dell' ordinanza menzionatevi collazionate, e sottoscritte, sono state da me lasciate nel domicilio del detto sign. D. . . . parlando ed una donna, che mi ha detto essere sua figlia. »

Il costo è come segue. . . .

Sott. G. . . . Procuratore.
P. . . . Usciere.

Se si trova di uno stabile proveniente da donazione, il creditore che vuole offerire alla subasta regolerà la sua sottomessione e le sue offerte sul prezzo della valutazione portata nell' atto notificato dal nuovo proprietario.

Il secondo atto di usciere, della stessa natura, che si deve notificare al nuovo proprietario, rassomiglia totalmente a questo, ad eccezione che deve esser fatto da un altro usciere di B.... parimente destinato dal giudice di B.... atteso che questo nuovo proprietario è domiciliato in quella città, la quale è di un circondario giudiziario diverso di quello, in cui è domiciliato il venditore.

Quanto alla procedura concernente il proseguimento della vendita in subasta, bisogna vendere i mobili che sono stati dati per la vendita dopo il pignoramento degli stabili, cominciando dall' opposizione definitiva. Gli uscieri vi troveranno gli atti appartenenti al lor ministero.

Art. V.

Autorizzazione della donna maritata.

È un principio antico, e consacrato dalle nuove leggi, che la donna non può stare in giudizio, vale a dire procedere in giustizia, senza l' autorizzazione del suo marito. *LL. Civ. Art.* 204.

Similmente una donna non può prendere alcun impegno senza il consentimento di suo marito. *Ibid. Art.* 206.

Vi ha però delle circostanze in cui il marito non può autorizzare la moglie: p. e. quando egli è minore o dichiarato assente. Talvolta ricusa di dare l'autorizzazione bisognevole alla moglie, sì per prender parte in una contestazione, che per contrattare: nell' uno e nell' altro caso bisogna ricorrere alla giustizia.

Quando il marito è nella impotenza di autorizzar la moglie, ella presenta la sua domanda al presidente del tribunale civile: questa procedura appartiene totalmente al ministero del patrocinatore.

Ma se il marito nega l' autorizzazione allorchè è capace di darla, fa d' uopo che la donna, prima di

dirigersi alla giustizia, provi il rifiuto di suo marito, e facci fare preliminarmente una intimazione da un usciere nel modo seguente.

Modello d' intimazione ad un marito, per autorizzare la moglie.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno due giugno, ad istanza della signora Anna L.... sposa in comunione di beni del signor Carlo P ... mercadante droghiere, domiciliato con essa in N.... strada... num.... io Antonio C.... usciere presso il tribunale di prima istanza di N.... come da Real decreto, ivi domiciliato strada... num.... ho richiesto, ed anche intimato il detto signor P... parlandogli personalmente nel di lui domicilio, a procedere di unita alla istante sulla domanda ch' ella si è proposta di fare contro il signor B.... negoziante in N.... del rilascio del possesso di una casa situata in N.... strada... num.... appartenente a lei. Nel caso che il detto signor P.... non volesse procedere unitamente colla sua sposa, è stato da me richiesto ed intimato di dare la sua autorizzazione per iscritto; affinchè la istante possa da se sola formare la domanda di cui si tratta.

» Avendo il signor P.... ricusato di aderire alla presente requisizione, e di addurre le cause della sua negativa, gli ho dichiarato che la istante procederà per ottenere dal tribunale l' autorizzazione necessaria per procedere pe' suoi diritti.

» Copia del presente atto collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata al detto signor P.... consegnandola come sopra. »

Il costo è come segue.

Sott. C.... Usciere.

Munita dall' originale di questa intimazione, la

donna presenta al presidente del tribunale del domicilio da' due sposi una istanza, a piè della quale è apposta la permissione di citare il marito. Quest' atto è formato dall' usciere nella medesima forma di tutte le altre citazioni.

Art. VI.

Del beneficio della cessione de' beni.

Il beneficio della cessione consiste nella remissione che fa la legge dell' arresto personale a un debitore sfortunato e di buona fede, che rinuncia tutto quel che possiede a' creditori. *LL. Civ. Art.* 1221.

I creditori non possono ricusare la cessione fatta loro in giustizia da' debitori nelle forme prescritte. *LL. Civ. Art.* 1224.

Non si accorda il beneficio della cessione a' colpevoli di stellionato, a' falliti dolosi, agli stranieri non naturalizzati nel regno, alle persone obbligate a render conto, a' tutori, agli amministratori depositarj, ed alle persone già condannate per furto o truffa. *LL. di proc. civ. art.* 982.

Un debitore che vuol essere ammesso al beneficio della cessione, o per sottrarsi dall' arresto personale pronunciato contro di esso, o per ricuperare la libertà, se già è detenuto, deve cominciare dal depositare nella cancelleria del tribunale il suo bilancio, i suoi registri, se ne ha, e i documenti di credito. *Articolo* 975.

Il deposito si fa nella cancelleria del tribunale civile del domicilio che aveva il debitore prima dello stato cattivo de' suoi affari. Quando il cessionario fosse un mercadante, e nel circondario vi fosse un tribunale di commercio, il bilancio, i documenti opportuni non sarebbero meno depositati nella cancelleria del tribunale avanti al quale si deve istruire la procedura concernente la cessione.

Dopo questo preliminare assolutamente necessario, il cessionario fa citare tutt' i suoi creditori con atti di uscieri notificati al domicilio di ciascheduno, nel termine ordinario, e secondo le altre formalità delle citazioni.

Il più delle volte il debitore, munito di un certificato del deposito del suo bilancio, presenta col ministero di un patrocinatore una domanda al presidente del tribunale, per ottenere il permesso di citare a breve termine tutti i suoi creditori perchè le cagioni relative alla sua libertà divengono tuttora pressanti.

In virtù della permissione del giudice la domanda è formata nelle forme prescritte per le citazioni; ad eccezione che il termine è abbreviato dall' ordinanza del presidente. Questa domanda, sia che si trovi contenuta in una istanza precedente, la quale allora si tratta di notificare coll' ordinanza scritta a basso, sia che l' usciere faccia direttamente la citazione senza abbreviamento di termine, ha per oggetto di far ordinare, che il debitore sia ammesso a far la cessione de' suoi beni nelle forme prescritte; e in conseguenza sia liberato dall' arresto per quel che deve a' creditori citati, e che sia scarcerato, se attualmente si trova in prigione.

Come la domanda per la cessione non sospende le procedure, e questo effetto non è attribuito che alla reiterazione della cessione fatta in esecuzione della sentenza, che ammette al beneficio della detta cessione; si costuma conchiudere provvisoriamente, che piaccia al tribunale di ordinare una sospensione da ogni arresto personale. I giudici sono autorizzati ad accordar questo favore, secondo le circostanze. *Articolo* 979.

Per giovarsi del beneficio della cessione a cui è ammesso per sentenza, il debitore deve chiamare i suoi creditori all' udienza del tribunale di commercio del circondario, ove è domiciliato, per sentirlo di-

chiarare in persona, se lo credono opportuno, e non già per mezzo di un mandatario, mentre fa loro la cessione de' beni suoi. Quando nel circondario non vi ha tribunale di commercio, si fa questa reiterazione di cessione nella casa del comune. *Art.* 978.

Il termine per questa intimazione non è determinato: in conseguenza basta di dare il tempo necessario affinchè il creditore il più lontano possa trovarsi nel giorno e nell' ora indicati.

Modello d' intimazione per intervenire alla reiterazione della cessione de' beni.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno undici di giugno, ad istanza del signor Bernardo D.... mercadante di frutta, domiciliato in G.... strada ... num.... provincia di L.... io Natale C.... usciere nel tribunale civile di M.... della stessa provincia, come da Real decreto, ivi domiciliato, strada ... num.... ho notificato al signor Andrea P.... mercadante di legna domiciliato in M.... strada .... num.... la sentenza pronunciata dal tribunale di G. ... il giorno otto del presente mese, che ammette l' istante al beneficio della cessione; e in esecuzione di questo ho intimato il detto signor P.... a trovarsi nel giorno quindici di questo mese, alle dieci della mattina nella casa del comune in G.... per intervenire, alla dichiarazione che l' istante si propone di farvi della reiterazione della cessione de' suoi beni, secondo ch' è autorizzato dalla detta sentenza.

» Copia sì della presente intimazione, che della sentenza qui sopra menzionata, collazionata, e firmata è stata da me lasciata nel domicilio del signor P. .... parlando ad una donna, che mi ha detto essere sua sposa.

Il costo è il seguente ...

Sott. C.... Usciere.

Quanto la reiterazione della cessione si fa nel tribunale di commercio, sul foglio della udienza si dà al debitore l' atto della dichiarazione da lui fatta personalmente. Allorchè poi questa formalità si esegue nella casa del comune, l' usciere ne stende il suo processo verbale, ch' è sottoscritto dal sindaco del comune. *Art.* 978.

Modello del processo verbale della reiterazione della cessione.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno quindici giugno, alle dieci della mattina, ad istanza del signor Bernardo D. . . . mercadante di frutti, domiciliato in G. . . . strada . . . . num. . . . provincia di L. . . . io Nicola E. . . . usciere nel tribunale civile di G. . . . ove sono domiciliato, strada . . . . num. . . . in conseguenza e per seguela degli atti d' intimazione de' giorni 10, 11, e 12 di questo mese, debitamente registrata li stessi giorni, mi son recato nel luogo ove si tengono le sessioni della municipalità di G. . . . nella casa del comune, assistito dall' istante, il quale dirigendosi al signor sindaco ha dichiarato che reiterava la cessione de' suoi beni, in virtù della sentenza pronunciata dal tribunale ordinario di questa città il giorno 8 del mese presente, e della quale ha presentato la spedizione. Nel medesimo tempo ha egli rappresentato gli originali di sei atti di usciere del giorno 10, 11, e 12 di questo mese, registrata. . . contenenti le intimazioni della sentenza di cui si tratta, a intervenire oggi alle dieci della mattina alla sessione della municipalità di G. . . per esser presenti alla reiterazione della cessione autorizzata dalla detta sentenza. Dopo avere aspettato fino alle undici, tra' creditori debitamente intimati non si è presentato che il sig. Pietro M. . . . locandiere di G. . . . e il signor Giovanni T. . . . mercadante di vino nella stessa città. In conseguenza l' istante per ubbidire alla detta sentenza, si

in presenza che in assenza, ha dichiarato personalmente, che cede tutti i suoi beni a' creditori, per giovarsi del beneficio della cessione accordato dalla legge. Egli ha sottoscritta la sua dichiarazione in questo luogo.

Sott. D.... Cessionario.

» In fede di che ho steso il presente processo verbale, ch'è stato certificato e sottoscritto dal sindaco della comune.

Il costo è il seguente...

Sott. E.... Usciere.

» Il contenuto nel presente processo verbale è stato certificato da noi sindaco della comune di G... oggi quindici giugno mille ottocento ventitre.

Sott. L... Sindaco.

CAP. II.

Degli atti degli uscieri nella procedura relativa all' apertura di una successione.

Questa materia presenta pochi atti appartenenti al ministero degli uscieri, e la maggior parte sono della stessa natura di quelli, di cui si è avuto occasione di parlare precedentemente. Questi atti saranno indicati in quattro articoli, che parleranno.

1. Dell' apposizione e rimozione de' suggelli, come anche dell' inventario.

2. Della vendita de' mobili.

4. Della vendita degli stabili, delle divisioni e licitazioni.

4. Del beneficio dell' inventario.

ART. I.

Dell' apposizione e rimozione de' suggelli, come anche dell' inventario.

L'apposizione de' suggelli è un' atto, col quale il giudice, richiesto da chi ne ha il diritto, mette sotto le mani della giustizia gli effetti di una successione, per serbarli in beneficio di coloro cui debbono appartenere.

Nella procedura de' suggelli la sola apposizione de' medesimi appartiene al ministero degli uscieri. Ciò non ostante, finchè dura l' operazione gli opponenti hanno la facoltà di presentare una dichiarazione al giudice di circondario, il quale riceve l' opposizione sul suo processo verbale, e allora è inutile di fare alcuna notificazione. *Art.* 1003.

Quando dunque si sono apposti i suggelli, e l'opponente non ha il tempo di presentare la dichiarazione, o di spedirvi un mandatario nell' atto dell' operazione, si adopera il ministero di un usciere, per notificare ch' egli si oppone alla rimozione de' suggelli, prima di esservi chiamato. *Ibid.*

Questa opposizione deve contenere elezione di domicilio per l' opponente nel circondario ove sono apposti i suggelli, se mai è domiciliato altrove. Lo stesso atto deve fare l' enunciazione precisa della causa della opposizione. Non bisogna dunque contentarsi di esprimersi vagamente, che si fa opposizione per ragioni o motivi che si dovranno dedurre, come si praticava per lo passato; oggi vuole la legge che ogni opposizione sia motivata. *Art.* 1004. Finalmente la notificazione di questo atto non si fa al domicilio del defunto, ma alla persona del cancelliere del giudice di circondario che ha apposti i suggelli. *Art.* 1115.

Il cancelliere vista l' originale dell' atto senza veruna spesa; perciocchè egli riceve questa notificazione nella sua qualità di pubblico funzionario. *Art.* 1115.

La rimozione de' suggelli si fa dal medesimo giudice di circondario che gli ha apposti, allorchè n'è richiesto da una delle parti interessate. A questo effetto forma il processo verbale della requisizione, e spedisce un'ordinanza, indicante il giorno e l'ora in cui procederà alla rimozione de' suggelli. *Art.* 1008.

In virtù di questa ordinanza l'istante fa fare una semplice intimazione per atto di usciere dato alla persona o al domicilio delle parti, che hanno diritto d'intervenirvi, e che non sono lontani più di 15 miglia dal luogo ove sono i suggelli. I domiciliati al di là di questa distanza, sono rappresentati nella operazione da un notajo nominato a questo effetto dal presidente del tribunale civile del luogo. *Ibid.*

Ciò che si è detto per la rimozione de' suggelli, s'intende egualmente dell'inventario; perchè queste due operazioni si fanno necessariamente nel medesimo tempo.

Quindi la intimazione di esser presente alla rimozione de' suggelli, contiene implicitamente la intimazione d'intervenire all'inventario.

Se non vi fosse stata apposizione di suggelli, e una parte interessata volesse che si facesse l'inventario, invece della intimazione della quale si è fatta parola, bisognerebbe citare le altre parti ne' domicilj reali o eletti, che esse hanno nella distanza di 30 miglia. La dimanda è portata avanti il tribunale del circondario, ove si è aperta la successione; ed è diretta a far ordinare la formazione dell'inventario. Quest'atto di usciere si fa nelle forme prescritte per tutte le altre citazioni, è quindi inutile di darne il modello.

ART. II.

Della vendita de' mobili.

Tutte le parti interessate nella divisione del mobile hanno il diritto di domandarne la pubblica vendita. La più diligente presenta la domanda pel ministero di un patrocinatore al presidente del tribunale del circondario, nel quale è aperta la successione. A basso di questa domanda il presidente permette che sia fatta la vendita in presenza di tutte le parti interessate, o dopo di averle chiamate debitamente.

In virtù di questa ordinanza l'attore fa notificare per atto di usciere a tutti coloro che avevano diritto di assistere all'inventario, che si procederà alla vendita del mobile nella maniera solita. Sarà indicato il giorno, il luogo e l'ora con intimazione d'intervenirvi, e di farvi trovare degli oblatori, se lo credono espediente.

La intimazione è fatta unicamente a coloro, che avendo il diritto di assistere all'inventario, son domiciliati tra la distanza di 15 miglia, o che non avendo colà il lor domicilio, ve lo hanno scelto nell'apposizione e rimozione de' suggelli, o nel farsi l'inventario, se non vi fu apposizione de' suggelli, o dopo. In tal caso la intimazione è data al domicilio eletto. *Art.* 1023.

In quanto agli altri, la legge dispensa di chiamarli. Ella nè anche vuole che sieno rappresentati da un notajo, come si pratica nell'inventario.

La prima ragione è, ch'eglino han torto per non aver eletto il domicilio nel luogo ove è aperta la successione, oppure trallo spazio di 15 miglia. La seconda è, che dovendosi far la vendita secondo le forme regolate dalla legge, il loro interesse per intervenirvi, è assai minore di quello che avevano nella formazione dell'inventario, o a conoscere le attività della successione.

Come si tratta qui della vendita de' mobili di una eredità, per la quale le parti non sono di accordo, o non vi può esser luogo a transazione, p. es. quando vi ha degli opponenti, essa deve farsi secondo le forme prescritte per la vendita che ha luogo pel pignoramento de' mobili. *Articolo* 1021.

In conseguenza, se le parti che si dividono la eredità, fossero di accordo; se fossero tutti maggiori, e non vi fossero de' terzi interessati, come sono i creditori, farebbero vendere nella forma che loro converrebbe, com' è prescritto dall' articolo 1028 fondato sul diritto inalterabile di proprietà.

Quando dunque si fa la vendita ad istanza di una parte interessata, secondo le forme regolari prescritte nel titolo del *pignoramento de' mobili*, la citazione fatta in virtù dell' ordinanza del presidente, come l' abbiamo detto nell' ultimo articolo, tiene luogo di notificazione di pignoramento al debitore. Il giorno in cui dovrà farsi la vendita, è indicato in maniera, che tra questa intimazione e la vendita si frapponga almeno l' intervallo di otto giorni. *Art.* 704.

Se la vendita è ritardata da un qualunque motivo, le parti interessate saranno chiamate di nuovo con un' altra intimazione, che lascerà almeno l' intervallo di un giorno franco. *Art.* 705.

Il punto essenziale in questa materia è quello, di riconoscere nella procedura di un pignoramento di mobili, l' atto al quale si deve riportare l' intimazione di cui si tratta in questo luogo. Da che si sa ch' essa equivale alla notificazione fatta di un pignoramento al debitore, è facile di applicare generalmente alla vendita del mobile di una successione tutte le formalità successive prescritte nel titolo del *pignoramento de' mobili*.

Ciò che vi ha di particolare per le specie di vendita di cui parliamo, è che si deve fare nel luogo ove si trova riposto il mobile, purchè per vantaggio delle

parti non si sia altrimenti ordinato dal giudice. *Articolo* 1025.

Si sa al contrario, che i mobili pignorati debbono esser venduti nella piazza del mercato; la vendita non può farsi nel luogo ove sono riposti gli effetti; se non col permesso del giudice.

Se le parti interessate non si presentano alla vendita, le LL. di proc. vogliono che sia fatta anche in loro assenza, senza bisogno di chiamarvi chicchessia per rappresentarle. *Art.* 1026.

Il processo verbale di vendita è fatto nelle forme ordinarie per questa sorta di atti, o da una persona destinata dal presidente del tribunale, o da un usciere.

Vi si dovrà far menzione particolarmente della presenza o dell' assenza della parte, a cui richiesta si è fatta la vendita. *Art.* 1027.

Se in questa procedura insorgono delle difficoltà, se ne fa relazione al presidente del tribunale civile; il quale è autorizzato a pronunciare provvisoriamente. *Art.* 1024.

A tale effetto la parte più sollecita, con atto di usciere farà citare le altre parti a comparire avanti al presidente del tribunale del circondario, nel quale si fa la vendita.

A r t. III.

Della vendita degli stabili, della divisione, e della licitazione.

Dopo venduti i mobili di una successione, si passa alla divisione degli stabili, quando gli eredi non ne restano proprietarj individualmente.

Tutti coloro che hanno una parte negli stabili, han diritto di domandarne la divisione. Per lo passato i minori, anche emancipati, non potevano provocare la divisione degli stabili de' quali erano pro-

prietarj *pro indiviso*. Oggi la divisione può essere reclamata dal tutore del minore o interdetto, dopo di esservi stato autorizzato specialmente da un consiglio di famiglia. *LL. Civ. Art.* 736.

Quando un minore è emancipato, può egli stesso promuover l'azione per la divisione, coll'assistenza del suo curatore: ma egli non ha meno bisogno di essere autorizzato da un consiglio di famiglia. *LL. Civ. Art.* 407.

La prima cosa pertanto che debbono fare i minori, quando si tratta di provocare la divisione, è di prendere l'avviso de' parenti, ciò che appartiene al ministero del giudice di circondario le cui cedole sono notificate dal suo usciere, o da un usciere commesso, secondo le circostanze. Si vegga a questo proposito quel che si è detto sulla notificazione delle cedole part. 1, cap. 1, art. 6.

L'esecuzione della deliberazione del consiglio di famiglia non può aver luogo, se non dopo di essere stata omologata dal tribunale, dietro le conclusioni del ministero pubblico. In conseguenza il tutore o il minore emancipato, assistito dal suo curatore, deve citare i suoi condividenti, per veder dire, che la deliberazione del consiglio di famiglia, ricevuta dal giudice di circondario di . . . . il giorno . . . . sarà omologata, per essere eseguita secondo la sua forma e tenore; ciò facendo, che gli stabili saranno divisi in natura, se vi avrà luogo; in altro caso saranno licitati, vale a dire, venduti pubblicamente all'incanto: che per preparare l'una e l'altra operazione, saranno visitati da periti nominati *ex officio*, e incaricati a dichiarare, se sono o no divisibili in natura, e farne l'apprezzo. *Art.* 1031.

Questa citazione sarà fatta secondo la forma di tutte le altre, di cui si è parlato nella prima parte, cap. 2, art. 2.

Se non vi ha minori, o interdetti tra gli eredi non ha luogo il preliminare di un avviso de' parenti,

La parte che sollecita la divisione dà la sua domanda contro i suoi coeredi nella forma ordinaria di tutte le altre citazioni, per veder dire, che gli stabili saranno visitati da periti scelti dalle parti, o nominati *ex officio*, per farne l' apprezzo, e dichiarare se sono suscettibili o nò di divisione in natura.

I periti in ogni caso son citati a prestare il giuramento in virtù della sentenza che interviene sulla domanda per la divisione. La forma dell' atto di usciere dato loro in questa occasione, ed anche a forzarli, se occorre, a deporre il loro rapporto, è spiegata nella prima parte, cap. 2, art. 8.

Quando sul rapporto de' periti è stato deciso che gli stabili non si possono dividere in natura, e che bisogna procedere alla vendita ciò che si denomina *licitazione* non è più necessario il ministero degli uscieri se non per l' apposizione degli affissi. Secondo l' articolo 1037 se ne debbono apporre.

1. Alla porta principale di ogni fabbrica sottoposta alla vendita.

2. Alla porta principale della casa del comune de' luoghi, ove si trovano situati i beni che si debbono vendere e nelle città che hanno più quartieri, alla porta principale della municipalità del circondario ove sono situati tali beni.

3. Alla porta esterna del tribunale che ha permesso la vendita, ed alla porta del notaro, se n' è stato incumbenzato alcuno per ricevere le offerte. Se mai nel tribunale che ha permesso, e avanti al quale si deve far la vendita, vi sono più porti esterne, gli affissi debbono essere apposti ad ognuna di esse.

I sindaci, o gli aggiunti delle comuni in cui sono apposti gli affissi, debbono mettere *gratis* il loro visto sopra un esemplare di quelli. Se occorrono molti di tali visti, si ricevono sopra un solo esemplare.

Si è spiegata la forma del processo verbale dell' apposizione degli affissi nella prima parte, cap. 3, art. 9, parlandosi del *pignoramento degli stabili*.

Questi atti di uscieri, concernenti le divisioni, e le licitazioni, hanno luogo quando si tratta di dividere gli stabili, o che dipendano da una successione, o che appartengano a molte persone *pro indiviso* a qualunque titolo.

Art. IV.

Del beneficio dell' inventario.

La facoltà accordata dalla legge a ogni erede di dichiarare alla cancelleria che non intende di essere obbligato a' pesi della successione, se non fino alla concorrenza de' beni che vi trova, è ciò che s' intende pel beneficio dell' inventario. *LL. civ. art.* 719.

Chi non fa questa dichiarazione è *erede puro e semplice*; chi la fa in tempo utile, è erede sotto il *beneficio dell' inventario*, e più semplicemente è chiamato *erede beneficiato*.

Occorrono degli atti di unione nella vendita sì de' mobili che degli stabili dipendenti da una successione accettata sotto il beneficio dell' inventario: ma come allora si sieguono le stesse forme prescritte per le divisioni, e licitazioni, è inutile replicar qui ciò che si è detto su tal soggetto nell' articolo precedente.

L' erede beneficiato è tenuto di dar cauzione per li beni della successione da lui amministrata, se è richiesta da un creditore del defunto, o da ogni altra parte interessata. Egli la deve dare buona e solvibile, e del valore del mobile, e della porzione del prezzo degli stabili non delegata a' creditori ipotecarj. *LL. civ. art.* 726.

Se a tal richiesta egli si nega di prestar cauzione i mobili si vendono, ed il loro prezzo si deposita egualmente, che la parte non delegata del prezzo degl' immobili per essere impiegati a soddisfare i pesi ereditarj.

Da ciò nasce un atto appartenente agli uscieri ed

è l'intimazione all'erede beneficiato, affinchè renda la sua cauzione, Questa intimazione può esser fatta prima o che l'erede s'intrometta nella eredità, o nel corso della sua amministrazione. Notificato personalmente o nel domicilio, non gli sono accordati che tre giorni di tempo a dare la cauzione. LL. di proc. civ.. *Art.* 1068 e 1069.

Questo termine dovrà essere aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza tral domicilio dell'erede beneficiato, e il luogo ove risiede il tribunale avanti al quale deve esser data la cauzione: vale a dire, quello del circondario ove la successione è aperta. *Art.* 1069.

Modello della intimazione all' erede beneficiato per dar cauzione.

» L'anno mille ottocento ventitre, nel giorno primo di agosto, ad istanza del sign. Giacomo A. . . , mercadante di cavalli, domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . . nella sua qualità di creditore di una rendita perpetua di cento venti ducati, costituito per atto stipulato avanti a notajo in N. . . . il giorno dodici dicembre mille ottocento dodici, registrata . . . e dovuta dalla successione del fu sig. Giacomo B.... morto in V. ... provincia di O. . . . nel mese del passato giugno, io Giacinto C. . . , usciere nel tribunale civile di A. . . . come da Real decreto, domiciliato nella stessa città, strada . . . . num. . . . . ho intimato al signor Antonio D. . . . . architetto, domiciliato parimente in A. . . . . strada . . . . num. . . . . a depositare nella cancelleria del tribunale civile di V. . . ; del termine di tre giorni, aumentato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza tra A. . . . ed V. . . , i documenti sufficienti per la cauzione de' beni, tanto mobili, che stabili, dipendenti dalla eredità del detto fu signor B. . . . suo zio, del quale è erede sotto il beneficio dell'inventario. L'istante dichiara che

se il signor D. . . . si mescola in nulla nell' amministrazione della eredità di cui si tratta, prima di aver data una cauzione buona e valida, si procederà contro di lui come erede puro e semplice.

» La copia del presente atto collazionata, e firmata è stata da me presentata al domicilio del detto signor D. . . . ove non ha trovato alcuno che se la ricevesse; in conseguenza l' ho lasciata al signor Simone P. . . . calzolajo, domiciliato a fianco della casa del signor D. . . ., e il detto signor P. . . . ha sottoscritto con me l' originale. »

Il costo è il seguente. . . .

Sott. P. . . . vicino.
C. . . . Usciere.

Art. III.

De' compromessi.

Si chiama *arbitramento* l' operazione, colla quale alcune persone scelte volontariamente dalle parti, pronunciano sulle contestazioni che son loro sottomesse. L' atto pel quale tralle parti è fatta la convenzione di portarsi alle persone da esse nominate, è un *compromesso*: le porsone scelte per giudicare sono gli *arbitri*, e la decisione che queste pronunciano, è chiamato *sentenza arbitramentale*.

È evidente che per quel che concerne il compromesso, il quale è un atto volontario e sinallagmatico, non vi ha bisogno del ministero degli uscieri; ma se sopravviene contro uno degli arbitri una causa di ricusa, che non esisteva in tempo della loro elezione, la parte la quale non vuole che quest' arbitro resti suo giudice, deve far conoscere la sua intimazione con un' atto significato alla persona o al domicilio della parte avversa. Quest' atto di usciere deve esser sottoscritto non solamente dall' usciere, ma eziandio sul-

l'originale, e sulla copia dalla parte che ricusa, e dà un suo speciale procuratore. In questo secondo caso la copia della procura deve esser lasciata con quella dell'atto. Questa formalità è richiesta per la ricusazione de' periti, *art.* 403, ed è applicabile a quella degli arbitri.

Dall'atto della ricusa fa d'uopo dedurre i motivi su' quali si è fondato, e darne le prove per copia, o l'estratto de' documenti ove si trovano, oppure offrirsi di verificare co' testimonj i fatti addotti. Il mentovato articolo prescrive lo stesso per la ricusazione de' periti; della stessa maniera si deve procedere in fatto di arbitramento, perchè sono simili i motivi.

Son parimente le stesse riguardo agli arbitri le cause di ricusazione che riguardo a' giudici. Si parla solamente di quelle che sono di natura a sopravvenire posteriormente alla data del compromesso, e sono indicate dalle LL. di proc. civ. *art.* 470.

Per far giudicare la ricusazione, se cagiona difficoltà, bisogna citare nelle forme ordinarie di tutte le citazioni avanti al tribunale civile della provincia ove si fa l'arbitramento. Questo è competente in tal circostanza, poichè ad esso appartiene il diritto di convalidare legalmente i giudizj degli arbitri. *Articolo* 1096.

Nulla di meno se fosse stato preveduto nel compromesso il caso della ricusazione, e si fosse regolata la maniera di proporla, e giudicarla, sarebbe d'uopo conformarsi alla convenzione.

Modello di un atto di ricusazione contro un arbitro.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno 18 luglio, ad istanza del sig. Giambattista S.... muratore domiciliato in N.... strada.... n.... io Giuseppe D.... usciere nel tribunale civile della provincia di S.... come da Real decreto domiciliato in N.... strada...

num. . . . ho notificato e dichiarato al signor Bartolomeo M. . . . farmacista, domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . . nel suo domicilio, parlando alla di lui sposa.

» Che il detto signor Giambattista S. . . . ricusa la persona del signor Q. . . . arbitro nominato a pronunciare sulle contestazioni tra il detto signor M. . . . e l' istante, relativamente alla validità di una obbligazione di 120 ducati, sottoscritta dal detto sig. M. . . . e della quale è reclamato il pagamento.

» Il motivo della presente ricusazione è che il signor Q. . . . da che ha accettata la funzione di arbitro, è andato a pranzare in casa del signor M. . . . ciò che l' istante si offre a provare con testimonj, se mai si negasse.

» In conseguenza della quale ricusazione il detto signor Giambattista S. . . . protesta di nullità di tutto ciò che sarebbe fatto in pregiudizio di questa; e si riserba per far pronunciare sulla detta ricusazione nel caso che fosse contestata.

» L' originale e la copia del presente atto sono stati sottoscritti dal detto sign. Giambattista S. . . . in conformità della legge; ed ho lasciato copia del presente collazionata, e sottoscritta al detto sig. M. . . . nel suo domicilio, parlando, come sopra.

Il costo è come sopra . . .

Sott. Giambattista S. . . . e D. Usciere.

Se la ricusazione fosse stata fatta da un procuratore speciale, la copia della procura sarebbe stata notificata in testa dell' atto della notificazione che l' avrebbe enunciata: e il procuratore speciale avrebbe sottoscritto l' originale e la copia.

Qui si vede che non è necessario che l' atto di ricusazione sia fatto separatamente dalla parte; e che al contrario è più utile di esservi un solo atto. Con ciò si evita l' inconveniente del registro del primo at-

to, e si soddisfa alla legge del bollo, che non permette di fare due atti sul medesimo foglio.

Ogni giudizio arbitramentale ch' è passato pel primo grado di giurisdizione, è soggetto all' appello, se le parti non hanno formalmente rinunciato a questa via col compromesso. *Art.* 1086. In tal caso si seguono le stesse regole, come se si trattasse di una sentenza pronunciata dal tribunale, che avesse giudicato sulla contestazione, se non fosse stata assoggettata all' arbitramento. Trattandosi di un oggetto della competenza del giudice di circondario, l' appello è portato al tribunale civile. Trattandosi di una materia che sarebbe stata direttamente giudicata da un tribunale civile, l' appellazione è portata alla Gran Corte civile. *Articolo* 1099. In niun caso però il giudizio arbitramentale è soggetto all' opposizione. *Articolo* 1092.

L' appello di una sentenza arbitramentale è sempre portato avanti al tribunale civile o alla gran corte civile della giurisdizione, in cui si è fatto il compromesso.

Non si fa distinzione se la giustizia di circondario o il tribunale civile avesse potuto pronunciare inapellabilmente sulla contestazione. Da che gli arbitri non hanno ricevuto la facoltà di giudicare in ultima istanza, l' appello dalla lor decisione è ammissibile, sia qualunque la modicità dell' oggetto.

Allorchè le parti han compromesso su di una contestazióne giudicata in prima istanza, si considera di aver conceduto agli arbitri la facoltà di giudicare inappellabilmente. Allora dunque non vi ha più luogo ad appello in questo giudizio. *Art.* 1086.

Pel termine in cui si può frapporre l' appello, e per tutte le altre forme dell' atto, l' usciere deve seguire interamente quel ch' è stato detto per l' atto consimile concernente l' appello de' giudizj pronunciati da' tribunali.

Non vi ha che tre vie straordinarie per ricorrere

contro i giudizj arbitramentali: la ritrattazione, la cassazione, e la domanda in nullità. Quest' ultima è l' unica che appartenga al ministero degli uscieri.

1. L' inosservanza delle forme legali, allorchè le parti non ne hanno stabilito delle altre col compromesso; come anche la inosservanza delle forme convenute; non danno luogo nè ad appello, nè ritrattazione, ma alla domanda in nullità: *Art.* 1103.

2. Quando gli arbitri han pronunciato su cose non domandate, vi è parimente una nullità; in conseguenza nè la via di appello, nè quella della ritrattazione avranno luogo: *Ibid.*

3. Se la sentenza è stata pronunciata senza compromesso, o fuori de' termini e condizioni convenuti nel compromesso, non vi è il caso nè dell' appello, nè della ritrattazione, ma solamente della domanda in nullità: *Art* 1104.

4. È anche lo stesso se gli arbitri hanno pronunciato in virtù di un compromesso nullo, o dopo spirato il termine: *Ibid.*

5. Questa decisione ha luogo, se la sentenza è stata pronunciata solamente da alcuni degli arbitri, senza che sieno stati autorizzati a pronunciare in assenza degli altri. La nullità non sarebbe men fondata se questo stesso giudizio fosse stato sottoscritto dalla maggiorità degli arbitri. *Ibid.*

6. Perchè il terzo arbitro, in caso di divisione, non può giudicare se non dopo di aver conferito co' primi arbitri divisi, o dopo di essere stati intimati a riunirsi ad esso, per conferire; vi sarebbe nullità se questa formalità non si fosse adempiuta: *Ibid.*

Finalmente vi sarebbe ancor nullità, se il terzo arbitro, invece di conformarsi ad uno de' sentimenti degli altri arbitri, rendesse una decisione particolare, e differente da ognuna di quelle che fanno l' oggetto del disparere: perciocchè la sua commissione, secondo l' articolo 1094, non consiste nel dire come avrebbe giudicato se fosse stato il primo arbitro, ma sempli-

cemente nel togliere il disparere, e dichiarare a quale opinione emessa egli da il suo voto.

Ne' sei casi indicati non vi ha luogo nè all'appello, nè alla ritrattazione, come si è detto. Semplicemente si deve domandare la nullità di un atto, cui non può competere il carattere di un giudizio arbitramentale.

La parte cui la decisione degli arbitri è favorevole, non può farne uso, fintantocche la loro sentenza non è stata resa esecutoria dal giudice, o dal presidente del tribunale, nel cui circondario gli arbitri hanno emessa la sentenza. Quando dunque si vuol far dichiarare nulla una decisione arbitramentale, basta aspettare che sia notificata in virtù dell' ordinanza del magistrato. Allora si forma opposizione all' ordinanza di esecuzione, domandandosi la nullità del giudizio arbitramentale: ciò che sospende tutte le procedure, fintanto che non si sia pronunciato dal giudice o dal tribunale, dal quale emana sull' esecuzione. *Articolo* 1104.

Sulla forma dell' opposizione fa d' uopo vedere quel che si è detto nella prima parte nell' articolo: *delle sentenze contumaciali*, e *delle opposizioni*. La procedura di opposizione che vi si trova, è applicabile all' ordinanza che permette l' esecuzione di un giudizio arbitramentale. Infatti questa ordinanza in qualche modo è in contumacia. Essa è apposta a piè del processo verbale degli arbitri, che uno di essi ha depositato alla cancelleria, e senza chiamata alle parti.

Per l' atto di citazione che l' opponente è tenuto di far notificare, egli conchiude per la nullità dell' atto, malamente a proposito qualificato per *giudizio arbitramentale*. Questa domanda è istrutta e giudicata, seguendosi le forme ordinarie.

PARTE III.

Degli atti degli uscieri, di cui non si fa parola nelle LL. di procedura civile.

Nella prima parte si son veduti gli atti appartenenti al ministero degli uscieri, e riguardano le contestazioni che cominciano da essi, o già sono esistenti.

Si è parlato nella seconda parte degli atti degli uscieri nelle procedure particolari ad alcune materie. Egualmente vi sono stati compresi gli atti, che in certe circostanze provocano l'autorità giudiziaria, benchè non vi sia luogo a contestazione.

Ci resta a parlare degli atti che fanno gli uscieri per interesse di coloro che li richiedono, senza esservi contestazione attuale, e senza che sia ancor necessario di ricorrere a' tribunali.

Di questo numero son tutti gli atti, il cui oggetto è di far conoscere l'intenzione che si ha di far uso di un diritto qualunque, e gli atti puramente conservatorj. Un congedo, o come si suol dire *disdetta*, p. e. si notifica senza il concorso del giudice; nè da esso risulta alcuna contestazione, allorchè il locatario vi accede, e rilascia nel tempo richiesto il luogo che occupava. Similmente un protesto si fa senza l'autorità giudiziaria, e sovente non è seguito da alcuna domanda dalla parte del portatore dell'effetto, quando il giratario rimborsa la somma. La notificazione di una cessione si fa egualmente senza il concorso di verun tribunale, nè essenzialmente fa la materia di una causa. È questa una formalità legale che si adempie dal nuovo creditore a faccia a faccia del debitore di una obbligazione, d'una rendita, o di ogni altro

credito; e avviene ben di sovente che questi non ha veruno interesse a contestare il cambiamento del proprietario.

Si vede bene che gli atti compresi nella classe di cui si tratta, sono moltiplicati per quante maniere di diritti si vogliono far valere. Non è del piano di quest' opera esaminarli tutti: e solamente ci limiteremo ai più caratterizzati e più frequenti, che saranno spiegati in tre capitoli.

Il primo parlerà degli atti degli uscieri concernenti le locazioni e gli affitti.

Il secondo spiegherà i protesti degli effetti all'ordine, e la maniera di far cessare una società.

Il terzo si occuperà delle opposizioni a' matrimonj.

CAP. I.

Degli atti degli uscieri concernenti le pigioni e gli affitti.

Su questa materia, anche senza dar luogo a contestazione, sono necessarie le funzioni degli uscieri, 1. per notificare i congedi; 2. per far conoscere il diritto del nuovo proprietario della cosa locata; 3. per denunciare le molestie che prova un locatario o affittuario. Queste sorte di atti saranno spiegate ne' quattro articoli seguenti.

ART. I.

Della notificazione de' congedi.

Il congedo, di cui si fa qui parola, è un atto col quale un affittatore fa notificare al fittuario l'obbligo di uscire in un epoca indicata da' luoghi, che gli sono stati affittati o locati. Il congedo può altresì esser notificato all'affittatore dal fittuario, il quale

dichiara, che nella tal' epoca intende rilasciare gli o g getti da lui occupati.

Un congedo può esse convenuto tra le parti per atto sinallagmatico: tali sono quelli che si fanno con sottoscrizione privata. Un simil congedo deve esser fatto raddoppiato, e sottoscritto dall' affittatore e dal fittuario. Ma non è questo il luogo di occuparsi di questa forma di congedo; perciocchè in quest' opera si tratta unicamente degli atti degli uscieri: parleremo dunque de' congedi dati per atto di usciere.

Nel primo §. vedremo il congedo delle case, nel secondo il congedo de' beni rurali.

§. I.

Del congedo delle case.

Quando la locazione di una casa, di un appartamento, od altra fabbrica è stata convenuta verbalmente, si presume sempre che le parti han voluto conformarsi alle usanze del paese, ov' è situata la cosa locata. In conseguenza, non essendo stato fissato il tempo che deve durare la locazione, il locatore e il locatario sono rispettivamente nel diritto di farlo cessare nell' epoche determinate dall' uso, e di notificare il congedo nel termine che si costuma di osservarsi.

Per una casa di abitazione, o per uno appartamento in una casa, l' epoche di certi paesi sono da sei in sei mesi, ed in Napoli da quattro mesi, in quattro mesi.

Riguardo al termine che deve spirare dopo notificato il congedo, bisogna consultare ciò che si pratica in ogni paese. La legge decide che si deve seguir l' uso riguardo al termine, in cui si può dare il congedo, e riguardo al termine che bisogna stipularsi.

LL. CC. Art. 1582.

nedetto C. . . . usciere nel tribunale civile di A. . . . come da Real decreto ove son domiciliato, strada . . . num. . . . ho notificato e dichiarato al signor Girolamo D. . . . negoziante, domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . .

» Che gli è dato congedo dall' istante pel primo del prossimo ottobre, dell' appartamento che occupa per convenzione verbale nella casa, di cui il signor O. . . . è il principale locatario, ed è situata strada . . . num. . . .

» In conseguenza, l' istante dichiara, che al primo ottobre egli evacuerà i luoghi; li restituirà colle chiavi al signor D. . . . in istato di riparazioni locative, secondo l' uso, e pagherà quel che andrà dovendo di pigione in quell' epoca.

» Copia del presente atto collazionata, e firmata è stata da me lasciata al domicilio del signor D. . . . parlando alla di lui domestica.

Il costo è come segue . . .

Sott. C. . . . Usciere.

Allorchè la locazione di una casa, o di un appartamento, o di ogni altra specie di fabbrica è fatta in iscritto, bisogna conformarsi alle condizioni che vi sono stipulate riguardo alla durata.

Se il termine, in cui deve finire la locazione vi è fissato senza alcuna variazione: per esempio, se la casa è locata per sei anni; spirando l' anno sesto il locatario è tenuto a evacuarla, senza che possa pretendere di esserne prevenuto con un congedo. Del pari il locatore non può obbligare il locatario a restare al di là del termine fissato: questi ha il diritto di uscire da' luoghi senza bisogno di far congedo. *LL. Civ. Art.* 1583.

Quando spira il termine convenuto nel contratto se il fittajuolo rimane, ed è lasciato in possesso si h...

per conchiuso un nuovo affitto, che si regolerà colla consuetudine del luogo. *LL Civ. Art.* 1554.

Talvolta la convenzione scritta contiene parecchie epoche, nelle quali può finire la locazione ad arbitrio delle parti: per esempio in Parigi si fa sovente la locazione per tre, sei, e nove anni, ad arbitrio delle parti. Quella che vuol far finire la locazione alla fine del terzo, o del sesto anno, è tenuta di prevenire l'altra parte anticipatamente e tral termine convenuto. L'atto che fa notificare in tal occasione o il locatario o il locatore, è un congedo concepito nella stessa forma di quelli, di cui si son dati gli esempj. Vi si fa menzione della locazione che s'intende di far cessare.

§. II.

Del congedo de' fondi rustici.

L'affitto di un fondo rustico, fatto verbalmente, deve durare per tutto il tempo necessario al fittuario, onde raccolga interamente i frutti del podere. Così un affitto di un prato, di una vigna e di ogni altro fondo, i cui frutti si raccolgono interamente nel corso dell'anno, si considera fatto per un'anno. Se il colono si è fatto proseguir nella locazione senza interrompimento per tutto il primo anno, non potrà essere licenziato prima che finisca il secondo, e così in seguito da anno in anno. *LL. Civ. Artic.* 1620 e 1622.

Per la stessa ragione, allorchè le terre lavorative sono divise in porzioni coltivabili alternativamente; la loro locazione senza scrittura s'intende fatta per tanti anni, quante sono le dette porzioni. Se dunque dopo questo periodo è continuata la locazione, non può cessare per volontà di una delle parti prima di spirare il secondo. *LL Civ. Art.* 1620 e 1022.

Vi ha una differenza notabile tra i fondi rustici

e gli altri, allorchè sono locati senza scrittura. Nel §. precedente si è veduto, che per far cessare la locazione delle case, ed altre fabbriche fatte in tal modo, è necessario che sia dato un congedo fra il termine consagrato dall' uso del paese. Riguardo a' fondi rustici, l' affitto verbale cessa di pieno diritto collo spirare del tempo pel quale s' intende fatto.

In conseguenza, alla fine di ogni anno, se il fondo, p. es. è una vigna o un prato, o alla fine di ogni periodo, se mai il fondo è diviso in porzioni coltivabili, alternativamente, il colono sarà tenuto di abbandonarlo; e del pari l' affittatore non potrà pretendere ch' egli prosegua, benchè da nessuna delle due parti sia stato notificato il congedo. *LL. Civ. Art.* 1620.

Da un' altra parte è un principio generale, che l' affitto fatto per mezzo di scrittura cessa *ipso jure* spirato il termine prefisso, senza che sia necessario di dare il congedo. *LL. Civ. Art.* 1611.

Da queste disposizioni della legge risulta, che in materia di fondi rustici non vi ha bisogno di congedo, per far cessare i fitti, purchè non vi sieno delle stipulazioni contrarie tralle parti; o nella ipotesi di una convenzione scritta, non sieno state fissate per la fine dell' affitto epoche differenti, ad arbitrio delle parti: come allorchè si dice, di esser fatto l' affitto per tre, per sei o nove anni. Allora chi vuol far terminare l' affitto in una dell' epoche lasciate ad arbitrio delle parti, ne avverte l' altra con un congedo, nel termine convenuto: in caso contrario l' affitto proseguirà, o cesserà di pieno diritto, senza bisogno di prevenzione, allo spirare dell' ultima annata.

Modello di congedo di un fondo rustico affittato per tre, per sei, per nove anni.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno tredici ottobre, ad istanza del sign. Andrea B.... giudice nel tribunale civile di B.... provincia di C.... ivi demiciliato, strada.... num.... io Vincenzo A. J.... usciere presso il tribunale civile di S.... della stessa provincia, ivi domiciliato, strada... num.... ho dichiarato al signor Barnaba D.... coltivatore, domiciliato nella masseria di G.... comune di H.... circondario di S...., che l'istante gli dà congedo pel primo di novembre dell'anno venturo mille ottocento 24. della masseria che occupa in virtù di strumento di affitto fattogli dall'istante, per atto stipulato dal signor G.... e l di lui collega, notari in B.... il giorno dieci ottobre mille ottocento sette. Questo affitto, cominciato nel primo di novembre dello stesso anno, e fatto per tre, per sei, per nove anni ad arbitrio delle parti, col darsene un preventivo avviso. In conseguenza l'istante ha il diritto di far cessare questo affitto pel primo novembre dell'anno prossimo mille ottocento 24.. In seguela del congedo che si dà presentemente, il signor D.... è intimato di rilasciare nella detta epoca le terre nel conveniente stato di cultura; di cedere alla fine di giugno dell'anno prossimo i locali opportuni ed altri comodi necessarj per preparare la coltivazione de' terreni all'affittuario che gli succederà; e al primo di novembre seguente, epoca della uscita, di evacuare le case, e di renderle in buono stato di riparazioni locative, colle chiavi: di giustificare il pagamento delle sue contribuzioni personali, e mobiliari pel corso del suo affitto: finalmente di pagare tutto ciò che potrà dovere per l'affitto medesimo.

» Da parte sua l'istante si offre di lasciare al signor D.... dopo il primo novembre mille ottocento 24., i locali convenienti ed altri comodi, per far

trebiare i grani, e consumare i foraggi che potranno restargli all' epoca indicata.

» Copia del presente atto collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata al domicilio del signor D. . . . parlando alla moglie.

Il costo è come segue . . .

Sott. A. . . . Usciere.

La clausola di dare anticipatamente i locali opportuni al colono che subentra, e l' altra di lasciarli al colono che esce, dopo terminato l' affitto, sono prescritte dalla legge. Riguardo al tempo che debbono durare queste comodità reciproche tra chi entra, e chi esce, e l' altre circostanze relative alla loro esecuzione, si deve seguire la consuetudine de' luoghi. *LL. Civ. Art.*

Si vede agevolmente come sarebbe concepito il congedo nel caso di cui si tratta se fosse dato dall' affittuario al proprietario: Le cose che questi offre nel suo atto, sarebbero menzionate come esigibili: e le cose che ha esatte, sarebbero semplicemente offerte. Nel resto i due atti sarebbero simili.

Art. II.

Notificazione de' diritti del proprietario della cosa locata.

Il proprietario di una cosa locata o affittata può aver bisogno di notificare all' affittuario; 1 che vuole rientrare nel godimento dell' oggetto per abitarlo, se è una casa; 2. che intende di resilire dall' affitto fatto prima di lui, se è un novello acquirente.

Due §§. tratteranno di queste due sorte di atti.

Digitized by Google

§. I.

Del congedo dato dal proprietario di una casa per abitarla egli stesso.

Nella legislazione romana chi aveva locata una sua casa, aveva la facoltà di andare ad abitarvi, quando ne aveva bisogno: in conseguenza aveva il diritto di sciogliere il contratto della locazione da lui sottoscritto. Questo privilegio di proprietà era stato consacrato da una legge che comincia da queste parole: *Aede quam de conductam*, *etc.* Da ciò è derivato in pratica l'uso di dire, che un proprietario dà un congedo in virtù della legge *Aede*.

L'antico diritto aveva adottata questa legge e i privilegj che ne risultavano in favore de' proprietarj delle case, in guisa che ogni contratto di locazione di una casa, in cui il proprietario non aveva formalmente rinunciato al diritto dell'uso proprio, poteva essere annullato, quando il proprietario faceva nota la sua intenzione.

Il nuovo Codice non ha ammesso questo privilegio di pieno diritto, all' incontro l' accorda unicamente al proprietario che se l' ha riserbato espressamente. Se dunque nella scsittura della locazione non si esprime nulla, questo silenzio è una rinuncia al beneficio della legge *Aede*, e il proprietario non può sciogliere la locazione, ancorchè dichiarasse la circostanza dell' uso proprio. *LL. Civ. Art.* 1607.

Se nel contratto si è convenuto che il proprietario potrà occupare la casa, non potrà far uso di questa facoltà che dopo di aver fatto dar congedo antecedentemente all' inquilino nell' epoche determinate dala consuetudine de' luoghi. *LL. Civ. Art.* 1608.

Modello di congedo in virtù della legge A.. de.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno ventinove giugno, ad istanza del signor Filippo A. . . . domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . . proprietario di una casa situata in A. . . strada . . . num. . . . io Francesco B. . . . usciere presso il tribunale civile di N. . . . come da Real decreto, strada . . . num. . . . ho notificato al signor Michele C. . . . agente di cambio, domiciliato in N. . . . strada . . . num. . . . che l' istante lo congeda pel primo del prossimo gennajo dalla casa situata, strada . . . num. . . . e occupata dal detto signor C. . . . in virtù di locazione che gli fu consentita per nove anni il giorno venti dicembre dell' anno mille ottocento quattordici per atto stipolato avanti il sig. D. . . . e 'l suo collega notari in N. . . reg. ... Il presente congedo è dato in esecuzione della clausola del detto contratto, il quale riserba espressamente all' istante la facoltà dell' uso proprio per quella casa. In conseguenza il signor C. . . . è intimato a evacuare i locali alla detta epoca del primo gennajo mille ottocento ventiquattro; a rimetter la casa in buono stato di riparazioni locative, colle chiavi: a pagare ciò che dovrà di pigione, e a documentare il pagamento delle sue imposizioni personali e mobiliarie.

» Copia del presente atto collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata al domicilio del signor D. . . . parlando al di lui portiere.

L' importo è come segue . . .

Sott. B. . . . Usciere.

In questo congedo si seguono le stesse leggi che si sono dette per tutti gli altri congedi, di cui abbiamo parlato. Se è contestato, vi ha luogo a formare una domanda in validità da parte di chi l' ha fatto notificare, o una domanda in nullità per parte della

persona cui è notificato. Questa domanda è un atto di usciere nella forma di tutte le altre citazioni.

§. II.

Del congedo dato ad un nuovo proprietario.

Primieramente l'inquilino o il colono non ha un diritto nella cosa che possiede a titolo di locazione, è solamente ha diritto contro il proprietario di astringerlo a conservargliene il godimento, o di pagargli i danni ed interessi per la inosservanza del contratto. Nell'antico diritto si conchiudeva da ciò, che se l'oggetto affittato passava, a titolo particolare, nelle mani di un terzo questi non poteva esser privato del godimento della sua proprietà pel contratto di affitto che gli era straniero.

La giurisprudenza antica era appoggiata sopra una legge romana, che comincia da queste parole: *Emptorem fundi necesse, etc.* Ecco perchè in pratica si diceva che un nuovo proprietario può godere del privilegio della legge *Emptorem*.

Le LL. Civili riconoscendo il principio del diritto su gli effetti della proprietà trasmessa a titolo particolare, non han lasciato sussistere la conseguenza in tutta la estensione che le si era data. La facoltà di sciogliere il contratto non può essere esercitata dal nuovo proprietario della cosa locata, se non quando nello stesso contratto se n'è fatta una menzione espressa. Se il caso di cambiamento di proprietà non è stato preveduto, il proprietario si reputa di aver rinunciato al beneficio della legge *Emptorem*. Non può dunque trasmettere l'oggetto alienato, se non gravato in qualche maniera da questa rinuncia. *LL. Civ. Art.* 1589 e 1590.

La stessa legge regola le indennità che sono dovute all'inquilino e al colono, allorchè la facoltà di rescindere il contratto di locazione è stata riserbata

con una clausola espressa, in caso di vendita.

Si osservi che il caso di cui parla la legge, è quello ch' è stato comprovato con una scrittura autentica, o di certa data. L'inquilino o il colono che avrebbe una convenzione fatta con sottoscrizione privata, e non registrata prima della data del nuovo titolo di proprietà, non potrebbe proseguire nel suo godimento contro la volontà del nuovo acquirente, del pari che se il contratto fosse stato verbale. *LL. Civ. Art.* 1589.

Una vendita colla facoltà di ricompra, non autorizza il compratore a prevalersi del beneficio della legge *Emptorem*, nel caso che il venditore si avesse riserbato un tal diritto, fino a che spirato il tempo fissato per la ricompra, non è divenuto proprietario irrevocabilmente. *LL. Civ. Art.* 1597.

Quando l'acquirente vuol far uso della facoltà riserbata nel contratto di espellere l'inquilino, dovrà dare il congedo anticipatamente nel tempo prefisso, secondo la costumanza de' luoghi. *LL. Civ. Art.* 2594. Così in Napoli il congedo per una casa è notificato, nel caso di cui si tratta, dal nuovo proprietario o locatario quattro mesi prima, e sempre per uno de' termini in cui si fanno gli sloggiamenti.

Riguardo a' fondi rustici, il colono che può essere espulso dall' acquirente, dovrà sempre esser prevenuto, almeno un anno prima dell' epoca fissata dalla consuetudine del paese, per lasciare i fondi della stessa natura. *Ibid.*

La forma del congedo, fondata sulla legge *Emptorem*, è la stessa di quella spiegata nel precedente §. in occasione della legge *Aede*. Nell' uno e nell' altro si deve avere avanti agli occhi, che una clausola del contratto ha riserbato la facoltà di usare del beneficio della legge: si deve parimente offerire al locatario l'indennità regolata sì dal contratto, che dalla legge.

Denuncia di molestia provata dal fittuario o localario.

Allorchè un fittuario o locatario di uno stabile prova una qualunque molestia nel suo godimento, non corre a di lui interesse di contestare in suo nome, egli deve denunciare al suo locatore gli atti, e le vie di fatto che formano la molestia. Talvolta l' inquilino o il colono si contenta di riserbarsi tutti i danni ed interessi contro il proprietario, come avviene allorchè è molestato per una seguela di atti e d' impedimenti notificati, e su i quali il medesimo proprietario non può dare il dovuto riparo nel tempo che gli son denunziati. Talvolta la denunziazione contiene una citazione al medesimo proprietario, per farlo condannare a far cessare la molestia, e ai danni ed interessi risultanti da ciò ch' è stato cagionato. Un tal caso avviene principalmente allorchè la molestia è cagionata da vie di fatto.

Modello di denunciazione di una molestia annunciata con atti.

Nella locazione di una casa si è stipulato che l'inquilino avrà il dritto di prevalersi dell' acqua di un pozzo, che gli è stato dichiarato comune tra due case contigue. Durante la locazione, il vicino fa notificare al locatario che deve cessare di attignere l' acqua da quel pozzo, perchè non è comune colle due case, e dipende unicamente da quella del proprietario vicino.

L' inquilino non ha altro partito a prendere se non di denunciare al suo locatore l' atto che ha ricevuto. A tal' effetto un' usciere fa la copia del medesimo, e a piè di essa dirige quello della sua denuncia in questi termini.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno tre

luglio, ad istanza del signor Casimiro A. . . . sorbettiero, domiciliato in M. . . . provincia di S. . . . strada . . . num. . . . io Stefano D. . . . usciere nel tribunale civile di M. . . . come da Real decreto, ove son domiciliato strada . . . num. . . . ho denunciato al sign. Gervasio B. . . . mercadante di vino in grosso, domiciliato nella stessa città di M. . . . strada . . . num. . . . l'atto qui sopra trascritto; notificato all' istante da L. . . . usciere, il giorno ventotto febbrajo ultimo, ad istanza del signor Guglielmo F. . . . proprietario della casa contigua a quella occupata dall' istante e appartenente al detto Gervasio B. . . . suo locatore. Con questa notificazione il signor F. . . . impedisce di attigner l'acqua del pozzo indicato dall' istante, in qualità di locatario del signor B. . . . come comune alle due case. Lo sappia il detto signor B. . . . perchè facci cessare la molestia recata al godimento dell' istante: in altro caso questi protesta di ricorrere in giustizia contro il signor B. . . . per que' danni ed interessi che avverranno, sotto tutte le riserve degli altri suoi diritti ed azioni.

» Copia del presente atto collazionata, e sottoscritta, come di quello dell' usciere summenzionato, è stata da me lasciata nel domicilio del signor B. . . . parlando al di lui figlio.

Il costo è come segue . . .

Sott. C. . . . Usciere.

Se la molestia consistesse: per es. nel chiudersi una porta, per impedire l' accesso al palazzo, l' inquilino, stimulato dal bisogno dell' acqua, potrebbe non già ricorrere a un semplice atto di denunciazione, ma introdurre immediatamente una domanda contro il suo locatore, per obbligarlo a far cessare la molestia recata al godimento dell' acqua, e far ordinare l' apertura della porta, indebitamente chiusa per impedire l' accesso al pozzo; in caso contrario ad esser tenuto

a' danni ed interessi proporzionati al torto che ne deriverebbe all' attore. Dopo fatta la denunciazione, invece di protestare di ricorrere in giustizia, l' usciere stenderà una citazione secondo le forme prescritte.

I fondi rustici, soprattutto quelli che non sono chiusi, sono molti soggetti a delle usurpazioni a cui si arbitrano i coloni vicini. Queste tantoppiù sono pericolose, in quanto che sovente sono fatte insensibilmente, a piccole porzioni, da anno in anno; e quando si scuoprono, diviene difficilissimo di riconoscerne il principio. Per questa ragione, la legge obbliga i fittuarj de' fondi rustici, sotto pena di tutte le spese, danni ed intessi, ad avvertire i lor proprietarj delle usurpazioni che possono esser commesse sul fondo ad essi locato. Una delle obbligazioni del colono è dunque d' invigilare, che i pezzi di terreno che coltiva, sieno conservati nella loro integrità: se lascia usurpar terreno da' vicini, n' è egli risponsabile col proprietario, perchè non gliene abbia fatta una denunciazione in tempo conveniente; vale a dire, nel medesimo tempo ch' è regolato per le citazioni secondo la distanza de' luoghi.

Modello di denunciazione di una usurpazione commessa su di un fondo rustico.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno nove giugno, ad istanza del signor Giovanni D. . . . . domiciliato nella masseria di A. . . . comune di L. . . . provincia di O. . . . io Agostino A. . . . usciere nel tribunale civile di E. . . . della stessa provincia, ove sono, domiciliato strada . . . num. . . . come da Real decreto, ho notificato e denunciato al signor Enrico B. . . . mercadante di farina domiciliato in E. . . . strada . . . num . . . che sul gran pezzo di terreno dipendente dalla massaria di A. . . . locata all' istante dal signor B. . . . è stato usurpato circa un moggio e mezzo di terreno dal fittajuolo del signor C. . . . posses-

sore di un altro pezzo di terreno della stessa natura, e contiguo a quello locato all' istante. Questa usurpazione seguì allora che il mentovato colono lavorò il suo terreno nella fine del mese passato; e l' istante se ne accorse nel giorno quattro di questo mese, allorchè coltivava il gran pezzo di terreno di cui si tratta.

Lo sappia il detto signor B.... e provegga per far subito rientrare l' istante nel possesso del terreno usurpato: in altro caso protesta di ricorrere pe' danni ed interessi contro il signor B.... perchè non gode della porzione di terra occupata dal vicino colono.

» Non essendosi trovato in casa il signor B.... nè altra persona, mi son diretto a un convicino; che non ha voluto dirmi il suo nome, nè ricevere la copia dell' atto presente. In consegnenza ho portato questa copia collazionata, e sottoscritta in casa del signor L.... aggiunto del sindaco di E.... e ha vistato l' originale.

Il costo è come segue...

Sott. A...., Usciere.

CAP. II.

De' protesti, e dello scioglimento di una società.

Nel primo articolo si vedrà quel che concerne i protesti, nel secondo come si notifica lo scioglimento di una società.

ART. I.

De' protesti.

In un §. si dirà che cosa è un protesto, e come si fa: in un altro si parlerà della notificazione del protesto.

§ I.

Che cosa è un protesto, e la sua forma.

Si denomina protesto un atto, che attesta nelle forme legali il rifiuto di un pagamento, o di una accettazione. Il protesto, per mancanza di pagamento, si applica ai biglietti all'ordine, ed alle lettere di cambio. Il protesto, per mancanza di accettazione, si applica solamente alla lettera di cambio, ed ha luogo allorchè la persona su cui è tratta, non vuole o dichiara di non poterla accettare per mancanza di provisione, o altrimenti.

Le LL. di eccezione, nell'articolo 187 rendono comuni al biglietto all'ordine tutte le disposizioni che prescrive per la lettera di cambio, eccettuatine i casi preveduti dall'*art.* 3.

La proprietà di una lettera di cambio o di un biglietto all' ordine vien trasmessa per via di girata; ma la legge assoggetta questa girata ad alcuni caratteri, senza de' quali non ha veruno effetto. Per lo passato si tollerava che le girate fossero fatte in bianco; e la semplice firma del cedente, e spesso senza data, era stimata bastevole, e trasmissiva della proprietà. Oggi fa d' uopo che la girata sia datata; che esprima il valore fornito; che enunci il nome della persona al cui ordine è passata. Se tutti questi caratteri non concorrono nel passamento all' ordine la legge non vuole, che produca cessione; ma si ha come una semplice procura. È anche egualmente essenziale che gli ordini non sieno mai coll' antidata. Il Codice lo proibisce espressamente sotto pena di falso. LL. di eccezione, *art.* 135, 136, 137, e 138.

Le disposizioni della legge sulle scadenze della lettera di cambio e del biglietto all' ordine differiscono egualmente dall' antica legislazione commerciale. Essa abroga tutte le dilazioni di grazia, di favore, di uso e di abitudini locali. Così la scadenza di una lettera

di cambio o di un biglietto all'ordine ha luogo nel medesimo giorno della indicazione della data del pagamento. Se p. e. la lettera di cambio è pagabile a un uso, i giorni trenta che costituiscono l' uso corrono dal giorno susseguente alla data, ed allo spirare dei giorni trenta la lettera dee essere soddisfatta, o protestata in mancanza di pagamento. Quindi la parola *fisco*, adoperata così sovente nell' antico stile delle lettere di cambio, o de' biglietti, diviene inutile al giorno di oggi. I diritti e i doveri de' portatori sul termine, per provare il rifiuto del pagamento ed esercitare l' azione in garantia, sono egualmente determinati dal Codice di eccezione. Il pagamento della lettera di cambio o del biglietto all' ordine si deve richiedere nel giorno della scadenza. Se vi ha rifiuto di pagamento, dee esser provato da un protesto nel giorno che sussegue alla scadenza; e se questo è un giorno di festa legale, il protesto dovrà esser fatto nel giorno appresso. Mancando di provvedersi nel termine prescritto dalla legge, il portatore è dichiarato decaduto da tutti i diritti contro i giratarj.

Perchè un protesto fatto per mancanza di pagamento sia valido, dee contenere la trascrizione letterale della lettera di cambio, o del biglietto all'ordine, come anche delle accettazioni, raccomandamenti, e girate. Fa d' uopo che sia fatto al domicilio di colui sul quale era pagabile la lettera di cambio, ovvero del sottoscrittore se è un biglietto all' ordine, o all' ultimo domicilio conosciuto. È altresì essenziale che l' atto del protesto sia sottoscritto da due testimonj che abbiano le qualità richieste dalla legge. Questa formalità è indispensabile per lo protesto fatto per mancanza di accettazione, come per lo protesto per mancanza di pagamento. In caso di falsa indicazione del domicilio, il protesto è preceduto da un atto di perquisizione.

Digitized by Google

Modello di un protesto per mancanza di pagamento.

Dopo trascritta la lettera di cambio, l'accettazione, e tutte le girate, l' usciere dirige il suo atto nel modo seguente.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno cinque aprile, ad istanza del sig. Tommaso A. ... mercante di panni, domiciliato in N. . . .. strada . . . . . num. . . io Claudio B. . . . usciere presso il tribunale di Commercio di Napoli, come da Real decreto, domiciliato . . . strada . . . . num. . . .

» Ho intimato e interpellato il sig. Onofrio C. ... droghiere, domiciliato in N. . . . . strada . . . . n. . . . . nel suo domicilio, parlando alla moglie, a pagare sul fatto all' istante a nome, e come all' ordine della lettera di cambio qui sopra trascritta, o a me usciere, latore, la somma di 300 ducati pel valore della detta lettera di cambio; che a questo effetto ho mostrato ed esibito originalmente, ed ho offerto di render quitanza come conviene; protestando, in mancanza di pagamento, di ritornar questa ove si dee, e di prendere una ugual somma a cambio e ricambio in tutti i luoghi e piazze, a rischio, pericolo e fortuna, ed a spese, danni ed interessi di chi apparterrà.

» Ella ha risposto, che suo marito era assente per alcuni giorni, e non avea lasciato de' fondi pel pagamento della detta lettera di cambio.

Intimata a sottoscrivere ha ricusato.

» Io ho preso questa risposta per un rifiuto di pagamento: in conseguenza ho replicato le proteste fatte qui sopra, il tutto in presenza, e accompagnato dal sig. Simone B. ... domiciliato in N. ... strada ... n. ... e dal sig. Giacomo P. . . . domiciliato anche in N. ... strada ... n. ... tutti e due testimonj, che hanno sottoscritto con me in conformità della legge: ed al detto sig. Onofrio C. ... nel suo detto domicilio, e parlando come sopra, ho lasciato copia collazionata e

sottoscritta sì della detta lettera di cambio, accettazione e girate, che del presente ...

Il costo è come segue ...

Sott. Claudio B.... Usciere.

Se un terzo ha accettato la lettera di cambio per intervenzione, o se nella lettera di cambio sono indicate delle persone per pagarla al bisogno, chi istrumenta dee dirigersi a' domicilj dell' accettante per intervenzione, e di quei indicati al bisogno, e attestare il pagamento o il rifiuto di pagamento : il tutto con un solo e medesimo atto. *Ast.* 172.

È necessario altresì in questo caso, che nella trascrizione della lettera di cambio si enunzi il domicilio del terzo accettante per intervenzione, o i domicilj indicati al bisogno. Conviene osservare eziandio, che secondo l' *art.* 175 delle LL. di eccezione gli uscieri sono obbligati a lasciar copia esatta de' protesti, ed iscriverli interamente giorno per giorno, e per ordine di date, in un registro particolare, notato, e tenuto nelle forme prescritte per li repertorj de' notari.

La validità di un protesto per mancanza di accettazione, esige similmente che la lettera di cambio sia copiata interamente in testa dell' atto dell' usciere. Non vi ha termine fatale per quello, in cui dee esser fatto un tal protesto, poichè non vi ha termine fisso per presentare all' accettazione.

Modello di un protesto per mancanza di accettazione.

Dapprima l' usciere copia la lettera di cambio e le girate, se ve ne ha ; indi dirige il suo atto nel modo seguente.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno venti agosto, ad istanza del sig. Giacomo B... mercante di legna, domiciliato in N... strada ... n... io Stanislao D... usciere nel tribunale civile di N... come da

Real decreto ivi domiciliato, strada ... n. ... ho intimato al sig. Martino C. ... banchiere domiciliato in N. ... strada ... n. ... di accettare presentemente la lettera di cambio che gli ho presentata, e la cui copia è in testa dell'atto presente. Essa è tratta sopra di lui, colla data del giorno quindici dello scorso luglio, dal sig. Serino F. ... negoziante in Sicilia, a profitto del sig. A. ... di N. ... il quale ne ha passato l'ordine alla parte istante.

» In mancanza di accettazione per parte del sig. C. ... l'istante protesta di ritornare la lettera di cambio al traente e a' giratarj; e di provvedersi, nel modo che stimerà opportuno, per ottenere il rimborso cogl'interessi; come anche i diritti di cambio e ricambio, spese, danni ed interessi che occorreranno, o una cauzione sufficiente per assicurare il pagamento della detta lettera di cambio alla sua scadenza.

» Il presente atto è stato fatto in presenza e in compagnia de' signori Carlo P. ... domiciliato in N. ... strada n. ... e di Roberto V. ... domiciliato in N. ... strada ... n. ... tutti e due testimonj, che hanno sottoscritto con me conformemente alla legge.

» La copia sì dell'atto presente, che della lettera di cambio menzionatavi collazionata, e sottoscritta, e delle sue girate, è stata da me lasciata al domicilio del sig. C. ... parlando al suo cassiere.

Il costo è come segue.

Sott. D. ... Usciere.
Carlo P. ... (*testimonj*.
Roberto V. ... (

§. II.

Della denunziazione dei protesti.

Quando un protesto è stato fatto nel termine prescritto, serve a conservare al portatore dell'effetto il suo ricorso contro il soscrittore, e i giratarj. Fa d'uo-

po però che costoro abbiano notizia del protesto in un tempo determinato dalla legge.

La legge vuole che ogni protesto sia denunziato tra i quindici giorni della sua data a coloro che son domiciliati nella distanza di quindici miglia della Comune in cui si è fatto. Questo termine è aumentato di un giorno per ogni otto miglia, allorchè la denunciazione dovrà esser fatta ad una distanza maggiore di quindici miglia.

A chi si dee denunciare il protesto di un effetto? Il portatore può fare la denunziazione così al soscrittore che a' giratarj; eglino son tutti suoi garanti. Sovente egli si dirige alla persona che gli ha passato il suo ordine: oppure tra quelle che sono solidariamente obbligate al pagamento, sceglie quella che gli presenta un più facile ricorso.

La persona cui è denunciato un protesto in tempo utile, ha un diritto di garantia contro tutti coloro le cui girate sono anteriori alla sua, e contro il soscrittore. Per esercitare questa garantia, è necessario che per parte sua denunzi il protesto e talvolta lo diriga contro quell' uno de' garanti che gli sembra più solvibile. Questa seconda denunziazione dee esser fatta nel termine prescritto per la prima; ben inteso che il termine per ogni giratario corre dal giorno susseguente alla data della citazione in giustizia. Similmente si fa una terza ed una quarta denunciazione, e così in seguito per quanto occorre, rimontando da un giratario all' altro, finchè si sia arrivato al soscrittore del biglietto all' ordine o della lettera di cambio. Ognuna di queste denunciazioni dovrà esser fatta nel termine prescritto.

Si osservi che in testa del protesto vi è copia dell' effetto e delle girate; che in testa della prima denunziazione si dee metter copia dell' effetto, delle girate, del protesto, e della prima denunziazione. Similmente ogni denunziazione posteriore dee contener

copia della precedente, e di tutti i documenti la cui copia l' accompagnava. In questo modo, il soscrittore per la denunziazione, che gli è fatta, ed è l' ultima, riceve copia di tutto ciò ch' è stato notificato appresso. Si osservi che i giratarj chiamati in garantia, debbono provvedersi contro i loro cedenti nel termine fissato dalla legge; altrimenti decaderanno dalla contestazione in garantia, ognuno in ciò che lo concernerà.

Modello della denunziazione di un protesto.

Dapprima si copia il biglietto all' ordine, le girate, e il protesto: dopo ciò si dirige l' atto della denunziazione in questa maniera.

» L' anno mille ottocento ventitre, il giorno dieci aprile; ad istanza del sig. Tommaso A. . . . mercadante di panni, domiciliato in N. . . strada . . . n. . . io Claudio B. . . . usciere nel tribunale civile di N. . . come da Real decreto ivi domiciliato, strada . . n. . . ho notificato al sig. Ermenegildo H. . . mercadante chincaglierie, domiciliato anche in N. . . strada . . n. . . che il biglietto all' ordine, ascendente a ducati trecento, pagabile al primo di questo mese, sottoscritto dal sig. C. . . . mercadante droghiere, domiciliato in N. . . strada . . . n. . . all' ordine del sig. D. . . mercadante di tela in V. . . . girato dal detto sig. H. . . . non è stato soddisfatto nella scadenza. L' istante l' ha fatto protestare per atto di usciere nel giorno tre di questo mese, debitamente registrato, e la cui copia è sul principio dell' atto presente.

» In conseguenza l' istante intima il sig. H. . . . a provvedere immantinente all' estinzione del biglietto in sorte principale, interessi, e spese, sotto pena di essere perseguitato per le vie di diritto.

» La copia della presente denunziazione, e del protesto menzionatovi, collazionata e sottoscritta, è

stata da me lasciata al domicilio del signor H. . . . parlando alla sorella.

Il costo è come segue.

Sott. B. . . Usciere.

La seconda denunziazione e le seguenti saranno compilate come questa che abbiam veduta; badandosi però di dare nel principio la copia della denunziazione precedente, e de' documenti enunziati in essa.

A R T. II.

Scioglimento di società.

Una società non deve finire che spirato il tempo pel quale è stata contratta. Se il tempo è illimitato, si scioglie ad arbitrio di una delle parti. Allora l'interessato che più non vuole proseguirla, fa notificare la sua rinuncia a tutti i socj. A contare dall' epoca fissata dalla notificazione, o dal giorno di questa notificazione, se non vi è determinata veruna epoca, la società è sciolta. Bisogna procedere alla liquidazione o alla divisione degli oggetti che fanno il fondo della società; purchè la rinuncia sia di buona fede, e non sia stata fatta in tempo inopportuno. *LL. Civ. Articolo* 1741.

Il rinunciante non mostra buona fede allorchè si ritira per appropriarsi il profitto che i socj si aveano proposto di percepire in comune. Il tempo è inopportuno allorchè le cose non sono più intere; e il differire lo scioglimento cede in vantaggio della società. *LL. Civ. Art.* 1742.

Si comprende che le circonstanze le quali accompagnano la rinuncia ad una società, son differenti secondo le differenti specie di oggetti che ne formano la materia. In conseguenza fa d'uopo considerare queste diverse circostanze in ogni caso particolare, per

decidere se la rinuncia è di buona fede, e non fatta in tempo inopportuno.

Riguardo ad una società la cui durata è fissa, non si può scioglier prima del termine convenuto, purchè non vi sieno de' giusti motivi per es. se un socio manchi alle sue promesse. In questo caso, e in altri simili appartiene a' giudici il decidere se vi ha ragione sufficiente a disciogliere la società. Da ciò risulta, che a tale oggetto bisogna introdurre una domanda in giustizia, secondo le forme prescritte per tutte le specie di citazioni.

Lo scioglimento della società contratta per un tempo illimitato, dipende dal volere di una delle parti: basta che sia questa di buona fede, e che la dichiarazione non sia fatta in tempo inopportuno. Allora, senza formar domanda, si può esser contento di notificare la sua intenzione di non restar più in società. Se uno de' socj crede che la facoltà di sciogliere la società è malamente a proposito esercitata, appartiene a lui di muovere la contestazione.

Dopo copiato l'atto della società, si dirige la notificazione.

Modello di notificazione per isciogliere una società la cui durata è illimitata.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno cinque giugno, ad istanza del sig. Nicola B. .... negoziante domiciliato in B. .... strada ... n. ... provincia di G. ... io Eustachio C. ... usciere nel tribunale civile di B. ... come da Real deccreto ove son domiciliato, strada ... n. ... ho denunciato al sig. Agostino A. ... negoziante domiciliato in B. ... strada ... n. ... e al sig. Michele D. ... negoziante domiciliato anche in B. ... strada ... n. ...

» Che la società stabilita tra essi per un tempo illimitato, con atto sotto firma privata, fatto triplo del giorno dieci marzo mille ottocento sei, debitamen-

te registrato in B. . . nel giorno primo di questo mese, e la cui copia è nel principio dell' atto presente, è sciolta per parte sua, non intendendo di più proproseguirla, a contare da questo giorno.

» In conseguenza egli intima i sopranominati a procedere unitamente con lui alla liquidazione e divisione tanto de' fondi della detta società, quanto delle perdite, e profitti che ne son risultati; protesta di nullità per tutto ciò che potrebbe esser fatto in pregiudizio dell' atto presente, e di provvedersi pe' danni ed interessi che ne verranno.

» La copia dell' atto presente, come quella dell' atto della società menzionatavi collazionata, e sottoscritta, sono state da me al domicilio del sig. A. . . parlando alla di lui signora sposa; e al domicilio del sig. D. . . . parlando a lui medesimo.

Il costo è come segue.

Sott. C. . . . Usciere.

C a p. III.

Delle opposizioni a' matrimonj.

A chi appartiene il diritto di far opposizione ad un matrimonio? Si esaminerà nel primo articolo. In qual forma si dee fare l' opposizione ad un matrimonio? Si vedrà nell' articolo secondo.

A r t. I.

Quali persone han diritto di fare opposizione ad un matrimonio.

Per lo passato non vi erano regole fisse per esercitare il diritto di formare delle opposizioni a un matrimonio: queste si facevano con molta leggerezza ad istanza di ogni sorta di persone, sovente senza altra

facoltà che di una missione verbale data ad un usciere: Da ciò risultavano de' gravi e scandalosi inconvenienti.

Le LL. civili portano su questa materia delle disposizioni molto savie, e limita la facoltà di formare opposizione a un matrimonio alle sole persone che vi hanno un vero interesse.

Dapprima se una persona maritata volesse contrarre un secondo legame della stessa natura, il congiunto già unito in matrimonio con uno dei futuri contraenti, sarebbe evidentemente nel diritto di formarvi opposizione. Leg. civ. art. 181.

In secondo luogo il padre, ed in mancanza di costui, la madre, e se non vi ha nè l'uno nè l'altra, l'avolo, e l'avola possono formare opposizione ad un matrimonio de' loro figli e discendenti. Art. 182.

Non si poteva presentare veruna difficoltà per istabilire siffatta disposizione riguardo a' figli minori: ma quando sono in maggiorità, non essendo necessario il consenso del padre, e della madre, gli ascendenti possono formarvi opposizione allorchè l'atto rispettoso è stato fatto dal figlio? La legge decide affermativamente: il suo motivo consiste nella considerazione ch'ella accorda agli ascendenti. Ella vuole dar loro il tempo di fare gli ultimi sforzi, che la tenerezza può loro suggerire, per impedire un matrimonio che loro dispiace, e il più sovente per giuste ragioni. Leg. civ. Art. 182.

Se la persona che vuol maritarsi non ha ascendenti, il fratello o la sorella, il zio o la zia, il cugino o la cugina germana possono formare opposizione alla celebrazione, quando sono maggiori, ma in due casi soltanto. Il primo ha luogo quando il futuro congiunto essendo minore, non ha ottenuto l'autorizzazione dal consiglio di famiglia. Art. 183.

Il secondo caso avviene allorchè il futuro conjugente è in istato di demenza; ma una opposizione fondata su tal motivo non è ammessa dal tribunale se

non a carico dell' opponente di provocare l' interdizione, e di farvi pronunciare nel termine prescritto pel detto giudizio. Si osservi pur non di meno, che i giudici sono autorizzati a pronunziare la cessazione pura e semplice da sì fatta opposizione, senza veruna formalità preliminare, se lo credono conveniente. *Ibid.*

Ne' due casi, di cui si è parlato, il tutore, o il curatore di un minore non può fare opposizione al matrimonio, se non dopo di essere stato autorizzato da un consiglio di famiglia che dee convocare a quest' effetto. *Art.* 184.

Ma se il tutore è un zio, o un cugino germano, potrebbe formare l'opposizione, se non come tutore, almeno come parente in un grado in cui è permesso quest' atto? No: la legge ha detto senza distinzione, che un tutore o curatore, qualunque sia, non può formare opposizione ad un matrimonio del suo minore, fintanto che dura la tutela, o la curatela, senza esservi autorizzato da un consiglio di famiglia.

ART. II.

Delle forme di opposizione al matrimonio.

L' opposizione ad un matrimonio appartiene al ministero degli uscieri: questa è soggetta a tre formalità, la cui omissione la renderebbe nulla, ed esporrebbe l' usciere alla interdizione. *Leg. cit. Art.* 185.

La prima è che l' opposizione annunzi la qualità che dà all' opponente il diritto di farla. Quindi è necessario di dire, se è padre o madre, in mancanza del padre se ascendente ed in qual grado, nel caso che sono defunti i genitori; o altro parente, se non vi sono degli ascendenti. *Ibid.*

Una seconda condizione necessaria all' atto dell' usciere è, che contenga elezione di domicilio nel luogo in cui dovrà essere celebrato il matrimonio. *Ibid.*

La terza, che sieno dedotti i motivi su' quali è

fondata l' opposizione, purchè l' opponente non sia un ascendente. La legge non domanda conto a costui delle ragioni che lo portano ad opporsi al matrimonio: e si rapporta al vivo interesse che egli prende naturalmente sulla parte che lo contrae. *Ibid.*

Non è parimente permesso d' incaricare inconsideratamente un usciere a formare opposizione ad un matrimonio. L' opponente è obbligato a sottoscrivere l' atto e sull' originale e sulla copia, o per se stesso, o mediante un suo special procuratore costituito autenticamente. Una semplice procura con firma privata, anche passata in registro, non basterebbe: questa dovrà essere stipulata avanti a notaro. *Leg. Cic. Artic.* 69.

L' opposizione dovrà essere notificata colla copia della procura, se l' opponente ha sottoscritto l' atto per mezzo del procuratore. Questa notificazione è data al futuro congiunto, parlandosi alla di lui persona o al di lui domicilio; come anche all' uffiziale dello stato civile, che dee vistare l' originale dell' atto dell' usciere.

Immediatamente l'uffiziale dello stato civile fa sul registro delle pubblicazioni una menzione sommaria dell' opposizione. *Leg. civ. ibid.*

Quando gli si rapporta la spedizione di un atto, o di una sentenza, che pronunzia di esser tolta la opposizione, egli ne fa menzione sul registro delle pubblicazioni, al margine della iscrizione sommaria della opposizione che vi ha iscritta. *Ibid.*

In caso di opposizione, l' uffiziale dello stato civile non può celebrare il matrimonio, prima di essergli presentato l' atto, col quale è stata tolta l' opposizione, sotto pena di sessanta ducati di multa, e di tutti i danni ed interessi. *Leg. civ. art.* 70.

Modello di opposizione a un matrimonio.

» L'anno mille ottocento ventitre, il giorno tre luglio, ad istanza della signora Marianna B . . . . vedova del sig. Pasquale A. . . . e domiciliata in N. . . . strada . . . n. . . . io Domenico C. . . . . usciere nel tribunale civile di C. . . . come da Real decreto provincia di D. . . . ivi domiciliato, strada . . . n. . . . ho dichiarato al signor Eleuterio A. . . . figlio della istante, impiegato, domiciliato in B. . . . strada . . . num. . . . e all'uffiziale dello stato civile della municipalità di B. . . .

» Che la istante, in qualità di madre del detto sig. A. . . . si oppone alla celebrazione del matrimonio, che vuol contrarre colla signora Cecilia D. . . . figlia minore del sig. Giuseppe D. . . . mercadante tintore, domiciliato in B. . . . strada . . . n. . . . e di Agata F. . . . di lui sposa.

» A termini della legge il sig. A. . . . benchè della età di 27 anni, non può contrarre matrimonio, senza aver fatto da faccia a faccia colla istante sua madre degli atti rispettosi, a' quali ha mancato.

» La istante, per questa opposizione, ha data procura speciale, stipulata avanti al sig. N. . . . e'l suo collega, notari in N. . . . il giorno venticinque del passato giugno al sig. Bernardo G. . . . mercadante di merletti, domiciliato in B. . . . strada . . . n. . . . in casa del quale la istante ha eletto il suo domicilio. Il detto procuratore speciale della istante ha sottoscritto l'atto presente e sull'originale, e sulle copie in questo luogo.

Sott. G. . . . procuratore.

» Una copia del presente atto, come quella della procura che vi è menzionata, è stata da me lasciata al domicilio del sig. A. . . . parlando al portiere: un'altra copia simile è stata da me rimessa all'uffi-

ziale dello stato civile, parlandogli personalmente nel suo uffizio stabilito nella municipalità, ed ha vistato l'originale.

Sott. C. . . . Usciere.

» Visto da me sottoscritto uffiziale dello stato civile della municipalità di B. . . . l'originale dell' atto presente, la cui copia mi è stata rilasciata in B. . . oggi tre luglio mille ottocento ventitre.

Sott. K. . . . Uffiziale dello stato civile.

FINE.

APPENDICE
DEL TRADUTTORE

L'autore del Manuale avverte nella sua prefazione, di aver aggiunto nell'edizioni seguenti parecchie formole essenziali, e di un uso frequentissimo, che mancavano nella prima; ciò non ostante ne ha trasandato delle altre necessarie ed usitate egualmente.

La circostanza di dover eseguire degli atti appartenenti al suo ministero, senza trovarne la norma nel libro che lo dirige, non dovrà disanimare l'usciere. Due cose si esigon da lui: la compilazione delle formole, e la consonanza delle medesime colla legge.

Per ciò che riguarda la compilazione delle formole, le regole generali e il metodo che si osserva in tanti modelli recati distesamente nell'opera, rendono difficilissimo, per non dire impossibile, qualunque errore. La difficultà consisterebbe solamente nel metterle in esattissima consonanza colla legge; ma questa sarà molto leggiera, quante volte non si avrà difficultà di ricorrere a' lumi di qualche patrocinatore, fintanto che la pratica del nuovo sistema di procedura non avrà agevolato l'usciere a far tutto da se.

Ad ogni modo, per rendere l'opera più completa, ho aggiunto quest'appendice. In essa troverà l'usciere alcune formole che ho creduto più necessarie.

Digitized by Google

DELLA TUTELA CONFERITA DAL CONSIGLIO DI FAMIGLIA.

Se un figlio minore e non emancipato resti privo di padre e madre, nè ha tutore da essi eletto, nè ha ascendenti maschi, ugualmente come se il tutore con alcuna delle qualità sopra espresse, si trovasse o ne' casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato, allora il consiglio di famiglia procederà alla nomina di un tutore. *LL. Civ. Art.* 326.

Questo consiglio può convocarsi e a richiesta e preventiva istanza de' parenti del minore, de' suoi creditori o di altre parti interessate, e di ufficio e per ordine del giudice di circondario del domicilio del minore. E potrà ognuno denunciare a questo giudice di circondario il fatto che darà luogo alla nomina di un tutore. *Art.* 317.

In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato; che sarà nominato dal consiglio di famiglia e le di cui funzioni consisteranno nell' agire per gl' interessi del minore nella circostanza ch' essi si trovino in opposizione con quelli del tutore. *Art.* 342.

Dietro le richieste de' parenti del minore, o di altri, fatte al giudice di circondario, questi spedisce un' ordinanza, nella quale disegna i sei parenti o amici, o più, che dovranno comporre il consiglio di famiglia a norma degli articoli 328, 329, 330, e 331 del Codice civile. In seguela di quest' ordinanza l' usciere citerà i parenti.

Modello di citazione per la nomina di un tutore, o surrogato tutore, che dovrà farsi dal consiglio di famiglia.

In testa dell' atto di citazione l' usciere metterà la copia della richiesta già data, e dell' ordinanza del giudice di circondario: indi dirigerà l' atto in tal modo.

» L' anno mille ottocento ventitre (*come negli altri modelli*) a richiesta dell' ordinanza del giudice di circondario, copia delle quali è in testa della presente io Gio: D.... ho citato i signori (*nome, cognome e domicilio de' citati che debbono comporre il consiglio di famiglia*) a comparire (*giorno, ora e luogo*) avanti al detto giudice di circondario, per dare il loro avviso, ed eleggere un tutore (o surrogato tutore) a' minori A...., B...., C.... dichiarando loro, che mancando d' intervenire alla detta assemblea, incorreranno nella multa pronunciata dall' articolo 334 delle LL. civili; ed a ognuno di essi separatamente, parlando, ec. ho lasciato copia dell' atto presente collazionata, e sottoscritta, il cui costo importa.... ec.

N. N. Usciere.

Se il tutore, o surrogato tutore determinato dal consiglio non è presente nella deliberazione, il giudice di circondario, avendo avanti agli occhi l' art. 959 delle LL. di procedura, e l' art. 340 delle LL. civili, si farà indicare dal consiglio di famiglia uno de' suoi membri, alla cui diligenza sarà commessa la notificazione della elezione suddetta, che dovrà esser fatta al tutore o al surrogato tutore tral termine di tre giorni, oltre un giorno di più per la distanza di 15 miglia dal luogo del suo domicilio a quello della tutela.

Modello della notificazione al tutore, o surrogato tutore.

In testa della copia l'usciere metterà quella del processo verbale; indi dirigerà l'atto in tal modo.

» L'anno mille ottocento ventitre, ad istanza del signor.... (*il soggetto nominato dal consiglio di famiglia*) Io N.... Usciere ec.

» Ho notificato e lasciato copia al signor.... (*nome ec. del tutore eletto*) del processo verbale dell'assemblea del consiglio di famiglia tenuto... avanti al giudice di circondario,.. col quale egli è stato nominato tutore, oppure surrogato tutore, de' minori ... perchè ne abbia notizia, e n'eserciti la carica; dichiarandogli, che credendo di dover proporre delle scuse contro la detta nomina, lo facci tral termine richiesto dalla legge (*tre giorni, a contare dalla presente notificazione*), sotto pena di esser dichiarato inammissibile, e sotto le pene di diritto; e al detto sig.... parlandogli.... ho lasciato copia del presente collazionata, e sottoscritta, e del processo verbale del detto consiglio di famiglia; il cui costo, ec.

DELLA SEPARAZIONE DE' BENI.

La separazione de' beni dev' essere domandata giudizialmente dalla moglie, la quale si trova in pericolo di perdere la dote, e quando il disordine degli affari del marito fa molto temere, che i di lui beni non sieno sufficienti per soddisfare i diritti e le azioni della moglie. Ogni separazione stragiudiziale è nulla. *Leg civ. art.* 1407.

Non potrà esser formata alcuna domanda in separazione di beni, senza un'antecedente autorizzazione del presidente del tribunale, ad istanza presentatagli a questo effetto. *LL. di proc. art.* 943.

La donna, alla domanda che fa al presidente annette la copia del contratto matrimoniale. Autorizzata

a procedere mediante l'ordinanza del presidente, fa notificare il marito per atto di usciere.

Modello di notificazione per la separazione de' beni.

In testa della copia dell' atto l'usciere mette quella della domanda fatta da lei al presidente; e dell' ordinanza del medesimo che l'autorizza, indi dirige l'atto in tal modo.

» L'anno, ec. ad istanza della signora . . . (*nome e cognome della donna, nome, cognome e domicilio del marito*) autorizzata a procedere per far valere i suoi diritti dall' ordinanza del presidente, ec.

» Io A. . . . usciere, ec. ho notificato e dato copia al detto signor C. . . . parlandogli ec.

» Della domanda presentata dalla detta signora . . . di lui sposa al signor presidente del tribunale civile, diretta a quel che vi si contiene, e similmente dell' ordinanza resa dal presidente, ec. Ed in virtù della detta ordinanza l' ho citato a comparire alla presenza de' signori presidente e giudici del detto tribunale, all' ora di udienza, nel luogo (*ove risiede il tribunale*) per rispondere e procedere sulle dette domande e ordinanza, com' è di diritto; dichiarando al detto signor B. . . . che il signor X. . . . patrocinatore nel detto tribunale procederà per la detta signora . . . . sulla presente domanda; ed ho lasciato copia della presente domanda, ed ordinanza collazionata, e sottoscritta.

Il costo è come segue . . .

N. N. Usciere.

DELLA SEPARAZIONE DELLE PERSONE.

Sarà in arbitrio de' conjugi di domandare la separazione delle persone per le cause espresse negli articoli 227, 220, 221, 222, delle LL. civili.

Il conjuge che vorrà procedere alla separazione delle persone, sarà tenuto di presentare al presidente del tribunale del suo domicilio una domanda contenente una sommaria esposizione de' fatti; e vi aggiungerà i documenti giustificativi, se ve ne ha. *LL. di proced. Art.* 953.

La domanda sarà eseguita da un' ordinanza, che le parti compariscano avanti il presidente nel giorno che vi sarà indicato.

Il conjuge che ha domandata la separazione, si dirige ad un usciere, il quale stenderà il suo atto di citazione all' altro conjuge, onde comparisca avanti al presidente del tribunale. Intanto nel principio dell'atto metterà la copia della domanda fatta al presidente, e della di lui ordinanza.

Modello di citazione per comparire avanti al presidente.

» L'anno ec. in virtù dell' ordinanza del presidente del tribunale civile . . . in data . . . scritta appiè della domanda presentatagli da . . . debitamente registrata . . .

» Io N. . . . usciere, ec. ho citato il sig. N. . . . (*o al sig.*) nel suo domicilio, parlandogli di presenza (*o in persona di un altro*) a comparire in persona avanti al signor presidente del detto tribunale nel suo gabinetto, situato . . . nel giorno, e nell' ora . . . in virtù della detta ordinanza, per rispondere alle conclusioni prese nella domanda; copia della quale, con quella della detta ordinanza del presidente collazionata, e sottoscritta è stata da me lasciata colla presente al signor . . . (*o signora*) nel suddetto domicilio, parlando come sopra.

Il costo è come segue . . .

N. N. Usciere.

Le parti son tenute di comparire in persona, senza potersi fare assistere nè da patrocinatore nè da consulenti. *LL. di proced. art.* 955.

Il presidente fa ai conjugi le rimostranze che crede proprie a ravvicinare gli animi: e se non può riuscirvi, rilascia una seconda ordinanza portante, che non avendo potuto conciliare le parti, le rimette ad agire come credono di ragione.

Autorizza nella stessa ordinanza la moglie a stare in giudizio e a ritirarsi provisionalmente in quella casa nella quale le parti avranno convenuto, e in difetto di convenzione, in una casa destinata di ufficio. Ordina parimente che vengono rilasciati alla moglie gli effetti di suo proprio uso giornaliero. Le domande di provisionali alimenti sono portate all'udienze. *Artic.* 956.

La causa s'istituisce nelle forme stabilite per le altre domande, e si giudica sentite le conclusioni del ministero pubblico. *Art.* 957.

In segnela di questa seconda ordinanza, il conjuge convenuto sarà citato per atto di usciere a comparire avanti al tribunale.

Modello di citazione.

Prima l'usciere stenderà la copia della seconda ordinanza del presidente, e a piè di questa dirigerà il suo atto.

» L'anno, ec. ad istanza (*nome, cognome, domicilio dell'attore, sia il marito, sia la donna*).

» Io N. . . . . usciere (*come nel precedente modello*).

» Ho notificato e dato a . . . copia dell'ordinanza resa nel giorno, ec. dal signor presidente del tribunale civile di . . . . colla quale, attesa la domanda per la separazione delle persone e dell'abitazione, fatta da . . . . le parti sono state rimesse a ricorrere alla conciliazione, senza citazione preliminare; e in

conseguenze della detta ordinanza ho citato . . . . . a comparire il giorno . . . ora . . . all' udienza e avanti al suddetto signor presidente e giudici del tribunale, per rispondere e procedere come sarà di ragione sulla domanda per separazione, la quale gli fu notificata per atto di . . . dichiarando al medesimo (o *alla medesima*) che il sig. . . . patrocinatore nel detto tribunale procederà per . . .

» Copia di questa e della detta ordinanza collazionata e sottoscritta è stata da me lasciata al domicilio . . . parlando . . .

Se la parte citata avrà costituito il patrocinatore, tutte le domande necessarie in provvisione saranno formate per atto di patrocinatore, in caso contrario per atto di usciere.

Per esempio, se la donna è l' attrice, e chiede al presidente o al giudice del tribunale un ordine che il marito sia obbligato a restituirle gli abiti, biancherie, gioje, merletti che le bisognano; oppure a somministrarle le somme necessarie al vitto, abitazione, e spese della causa; la notificazione di questa domanda sarà fatta dal patrocinatore della sposa a quello dello sposo: ma se questi non ne ha costituito, sarà fatta dall' usciere sul modello delle citazioni ordinarie, avanti al presidente del tribunale.

RILASCIO DEL LEGATO UNIVERSALE.

Il legato universale è quella disposizione testamentaria, mediante la quale il testatore dà ad uno o a più persone l' universalità de' beni ch' egli lascerà dopo la morte. *Leg. civ. art.* 929.

Essendovi dopo la morte del testatore degli eredi, cui dalla legge viene riserbata una quota de' suoi beni: questi eredi, per la di lui morte, entrano *ipso jure* nell' immediato possesso di tutt' i beni della eredità; ed il legatario universale dee chiedere da essi il rilascio de' beni compresi nel testamento. *Art.* 930.

Ma se dalla morte del testatore non vi sieno eredi, cui la legge riservi tale quota di beni, questi beni passeranno *ipso jure* dal giorno della morte di esso al legatario universale, senza l'obbligo di dimandarne il rilascio. *Art.* 931.

Nel caso dell'artic. 932., quando il testamento è olografo o mistico, allora il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso con un ordinanza del giudice di circondario stesa appiè della istanza, cui dovrà unirsi l'atto del deposito. *Art.* 934.

Modello pel rilascio del legato universale contro gli eredi, a' quali è riserbata per legge una quota di beni del testatore.

L'usciere prima mette una copia del testamento, indi stende il suo atto.

» L'anno, ec. ad istanza di (*nome*, *cognome*, *professione*, *e domicilio del legatario universale*) legatario universale del fu (*nome*, *e cognome del defunto*) mentre viveva (*di lui professione*) domiciliato allora . . . pel quale domicilio ha scelto . . .

» Io A. . . . usciere, ec. . . . sottoscritto atteso il rifiuto fatto da' qui appresso nominati fino a questo giorno, di fare il rilascio a prò del detto sig. . . (*il nome e 'l cognome del legatario universale*) del legato universale a lui fatto dal detto fu sig. . . . nel suo testamento olografo, il cui deposito è stato fatto al sig. N. . . . notajo in . . . in virtù dell'ordinanza del sign. presidente del tribunale civile, residente in . . . in data di . . . (*o se il testamento è stato fatto avanti a notari*) nel di lui testamento stipulato avanti a . . . notajo in . . . il quale ne ha conservata la minuta, e il di lui collega; *ovvero*, che ne ha conservata la minuta, e testimonj, ho notificato ai sig. . . (*il nome e cognome de' parenti ai quali dovrà esser domandato il rilascio*) padre e madre, avi o ave (*o*

uno di essi solamente ; la loro professione e domicilio) nel loro domicilio ; parlando a . . .

» E ho dato copia del testamento del detto fu sig. . . . unitamente coll' atto di deposito ch' è stato fatto al sig. . . . in virtù dell' ordinanza summenzionata , ho parimente citato il detto sig . . . a trovarsi . . . nello studio di . . . notajo , il giorno . . . ora . . . per fare al detto sig. . . . la liberazione del detto legato universale , fatto in di lui favore dal detto fu sig. . . . come si legge nel suo detto testamento, purchè il detto sig. . . . non voglia piuttosto indicare , fral termine preciso però di ventiquattr' ore , quel notajo che gli piacerà , ad effetto di stipulare avanti ad esso l' atto del rilascio del legato in quistione : protestando pel detto sig. . . . che mancando il mentovato sig. . . . di far ciò , egli ricorrerà immediatamente avanti al tribunale civile , per ottenere il rilascio del detto legato come è di diritto : ed io al detto signor . . . nel suo detto domicilio , parlando come sopra , ho lasciato copia del testamento, dell' ordinanza che ne ha prescritto il deposito , come del presente , affinchè non ignori . . .

Se vi ha contumacia su questa intimazione , il legatario farà dirigere un processo verbale dal notajo : e appoggiato a tutti questi documenti , presenterà domanda al presidente del tribunale , ad oggetto del detto rilascio : oppure farà dare per atto di usciere una citazione nel modo seguente .

» L' anno , ec. , ad istanza del signor . . . (*nome , cognome , professione e domicilio del legatario*) legatario universale del defunto signor . . . se a termini del suo testamento stipulato nel giorno . . . avanti a . . . notajo , che ne ha conservata la minuta , e il di lui collega : (*oppure*) avanti a notajo e testimonj . . . in . . . nel giorno . . .

» *Oppure* : a termini del di lui testamento olografo o mistico ; la cui apertura è stata fatta a termini della legge : e fatto altresì il deposito presso di . . . .

notajo in . . . in . . . , in virtù dell' ordinanza del signor presidente del tribunale civile residente in . . . in data di . . .

» Io (*nome , cognome ed il Real decreto dell' usciere*) sottoscritto , ho citato il signor . . . (*nome , cognome , professione e domicilio del parente del defunto , dal quale avrebbe dovuto farsi la domanda del rilascio del legato*) nel suo detto domicilio parlando a . . .

» **A comparire tra otto giorni all' udienza avanti i signori presidente e giudici del tribunale civile residente in . . . per veder dire e ordinare , che il detto signor . . . essendo mancato di fare fino a questo punto il rilascio al detto signor . . . del legato universale di cui si tratta , e che gli ha verbalmente domandato, e di cui lo ha formalmente richiesto per atto stragiudiziale del giorno . . . allorchè al detto sig. . . . fu data copia tanto del detto testamento , quanto dell' ordinanza , in virtù della quale fu fatto il deposito presso il signor . . . notajo , come pure dell' atto del detto deposito — il detto rilascio gli sarà fatto dal mentovato signor . . . e in virtù di tal rilascio , fare e disporre degli oggetti componenti il detto legato universale , e delle cose ad esso appartenenti , come e in qualunque maniera meglio gli sembrerà : e condannare il detto signor . . . alle spese della presente domanda : dichiarando al detto signor . . . che il signor . . . patrocinatore nel detto tribunale farà le parti del medesimo signor . . . sulla presente domanda ; o al detto signor . . . nel suo domicilio , parlando come sopra , ho lasciata copia del presente .**

Le stesse formole saranno usate nella domanda di rilascio di un legato particolare .

IL FINE.

INDICE

DE' CAPITOLI, ARTICOLI, E PARAGRAFI

DEL SECONDO VOLUME.

PARTE II.

Digitized by Google

APPENDICE DEL DRADUTTORE.

TASSA

PER GLI USCIRE

§. I.

Atti di prima classe.

24. Sarà dovuto agli uscieri presso i giudici di circondario pe' seguenti atti il dritto di grana 15, *tarì uno e mezzo*:

1. Per l'originale di ciascuna citazione contenente dimanda, anche ne' casi di abbreviazione di termini (1);

2. *idem* di significazione o intimazione di qualunque sentenza ordinanza (2);

3. *idem* di una intimazione per dar cauzione, o per essere presente all'ammessione della cauzione ordinata ed alla prestazione della medesima (3);

4. *idem* di opposizioni ad una sentenza contumaciale con citazione a comparire nel termine legale (4);

5. *idem* di domanda per materia di garantia (5);

6. *idem* di citazione a' testimoni (6);

7. *idem* di citazione a' periti (7);

8. *idem* di citazione alle persone che debbono comporre il consiglio di famigla (8);

---

(1) Cod. part. 3. artic. 106, 108, e part. 5, art. 632 e 643.
(2) *idem*, art. 108; e part. 5, 644.
(3) *idem*, art. 110.
(4) *idem*, art. 123; e part. 5, art. 646.
(5) Cod. part. 3, artic. 136.
(6) *idem*, art. 138.
(7) *idem*, art. 133, 145.
(8) Cod. part. I, art 327.

9. *idem* di notificazione del parere del consiglio di famiglia (1);

10. *idem* di opposizione al suggellamento (2);

11. *idem* d'intimazione in caso della rimozione de' suggelli;

12. *idem* di notificazione di atto contenente i motivi e le conclusioni per le quali si dimanda l'intervento in causa (3);

13. *idem* di un atto di appello contro la sentenza del giudice del circondario (4);

14. *idem* di significazione di una sentenza agli eredi collettivamente nel domicilio del defunto (5);

15. *idem* d'istanza a' giudici, perchè pronunziino su di una causa portata alla udienza: significazione da farsi in persona del cancelliere che dee apporre il *visto* sull'originale (6);

16. *idem* dell'atto di sequestro o di opposizione contenente indicazione della somma per la quale si è fatto, e degl'istromenti o della ordinanza del giudice (7);

17. *idem* della denunzia del sequestro o della opposizione al debitore contro cui si è fatto il sequestro, o l'opposizione, con citazione perchè sia dichiarato valido (8);

18. *idem* della denunzia al terzo presso cui si è fatto il sequestro, di tale citazione o dimanda di validità del sequestro, (9);

---

(1) *idem*, art. 340.
(2) Cod. prat. 3, artic. 1003.
(3) *idem*, 433.
(4) *idem* 135; e part. 5, art. 627. e 656.
(5) *idem*, art. 511.
(6) *idem*, art. 571.
(7) *idem*, artic. 647, 648, 649.
(8) Cod. part. 3, art. 653.
(9) *idem*, art. 654.

19. *idem* della citazione al terzo stesso per fare la sua dichiarazione (1);

20. *idem* di significazione al sequestrante, perchè anticipi le spese per la dichiarazione del sequestratario (2);

21. *idem* di precetto di pagamento: che dee precedere il pignoramento di mobili, di frutti pendenti, di rendite costituite sopra un terzo, o d'immobili, o il sequestro dei bastimenti (3);

22. *idem* della notificazione del pignoramento fatta fuori del domicilio del debitore (4) ed in sua assenza;

23. *idem* della citazione in via sommaria esposizione a richiesta del custode giudiziario che chiede di essere sgravato della custodia (5);

24. *idem* della intimazione al pegnorato, per esser presente alla ricognizione degli effetti pegnorati allorchè il custode ha ottenuto la esonerazione (6),

25. *idem* della opposizione alla vendita per parte di colui che pretenderà di essere il proprietario degli effetti pignorati: opposizione da intimarsi al depositario (7);

26. *idem* della denunzia detta opposizione al pegnorante ed al debitore pegnorato; denunzia fatta con citazione motivata, ed indicazione delle pruove di proprietà (8): il custode non potrà essere citato;

27. *idem* di una opposizione motivata sul prezzo della vendita (9);

---

(1) *idem*, art. 660.
(2) *idem*; 665.
(3) *idem*, art. 673, 717, 726, 755; e part. V. art. 692.
(4) *idem*, art. 692.
(5) Cod. part. 3, art. 696.
(6) *idem*, art. 696.
(7) *idem*, art. 698.
(8) Cod. part. 3, art. 698.
(9) *Idem*, art. 703.

28. *idem* della citazione al primo pegnorante per far vendere gli effetti pegnorati (1);

29. *idem* di una intimazione al pignorato di esser presente alla vendita la quale non fosse seguita nel giorno designato nel verbale di pignoramento (2);

30. *idem* della notifica del pignoramento al custode dei frutti pendenti, qualora questi non sia stato presente al processo verbale (3);

31. *idem* della citazione a' creditori per produrre i documenti in giudizio di contributo, ed al debitor principale per prenderne comunicazione, e per contraddire, se vi ha luogo, i documenti presentati (4);

32. *idem* della intimazione a richiesta del proprietario al debitore sequestrato, ed a' creditori, per far discutere in via di sommaria esposizione innanzi al giudice per decidersi preliminarmente intorno al privilegio del proprietario medesimo in causa di pigione dovuta (5);

33. *idem* della notificazione al debitor pignorato ed a' creditori, contenente l'avviso che il processo verbale di contributo fatto dal giudice è stato chiuso, e l'intimazione di prenderne comunicazione, e contraddire sul processo verbale medesimo tra otto giorni (6);

34. *idem* del precetto di pagamento ad istanza de' proprietarj o de' principali conduttori di case o di fondi rustici a' loro conduttori o sottoconduttori per pigioni o estagli scaduti (7);

35. *idem* per l'atto di presentazione di una cau-

(1) *idem*, art. 703.
(2) *idem*, art. 705.
(3) *idem*, art. 719.
(4) *idem*, art. 742, 743.
(5) *idem*, art 47.
(6) *idem*, art. 746.
(7) Cod. part. 3, art. 902.

zione, con intimazione a giorno ed ora determinata di comparire nella cancelleria, onde aver comunicazione, de' documenti della cauzione, ed a comparire in caso di contraddizione alla udienza, onde vedere ammettere la cauzione medesima (1);

36. *idem* per l'atto stragiudiziale di usciere contenente la nomina degli arbitri nelle materie commerciali (2);

37. Per qualunque altro atto contenente citazione, significazione, inibizione di fare una data cosa, protesta di nullità, e generalmente tutti gli atti semplici del ministero degli uscieri presso i giudici di circondario, e non compresi nell'articolo 29 della prerente tariffa.

25. Per ogni copia degli atti enunciati nell'articolo precedente sarà esatta la quarta parte del diritto fissato per l'originale.

Per le copie de' documenti o titoli che potranno essere comunicati coll'atto, quante volte tali copie non siano fatte dalle parti stesse le quali dovranno sottoscriverle ed essere risponsabili della esattezza delle copie medesime, si esigeranno per ciascuna carta di copia composta di due pagine di scrittura ordinaria grana 5, *grana* 10.

26. Quando con un atto stesso si notificano più persone domiciliate nel medesimo comune, ovvero nel medesimo quartiere nelle città che sono divise in quartieri, in ognuno de' quali esiste un particolare di giudicato di circondario, si esigerà per la prima notifica il diritto intero, e per altre il quarto del diritto suddetto.

27. Non saranno dovute spese di viaggio all'usciere, se non quando dovrà condursi alla distanza di un mi-

---

(1) C. part. V, art. 651.
(2) *idem*, art. 659.

glio fuori l'abitato del comune capoluogo del circondario; ed in tal caso esigerà grana 4, *grana* 8, per ogni miglio tanto per la gita, quanto per lo ritorno.

Qualunque però sia il numero degli affari che debba l'usciere disbrigare fuori della sua residenza, non sarà mai dovuto più di una sola indennità per ispese di viaggio.

28. Non sarà conceduto alcun diritto agli uscieri de' giudici di circondario per l'apposizione del *visto* de' funzionarj pubblici sugli originali degli atti ne' casi stabiliti dalle *leggi della procedura ne' giudizj civili*; quante volte però il *visto* dee apporsi dal funzionario medesimo cui l'atto dee notificarsi direttamente.

Nel caso poi che l'uscieri debba recarsi dal funzionario pubblico per far apporre il *visto* sull' atto originale formato in altro luogo, per motivo di non aver potuto notificare l'atto alla persona cui è diretto (1); ovvero nel caso di rifiuto ad apporre il *visto* per parte del funzionario (2), sarà dovuto il dritto di grana 6, *grana* 12.

Quando in seguito di autorizzazione legittimamente ottenuta le significazioni o le intimazioni saranno straordinariamente eseguite in giorno o in ora proibita (3), gli uscieri esigeranno il quarto di più del diritto fissato per le significazioni ordinarie. Tali significazioni però debbono contenere l'indicazione dell' ora in cui si fanno: altrimenti non sarà ammesso l'aumento della tassa.

(1) Cod. part. 3, art. 106, 719, 783 ed altri.
(2) *Idem*, art. 148, 1115 ed altri.
(3) *Idem* art. 1114, e parte 5. art. 624.

§. II.

Atti di seconda classe, processi verbali e vacazioni.

29. Gli uscieri esigeranno:

1. Per l'originale delle ricusazione del giudice di circondario, contenente i motivi della medesima e sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore speciale tanto nell'originale, quanto nella copia, atto da notificarsi in persona del cancelliere il quale dee apporre il *visto* sull'originale, grana 20, *tarì* 2; e per la copia la quarta parte parte del detto diritto (1).

2. Per un processo verbale di pignoramento di mobili, che occuperà tre ore e meno, compresovi il tempo necessario per farsi assistere, sia dal giudice del circondario, sia dal commessario di polizia, sia dal sindaco o dall'eletto, in caso di rifiuto di apertura di porte o di altri luoghi chiusi (2), carlini 8, *tarì* 8.

In questo dritto è compresa la indennità a due testimonj alla ragione di grana 15, *tarì* 10 *e mezzo*, per ognuno: vi è compreso pure il dritto delle copie per la parte contro cui si fa il pignoramento, e per lo custode.

Se il processo verbale di pignoramento esige un tempo maggiore, qualunque sia la durata, il dritto si calcolerà per giornata, la quale è fissata al doppio del dritto per semplice vacazione.

La vacazione a' commessarj di polizia, a' sindaci o agli eletti che, richiesti, saranno stati presenti all'apertura della porte e de' mobili chiusi a chiave, e firmeranno il processo verbale di sequestro, o di pignoramento (3), sarà tassata per ducato 1, *tarì* 10.

---

(1) Cod. part. 3, art. 148. 677, 678, 679, 680, 691, e 902.
(2) *Iedm.*, art. 675, 676.
(3) *idem*, art. 677.

3. Per vacazione dell'usciere ad aggetto di depositare nel luogo, o tra le mani del depositario che sarà convenuto, il danaro contante che potrà essere ritrovato nell'atto del pignoramento (1), carlini 3, *tarì* 3.

Le spese di custodia e le indennità al custode saranno pagate secondo il disposto dell'articolo 30 numero 5.

4. Per lo processo verbale di verificazione e ricognizione degli effetti pignorati, allorchè il custode ha ottenuto di esser esonerato dalla custodia (2), grana 20, *tarì* 2.

Questo processo verbale non conterrà alcun dettaglio se non in riguardo agli effetti che potrebbero trovarsi mancanti: l'usciere non sarà in questo atto assistito da alcun testimone. Una copia del processo verbale di verificazione sarà data al custode esonerato: questi consegnerà la copia del processo verbale del pignoramento, che ha presso di se, al nuovo custode il quale prenderà a suo carico il contenuto nel processo verbale di verificazione, di cui dovrà aver pure copia. Per ciascuna di tali copie del processo verbale si tasserà in favore dell'usciere la quarta parte del dritto per l'originale.

5. Ne' casi di pignoramento anteriore, e di stabilito custode o depositario, il processo verbale di verificazione sopra quello del primo pignoramento, da esibirsi dal custode o depositario, non conterrà alcun dettaglio, fuori di quello che risguarda il pignoramento di altri effetti omessi nella prima esecuzione; e la intimazione al primo creditore, perchè esegua la vendita di tutto, tra otto giorni (3), grana 60, *tarì* 6.

---

(1) Cod. part. 3, art. 680.
(2) *Idem*, art. 696.
(3) *Idem*, art. 702.

In questo diritto è compresa l'indennità a' testimonj, come al numero 2.

E per una terza copia qualora occorra sarà tassata la quarta parte del detto diritto.

Nel caso che il verbale di verificazione suddetta contenga l'enunciazione di nuovi oggetti pignorati, sarà esatto il diritto nel modo fissato nel numero 2. del presente articolo.

6. Per lo processo verbale di verificazione che precederà gli atti di vendita, e nel quale saranno enunciati soltanto gli oggetti che fossero mancati dopo il pignoramento, l'usciere avrà, compresa l'indennità a due testimonj (1) come nel numero 2, grana 60, tarì 6.

Se occorrerà trasportare altrove gli effetti sequestrati, l'usciere sarà rimborsato delle spese per questo oggetto sulle ricevute che esibirà, ovvero, qualora i vetturini o altri operaj da lui adoperati non sappiano scrivere, sopra la sua dichiarazione che inserirà nel processo verbale di vendita.

7. Per la redazione dell'originale degli affissi per la vendita (2), grana 10, tarì 1.

Per ciascuna copia degli affissi, se sono manoscritti, grana 5, *grana* 10; e se sono stampati, l'usciere sarà rimborsato della spesa sulle ricevute dello stampatore.

8. Per l'originale dell'atto giustificante l'apposizione degli affissi, atto di cui non sarà data copia (3), grana 20, *tarì* 2.

9. Per una vacazione ad oggetto di apporre gli affissi ne' luoghi designati dalle leggi di procedura (4), grana 50, *tarì* 5.

Non sarà ammessa in tassa mai più di una sola vacazione per questo oggetto.

---

(1) Cod. part. 3, art. 707.
(2) *Idem*, art. 709, 721.
(3) *Idem*, art. 710, 722
(4) *Idem*, art. 708, 710, 722.

10. Per una vacazione di tre ore o meno per la vendita di mobili (1), grana 50, *tarì* 5.

Se la vendita esiga un tempo maggiore, qualunque ne sia la durata, il diritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio del diritto della semplice vacazione di tre ore.

11. In caso di pubblicazioni da farsi ne' luoghi ove trovansi barche, schifi ed altri bastimenti, giusta l'art. 711 della parte III del codice, e nel caso della esposizione degli oggetti preziosi, giusta l'art. 712 della stessa parte III, sarà tassato all'usciere per ciascuna delle due prime pubblicazioni o esposizioni (2), grana 20, *tarì* 2.

Per la terza pubblicazione o esposizione non sarà esatto alcun diritto, poichè questa è compresa nel diritto della vacazione o assistenza alla vendita.

In Napoli ed in Palermo, e nelle altre città del regno, nelle quali si stampano giornali, le vacazioni per le pubblicazioni ed esposizioni non saranno tassate, atteso che a queste formalità si supplisce coll'inscrivere l'avviso della vendita nel giornale.

12. Per la copia di un processo verbale di vendita, richiesta da una delle parti, sarà dovuto all'usciere per ciascuna carta di copia composta di due pagine contenenti 25 linee in ogni pagina e 18 sillabe in ciascuna linea di scrittura corrente, grana 4, *grana* 8.

13. Per vacazione dell'usciere che avrà proceduto alla vendita, ad oggetto di far tassare dal giudice le spese sulla minuta del processo verbale, grana 15, *tarì uno e mezzo.*

E per fare il deposito del danaro provegnente dalla vendita (3), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

---

(1) Cod. part. I, art. 375, 713; e part. 3, art. 714, 1021, 1062.

(2) *Idem*, art. 711, 712.

(3) Cod. part. 3, art. 740.

14. Per un processo verbale di pignoramento di frutti pendenti, nel quale si contenga la indicazione, la continenza ed il sito di ogni campo colla descrizione di due confini almeno, e della natura de' frutti, se si saranno impiegate meno di tre ore nell' atto del pignoramento (1) grana 30; *tarì* 3; se vi saranno impiegate tre ore, grana 50, *tarì* 5.

Eccedendo le tre ore, qualunque sia la durata del tempo, il diritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio diritto della vacazione di tre ore.

L' usciere non sarà assistito in questa operazione da alcun testimone.

Per ciascuna delle copie da rilasciarsi al sindaco del scomue ed alla persona destinata alla custodia de' frutti, si concederà la quarta parte dell' importo dell' atto originale (2).

Alla persona destinata per la custodia de' frutti pendenti pignorati saranno tassati per ciascun giorno (3).

a' guardiani urbani e rurali grana 15, *tarì uno e mezzo.*

ad ogni altro custode che non sia guardiano urbano e rurale, grana 25, *tarì* 2 *e mezzo.*

15. Gli altri atti per lo pignoramento e vendita dei frutti pendenti saranno tassati come quelli per lo pignoramento e vendita de' mobili.

16. Per un processo verbale di pignoramento di rendite costituite sopra un terzo, con citazione al terzo presso cui si è fatto il pignoramento, affinchè faccia la dovuta dichiarazione innanzi al tribunale (4), grana 20, *tarì* 2.

17. Per un processo verbale di pignoramento d'im-

(1) Cod. part. 3; art. 718.
(2) *Idem*, art. 719.
(3) *Idem*, art. 719.
(4) *Idem*, art. 727.

mobile, per lo quale si saranno impiegate tre ore o meno (1), grana 50, tarì 5.

Per ogni occupazione al di là delle tre ore il dritto si calcolerà a giornata, la quale è tassata il doppio del diritto per la vacazione di tre ore: l'usciere non sarà assistito da alcun testimone.

Per ciascuna copia di processo verbale da lasciarsi al cancelliere del giudice di circondario, al sindaco o all'eletto del comune ove è sito l'immobile, sarà pagata la quarta parte dell'importo del processo verbale originale (2).

18. Per l'originale della notificazione di una sentenza portante arresto personale, significazione da farsi dall'usciere a ciò destinato, grana 10, tarì 1.

Per la copia, la quarta parte del diritto fissato per l'originale (3).

19. Per l'originale di un processo verbale di arresto, compreso l'atto di carcerazione, che si forma al momento dell'ingresso del debitore nelle prigioni, l'assistenza di due testimonj e la trascrizione sul registro delle prigioni (4), ducati 3, oncia 1.

Non sarà ammesso in tassa alcun diritto di processo verbale di perquisizione, per lo quale l'usciere non ha alcun diritto nè pure contro il condannato; essendo nella suddetta somma contemplati tutti i passi e le diligenze che l'usciere potesse fare su questo oggetto.

20. Per vacazione all'usciere in caso di accesso innanzi al presidente, se il debitore chiegga di essere inteso (5), grana 30, tarì 3.

21. Per la copia del processo verbale di arresto

(1) *Idem*, art. 760.
(2) Cod. part. 3, art. 761.
(3) *Idem*, art. 683.
(4) *Idem*, art. 873.
(5) *Idem*, art. 869.

e di carcerazione, e della trascrizione sul registro delle prigioni (1), grana 20, *tarì* 2.

Il custode delle prigioni che trascriverà sul suo registro il giudicato che prescrive l' arresto personale, avrà per ciascuna carta di copia composta di due pagine, e contenente 25 linee a pagina e 18 sillabe a verso (2), nelle capitali delle provincie e valli grana 6, *grana* 12, e negli altri luoghi grana 4, *grana* 8.

22. Per un atto di raccomandazione, ossia di nuova istanza perchè il debitore sia ritenuto nelle carceri, atto da farsi senza l' assistenza di testimonj (3), grana 10, *tarì* 1.

Per ciascuna copia dell' enunciato atto, da rilasciarsi al debitore ed al custode delle prigioni, la quarta parte del diritto fissato per l' originale.

23. Per la citazione tendente a far dichiarare nullo un arresto (4), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

24. Per la significazione di una sentenza che dichiara nullo l' arresto eseguito, ed ordina il rilascio del debitore (5), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

Per la copia da rilasciarsi al carceriere, la quarta parte del diritto dell' originale.

25. Per l' originale di un processo verbale di una offerta reale, contenente rifiuto o accettazione fattane dal creditore (6), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

26. Per un processo verbale di deposito della somma o della cosa offerta (7), grana 25, *tarì 2 e mezzo*;

---

(1) *Idem*, art. 873.
(2) Cod. part. 3, art 874.
(3) *Idem*, art. 875, 876.
(4) *Idem*, art. 878.
(5) *Idem*, art. 877, 878.
(6) *Idem*, artic. 896.
(7) Cod. part. I, artic. 1212 n. 3; e part. 3, art. 897.

e la quarta parte di questo diritto per ciascuna delle copie da rilasciarsi al creditore presente ed al depositario.

27. I processi verbali di pignoramento di effetti e frutti che si trovano negli edificj urbani o ne' fondi rustici, in pregiudizio degl' inquilini o conduttori, e quelli di pignoramento degli effetti di un debitore forestiere, saranno pagati come i processi verbali de' pignoramenti de' mobili; e nel modo medesimo saranno tassati gli atti successivi della procedura in questa materia. (1).

28. Per un processo verbale riguardante il sequestro non seguito de' mobili che s' intendono rivendicare, a cagione di essersi negata l'apertura delle porte, o di essersi fatta opposizione all' atto di sequestro, per lo che si debba far relazione all' autorità competente (2), grana 50, *tarì* 5, compresovi il diritto a due testimonj.

Per la copia del detto verbale, qualora sia richiesta, la quarta parte del diritto per l'originale.

Il processo verbale della esecuzione del sequestro, contenente la descrizione degli oggetti sequestrati, sarà tassato come quello del pignoramento de' mobili.

29. Per l'atto originale di protesto di lettera di cambio per mancanza di accettazione o di pagamento, comprese le perquisizioni, l' assistenza de' testimonj e la registrazione sul repertorio particolare pe' protesti (3), grana 60, *tarì* 6.

30. Il processo verbale per lo sequestro di un bastimento, nel quale processo verbale l' usciere non dee esser assistito da alcun testimone (4), si tasserà lo

(1) Cod. part. 3, art. 902, 905, 908.
(2) *Idem*, art. 909, 912.
(3) Cod. part. V, art. 172 e 176.
(4) *Idem*, art. 693.

Digitized by Google

stesso diritto fissato per lo pignoramento de' mobili.

E per la comunicazione al proprietario o al capitano del bastimento della copia del detto processo verbale di sequestro, con citazione a comparire nel tribunale per veder procedere alla vendita degli oggetti sequestrati (1), grana 15, *tarì uno e mezzo.*

Testimonj, periti e custodi.

30. — 1. Sarà accordata ad un testimone inteso dal giudice di circondario una somma equivalente ad una giornata di travaglio della sua professione, ed anche a due giornate di travaglio, se il testimone sarà stato obbligato di farsi rimpiazzare nella sua professione: ciocchè è lasciato alla prudenza del giudice (2).

Il *maximum* però della giornata a' testimonj intesi innanzi al giudice di circondario sarà di carlini 10, *tarì* 10, ed il *minimum* carlini 2, *tarì* 2.

Se il testimonio per fare la sua deposizione debba recarsi ad una distanza maggiore di un miglio dall'abitato del comune ove è domiciliato, avrà l'indennità di grana 6, *grana* 12, per ogni miglio percorso, sia per andare, sia per ritornare.

Le indennità a' testimonj saranno accordate, quando essi ne facciano la dimanda. Di questa circostanza si dovrà fare menzione nel verbale di esame ove sarà pure notato l'importo delle indennità.

Le indennità de' periti di arti meccaniche, coltivatori o agrimensori adoperati dal giudice del circondario saranno fissate dal giudice medesimo, secondo il merito della perizia. Esse però non potranno in alcun caso eccedere i carlini 15, *tarì* 15, nè essere minori di carlini 3, *tarì* 3.

---

(1) *Idem*, art. 694.
(2) Cod. part. 3, art. 133, 138.

Le spese di viaggio saranno tassate nel modo medesimo che pe' testimonj (1).

3. Le indennità di perizia agli architetti ed altri periti di arti liberali saranno tassate alla ragione di carlini 8, *tarì* 8. per ogni vacazione di tre ore, senza che possano calcolarsene più di tre in ciascun giorno.

Essi non avranno diritto ad indennità particolare di vacazione per la prestazione del giuramento e per la formazione della perizia, mentre questi due atti sono compresi nel processo verbale dell' accesso.

Le indennità di viaggio agli architetti ed altri periti di arti liberali, in caso di accesso alla distanza di là un miglio dall' abitato del proprio comune saranno calcolate alla ragione di grana 12, *tarì uno e mezzo* per ogni miglio; senza però che possa eccedersi per questo titolo la somma di carlini 20, *tarì* 20, compresa la gita ed il ritorno.

4. Le indennità a' periti saranno tassate dal giudice del circondario che ha assistito alla perizia.

5. Le indennità a' custodi saranno tassate alla ragione di carlini 3, *tarì* 3, ad ogni custode per ciascun giorno, duranti i primi dodici giorni; e di carlini 2, *tarì* 2, il giorno per tutto il tempo successivo, oltre le spese necessarie per la custodia.

6. Le indennità fissate ne' numeri 1, 2, e 3. sono dovute nelle cause del valore al di sopra di ducati 20, *once* 6. 20.

Nelle cause di un valore inferiore le indennità saranno tassate in ragione della metà su' termini stabiliti negli enunciati nnmeri.

---

(1) *Idem*, art. 133, 143.

PARTE SECONDA

DELLA TASSA DELLE SPESE PER GLI ATTI NE' COLLEGJ GIUDIZIARJ.

TITOLO I.

Tassa degli atti degli uscieri ordinarj presso i collegj giudiziarj.

SEZIONE I.

Atti di prima classe.

31. Gli uscieri esigeranno il dritto di grana 20, *tarì* 2:

1. Per l'originale di un atto di appello contro una sentenza del giudice di circondario (1);

2. *idem* di un atto di citazione anche nel caso di domicilio non cognito, e di affisso alla porta di udienza (2);

3. *idem* della intimazione per essere presente alla presentazione del giuramento ordinato (3);

4. *idem* della significazione a domicilio di una sentenza contumaciale (4);

5. *idem* della significazione di una sentenza di riu-

(1) Cod. part. 3, art. 119.
(2) *Idem*, art. 153, 164 num. 8.
(3) *Idem*, art. 215.
(4) *Idem*, art. 249.

nione degli effetti della contumacia: significazione da farsi dall' usciere destinato per tale atto (1);

6. *idem* della significazione fatta da un usciere destinato, di una sentenza contumaciale pronunziata contro parte contumace (2);

7. *idem* della opposizione ad una sentenza pronunziata contro il contumace, tanto se si faccia con atto stragiudiziale, o con dichiarazione sulle intimazioni o altri atti di esecuzione, quanto se si faccia con atto particolare e separato: l' opposizione quando è formata con atto separato, dee contenere i motivi di difesa nel caso che non si sieno notificati prima della sentenza (3) e la costituzione del patrocinatore quando non siasi fatta precedentemente;

8. *idem* della intimazione a' periti ed a' depositarj di scritture o modelli di paragone, per verificare qualche scrittura o altro oggetto controverso (4);

9. *idem* della significazione a' depositarj, dell' ordine o della sentenza con cui si dispone che le scritture esistenti in loro potere sieno trasportate nel luogo ove dee farsene la verificazione (5);

10. *idem* della citazione a' testimonj per esame (6);

11. *idem* della citazione alla parte contro cui si fanno gli esami (7);

12. *idem* della significazione dell' ordine del giudice per far prestare il giuramento a' periti (8);

13. *idem* della significazione della dimanda e delle ordinanze per far subire gl' interrogatori sopra fatti e

---

(1) *Idem*, art. 247.
(2) Cod. part. 3, art. 250; e part. V, art. 644.
(3) *Idem*, art. 243, 255, 256; e part. 5, art. 646, 647.
(4) *Idem*, art. 298.
(5) *Idem*, art. 295.
(6) *Idem*, art. 255.
(7) *Idem*, art. 356.
(8) *Idem*, art. 401.

circostanze; significazione da farsi da un usciere a ciò destinato (1);

14. *idem* della notificazione della sentenza che ordina la pruova testimoniale (2);

15. *idem* della notificazione de' motivi di ricusa (3);

16. *idem* della notificazione di atto contenente i motivi pe' quali si chiede l' intervento in causa (4);

17. *idem* della notificazione dell' atto che contraddice la dimanda suddetta (5);

18. *idem*, della notificazione dell' atto di disapprovazione (6);

19. *idem* della notificazione della sentenza con cui si permette di citare per conflitto giurisdizionale, e si ordina la sospensione della procedura (7);

20. *idem* dell' originale dell' atto di appello contro una sentenza de' tribunali civili e di commercio, e contenente citazione e costituzione di patrocinatore (8);

21. *idem* della significazione di una sentenza agli eredi collettivamente nel domicilio del defunto (9);

22. *idem* della significazione d' istanza a' giudici o a' collegj, perchè pronunziino sù di una causa portata alla udienza: significazione da farsi in persona del cancelliere (10);

23. *idem* della significazione della sentenza che ammette il ricorso di *presa a parte*: significazione da farsi al giudice o al collegio (11);

---

(1) Cod. part. 3, art. 423.
(2) *Idem*, art. 350.
(3) *Idem*, art. 403.
(4) *Idem*, art. 433.
(5) *Idem*, art. 435.
(6) *Idem*, art. 446.
(7) *Idem*, art. 456 e 457.
(8) *Idem*, art. 520, e part. 5, art. 655 656.
(9) *Idem*, art. 511.
(10) *Idem*, art. 571.
(11) *Idem*, art. 578.

24. *idem* della significazione dell'ordine del giudice delegato a ricevere un conto, con intimazione di trovarsi innanzi di lui nel giorno ed ora designata per assistere alla presentazione e ratifica del conto (1);

25. *idem* dell'atto di sequestro o di opposizione al sequestro, contenente indicazione della somma per la quale si è fatto, e degl' istrumenti o dell' ordinanza del giudice (2);

26. *idem* della denunzia del sequestro al debitore contro cui si è fatto il sequestro o l' opposizione, con citazione perchè sia dichiarato valido questo atto (3);

27. *idem* della denunzia di tale citazione al terzo presso cui è fatto il sequestro, e della dimanda di validità del sequestro (4);

28. *idem* della citazione al terzo stesso per fare la sua dichiarazione (5);

29. *idem* della significazione al sequestrante per anticipare le spese di dichiarazione al sequestratario (6);

30. *idem* del precetto di pagamento, che dee precedere un pignoramento di mobili, frutti pendenti, rendite costituite o immobili (7);

31. *idem* della notificazione del pignoramento de' mobili fatto fuori del domicilio del debitore ed in sua assenza, e della notificazione del pignoramento delle rendite costituite e degl' immobili (8);

32. *idem* della interpellazione a' creditori iscritti (9);

---

(1) *Idem*, art. 617.
(2) Cod. part. 3, art. 647, 648, 649.
(3) *Idem*, art. 653.
(4) *Idem*, art. 654.
(5) *Idem*, art. 660.
(6) *Idem*, art. 655.
(7) *Idem*, 673, 717, 726, 755.
(8) *Idem*, art. 690, 731, 765.
(9) *Idem*, art. 756.

33. *idem* della citazione in via di sommaria esposizione a richiesta del custode giudiziario che chiede di essere sgravato della custodia (1);

34. *idem* della intimazione al pignorato, per esser presente alla ricognizione degli effetti pignorati, allorchè il custode ha ottenuto la esonerazione (2);

35. *idem* della opposizione alla vendita per parte di colui che pretenderà di esser proprietario degli effetti pignorati: opposizione da intimarsi al depositario (3);

36. *idem* della denunzia della detta opposizione al pegnorante ed al debitor pignorato; denunzia fatta con citazione motivata ed indicazione delle pruove di proprietà (4): il custode non potrà esser citato;

37. *idem* di una opposizione motivata sul prezzo della vendita (5);

38: *idem* della citazione al primo pegnorante, per far vendere gli effetti pignorati (6);

39. *idem* della intimazione al pignorato di esser presente alla vendita la quale non fosse seguita nel giorno designato nel verbale di pignoramento (7);

40. *idem* della notifica del pignoramento al custode de' frutti pendenti, qualora questi non sia stato presente al processo verbale (8);

41. *idem* della citazione a' creditori per produrre i documenti in giudizio di contributo, ed al debitore sequestrato per prenderne comunicazione, e per contraddire, se vi è luogo, i documenti presentati (9);

---

(1) *Idem*, art. 696.
(2) *Idem*, *idem*.
(4) Cod. part. 3, art. 698.
(3) *Idem*, *idem*.
(5) *Idem*, art. 708.
(6) *Idem*, art. 703.
(7) *Idem*, art 705.
(8) *Idem*, art. 719.
(9) *Idem*, art. 742, 743.

42. *idem* della intimazione, a richiesta del proprietario, al debitore sequestrato ed al patrocinatore più anziano, per far discutere in via di sommaria esposizione innanzi al giudice di commercio, e decidere preliminarmente intorno al privilegio del proprietario medesimo in causa di pigione o fitto dovuto (1);

43. *idem* della notifica al debitor pignorato ed a' creditori, contenente l'avviso che il processo verbale di contributo fatto dal giudice è stato chiuso, e l'intimazione di prenderne comunicazione e contraddire sul processo verbale medesimo tra quindici giorni (2);

44. *idem* della notificazione al debitor pignorato, come sopra, dell'atto dell'apposizione degli affissi (3);

45. *idem* della notificazione dell'affisso a' creditori iscritti: notificazione da farsi nel domicilio eletto nelle loro iscrizioni (4);

46. *idem* della dimanda riguardante la separazione di tutto o di parte di un immobile pignorato, da notificarsi alla parte, non avendo patrocinatore (5);

47. *idem* della notifica dell'appello contro la sentenza della separazione suddetta (6);

48. *idem* della istanza con intimazione a comparire, con cui si propóngono le nullità contro gli atti posteriori all'aggiudicazione preparatoria (7);

49. *idem* della intimazione a' creditori iscritti, per produrre i documenti nel giudizio di graduazione (8);

50. *idem* della citazione per via di sommaria espo-

---

(1) *Idem*, art. 744.
(2) Cod. part. 3, art. 746.
(3) *Idem*, art. 783.
(4) *Idem*, art. 784.
(5) *Idem*, art. 812.
(6) *Idem*, art. 815.
(7) *Idem*, art. 819.
(8) *Idem*, art. 837.

sizione ne' casi di urgenza, o allorchè trattasi di pronunziare sopra difficoltà relative alla esecuzione di una sentenza o di un atto in forma esecutiva (1);

51. *idem* della significazione delle ordinanze ne' giudizj di sommaria esposizione (2);

52. *idem* della intimazione al creditore per esser presente al deposito della somma offerta (3);

53. *idem* della intimazione a' creditori per ritirare la cosa che debba essere rilasciata nel luogo ove si trova(4);

54. *idem* del precetto di pagamento ad istanza de' proprietarj o de' principali conduttori di case o beni rurali a' loro conduttori o sottoconduttori per pigione o fitto scaduto (5);

55. *idem* della notificazione a' creditori inscritti dell' estratto dell' istrumento del nuovo proprietario, della trascrizione e del prospetto prescritto dall' articolo 2082 numero 3. del codice, parte I (6);

56. *idem* della citazione ed intimazione al notajo ed alle parti interessate, se vi è luogo, per aver copia di un atto o perfetto o non registrato o rimasto imperfetto, o una seconda spedizione esecutiva (7);

57. *idem* della intimazione ad istanza della moglie a suo marito, per essere autorizzata a stare in giudizio (8);

58. *idem* della dimanda fatta a domicilio con atto di citazione per la rettificazione di un atto dello stato civile (9);

---

(1) *Idem*, art. 890, 891.
(2) *Idem*, art. 892.
(3) Cod. part. I, art. 1212.
(4) *Idem*, art. 1217.
(5) Cod. part. 3, art. 902.
(6) C. part. I, art. 2082.
(7) C. part. 3, art. 922, 924 e 927.
(8) *Idem*, art 939.
(9) *Idem*, art. 933 e 934.

59. *idem* della dimanda tendente ad ottenere separazione personale (1);

60. *idem* della citazione per chiedere la riforma del parere di un consiglio di famiglia che non è stato unanime (2);

61. *idem* della citazione al domicilio delle parti che debbono esser chiamate alla vendita de' mobili appartenenti ad una eredità (3);

62. *idem* della intimazione a' condividenti di comparire avanti al giudice commessario (4);

63. *idem* della intimaziona alle parti per assistere alla chiusura del processo verbale di divisione presso il notajo (5);

64. *idem* della citazione agli arbitri per riunirsi al terzo arbitro nominato in caso di disparere fra i primi arbitri (6);

65. *idem* di una dimanda o citazione innanzi a' tribunali di commercio (7);

66. *idem* dell'atto con cui s'ingiunge di presentare fra dieci giorni i documenti agli arbitri (8);

67. *idem* di una intimazione a comparire innanzi agli arbitri o a' periti nominati dal tribunale di commercio (9);

68. *idem* dell'atto di presentazione di cauzione, con intimazione per comparire nella cancelleria in giorno ed ora determinata ad oggetto di aver comunicazio-

(1) *Idem*, art. 953 e 954.
(2) *Idem*, art. 960.
(3) *Idem*, art. 1023.
(4) *Idem*, art. 1052.
(5) Cod. part. 3, art. 1056.
(6) *Idem*, art. 1094; e part. V, art. 623, 674.
(7) Cod part. V, art. 620.
(8) *Idem*, art. 668.
(9) *Idem*, art. 635, 669.

ne de' documenti della cauzione, e con citazione a comparire in caso di contraddizione alla udienza, onde veder ammettere la cauzione (1);

69. *idem* di qualunque altro atto contenente intimazione, citazione, inibizione, protesta di nullità, e generalmente di tutti gli atti semplici del ministero degli uscieri non compresi nella seguente sezione.

70. Per l'atto di qualunque altra intimazione o comunicazione ordinaria da farsi da patrocinatore a patrocinatore sarà tassato per gli uscieri delle gran Corti e tribunali grana 10, *tarì* 1; per gli uscieri presso le Corti supreme di giustizia, grana 20, *tarì* 2.

32. Per le significazioni straordinarie fatte, in seguito di autorizzazione leggittimamente ottenuta ne' casi di urgenza, in giorno o in ora in cui è vietato di farle, sarà tassato il quarto di più delle corrispondenti significazioni ordinarie.

Le dette significazioni straordinarie debbono contenere la indicazione dell' ora in cui si fanno: altrimenti non sarà ammesso l' aumento della tassa.

33. Le copie de' documenti e degli atti che debbono essere rilasciati insieme cogli atti summenzionati, saranno tassate per ciascuna carta di copia composta di due pagine grana 5, *grana* 10.

Questo diritto di copia apparterrà al patrocinatore, qualora le copie saranno state atte da lui. Il patrocinatore in tal caso sarà obbligato di sottoscrivere le copie medesime, e sarà risponsabile della loro esattezza. Le copie dovranno essere di scrittura corretta e leggibile, sotto pena di rifiuto di tassa.

34. Quando col medesimo atto saranno notificate più persone domiciliate nello stesso comune, ovvero nel medesimo quartiere, nel caso che sieno di città divise in più quartieri in ciascuno de' quali vi sia un

(1) Cod. part. 3, art. 651.

giudicato di circondario, si esigerà l'intero diritto per la prima notificazione, e la quarta parte di questo diritto per ciascuna delle altre.

Per le copie da rilasciarsi dell'atto medesimo sarà esatta la quarta parte del diritto per l'originale.

SEZIONE II.

Atti di seconda classe, processi verbali e vacazioni.

35. I processi verbali e gli altri atti enunciati qui appresso saranno tassati nel seguente modo, cioè:

1. Per l'originale della ricusazione del giudice di circondario, contenente i motivi della medesima, e sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore speciale (1), carlini 4, *tarì* 4, e per la copia il quarto.

2. Per un processo verbale di sequestro o di pignoramento che durerà tre ore o meno, compresovi il tempo necessario per farsi assistere, sia dal giudice di circondario, sia dal commessario di polizia, sia dal sindaco o eletto, in caso di rifiuto di apertura di porta (2), ducato 1. 40, *tarì* 14.

In questo diritto è compresa tanto l'indennità a' testimonj, che sarà di grana 20, *tarì* 2, per ciascuno di essi, quanto il diritto della copia per la parte contro cui si fa il pignoramento, e per lo custode.

3. Se una esecuzione esige un tempo maggiore, qualunque ne sia la durata, il dritto si calcolerà per giornata, la quale è fissata al doppio del dritto per la semplice vacazione.

4. La vacazione a' commessarj di polizia, a' sindaci o agli eletti, che richiesti, saranno stati presenti

---

(1) Cod. part. 3, art. 148.

(2) Cod. part. 3, art. 675, 676, 677, 678, 679, 680, 691, 902.

all' apertura delle porte o de' mobili chiusi a chiave (1), carlini 10, *tarì* 10.

5. Per vacazione dell' usciere per depositare nel luogo, o tra le mani del depositario che sarà convenuto, il danaro contante che potrà essere ritrovato nell' atto del pignoramento (2), carlini 3, *tarì* 3.

6. Le spese di custodia saranno pagate, giusta l' art. 30 numero 6. della presente tariffa.

7. Per un processo verbale di verificazione, e ricognizione degli effetti pegnorati, allorchè il custode ha ottenuto di esserne esonerato (3), carlini 4, *tarì* 4.

Questo processo verbale non conterrà alcun dettaglio, se non riguardo agli effetti che potrebbero trovarsi mancanti: l' usciere non sarà assistito da alcun testimonio.

Sarà lasciata copia del processo verbale di verificazione al custode esonerato: questi consegnerà la copia del processo verbale del pignoramento, che ha presso di se, al nuovo custode il quale prenderà a suo carico il contenuto nel processo verbale di verificazione, di cui dovrà avere anche copia (4).

Per ciascuna delle copie da darsi del processo verbale di verificazione, si tasserà la quarta parte del diritto fissato per l' originale.

8. Ne' casi di pignoramento anteriore, e di stabilito custode o depositario, il processo verbale di verificazione sopra quello del primo pignoramento, da esibirsi dal custode o depositario, non conterrà alcun dettaglio circa gli oggetti verificati, quante volte questi corrispondano esattamente a quelli compresi nel verbale del pignoramento: dee però contenere la intimazione al primo creditor pegnorante, perchè venda gli effetti

(1) *Idem*, art. 677.
(2) *Idem*, art. 680.
(3) *Idem*, art. 696.
(4) Cod. part. 3, art. 696.

pegnorati (1); e sarà tassato, compresa l'indennità a' testimonj e due copie, carlini 10, *tarì* 10; e per le altre copie, se vi ha luogo, la quarta parte del diritto suddetto.

Nel caso però che nella verificazione suddetta si trovino degli oggetti omessi nel primo pignoramento, il verbale di verificazione conterrà la descrizione de' medesimi, e sarà tassato come ogni altro verbale di pignoramento di mobili, giusta la norma fissata nel numero 2. del presente articolo.

9. Per lo processo verbale di verificazione che precederà gli atti di vendita, e nel quale saranno descritti i soli effetti che si troveranno mancanti, l'usciere avrà, compresa la indennità a due testimonj (2), carlini 10, *tarì* 10.

Se occorrerà trasportare altrove gli effetti sequestrati, l'usciere sarà rimborsato delle spese per questo oggetto sulle ricevute che esiberà, ovvero, qualora i vettorini o altri operaj da lui adoperati non sappiano scrivere, sopra la sua dichiarazione che inserirà nel processo verbale di vendita.

10. Per la redazione dell'originale degli affissi per la vendita di mobili, carlini 2, *tarì* 2.

Per ciascuna copia degli affissi, se sono manoscritti, grana 10, *tarì* 1: e se sono stampati, l'uffiziale sarà rimborsato sulle ricevute dello stampatore.

11. Per l'originale dell'atto giustificante l'apposizione degli affissi, atto di cui non sarà data copia (3), carlini 4, *tarì* 4.

12. Per vacazione ad oggetto di apporre gli affissi ne' luoghi designati dalle leggi di procedura (4), sen-

---

(1) *Idem*, art. 702.
(2) *Idem*, art. 707.
(3) Cod. part. 3, art. 710.
(4) *Idem*, art. 708, 710.

za che possa in verun caso mettersi in tassa più di una sola vacazione carlini 10, *tarì* 10.

13. Per una vacazione di tre ore o meno impiegate per la vendita di mobili saranno tassati (1) carlini 10, *tarì* 10.

Se la vendita esige un tempo maggiore di una vacazione, qualunque ne sia la durata, il dritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio del dritto della semplice vacazione.

14. In caso di pubblicazioni da farsi ne' luoghi ove trovansi barche, schifi ed altri bastimenti, giusta l'articolo 711 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili*, e nel caso della esposizione di oggetti preziosi, giusta l'articolo 712 delle stesse *leggi*, sarà tassato all'usciere per ciascuna delle due prime pubblicazioni o esposizioni (2) grana 40, *tarì* 4.

La terza pubblicazione o esposizione è compresa nella tassa di vacazione o assistenza alla vendita.

In Napoli, in Palermo e nelle altre città ove si stampano giornali, le vacazioni per pubblicazioni ed esposizioni non saranno tassate, atteso che a queste formalità si supplisce coll'inserire l'avviso della vendita nel giornale.

15. Per la copia di un processo verbale di vendita richiesta da una delle parti sarà dovuto all'usciere, per ciascuna carta di copia composta di due pagine contenenti 25 linee in ciascuna pagina, e 18 sillabe in ciascun verso di scrittura corrente, grana 8, *grana* 16.

16. Per vacazione dell'usciere che avrà proceduto alla vendita, ad oggetto di far tassare dal giudice le spese sulla minuta del processo verbale (3), carlini 3, *tarì* 3.

---

(1) C. part. 1, art. 375, 713, e part. 3, art. 714, 1021, 1062.

(2) *Idem*, art. 711, 712.

(3) Cod. part. 3, art. 740.

17. Per fare il deposito del danaro provegnente dalla vendita (1), carlini 3, *tarì* 3.

18. Per un processo verbale di pignoramento di frutti pendenti, nel quale si contenga l'indicazione, la continenza ed il sito di ogni campo, colla descrizione di due confini almeno, e della natura de' frutti, se si saranno impiegate meno di tre ore nell'atto del pignoramento (2), carlini 6, *tarì* 6: se vi saranno impiegate tre ore, carlini 10, *tarì* 10.

Eccedendo le tre ore, qualunque sia la durata del tempo, il dritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio dritto delle vacazioni di tre ore.

L'usciere non sarà assistito in questa operazione da alcun testimonio.

Per ciascuna delle copie da rilasciarsi al sindaco del comune, ed alla persona destinata alla custodia de' frutti, si concederà la quarta parte dell'importo dell'atto originale (3).

19. Alla persona destinata per la custodia de' frutti pendenti pegnorati saranno conceduti per ciascun giorno, a guardiani urbani e rurali grana 15, *tarì* 1. *e mezzo*; ad ogni altro custode che non sia guardiano urbano e rurale, grana 25, *tarì* 2 *e mezzo*.

20. Gli altri atti per lo pignoramento e vendita de' frutti pendenti saranno tassati come quelli per lo pignoramento e vendita de' mobili.

21. Per un processo verbale di pignoramento di rendite costituite sopra un terzo, con citazione al terzo presso cui si è fatto il pignoramento, affinchè faccia la dovuta dichiarazione avanti il tribunale (4), carlini 3, *tarì* 3.

---

(1) *Idem*, art. 740.
(2) *Idem*, art. 718.
(3) Cod. part. 3, art. 719.
(4) *Idem*, art. 727.

Per la copia, la quarta parte del diritto per l' originale.

Gli affissi e tutti gli altri atti di vendita di rendite costituite saranno tassati nel modo, che è prescritto per lo pignoramento degl' immobili.

23. Per un processo verbale di pignoramento d' immobile, per lo quale si saranno impiegate tre ore o meno (1), carlini 10, *tarì* 10.

Per ogni occupazione al di là delle tre ore il dritto si calcolerà a giornata la quale è fissata al doppio del dritto della vacazione di tre ore. L' usciere non sarà assistito da alcun testimone.

Per ciascuna copia di processo verbale da lasciarsi al canceliere del giudice del circondario, al sindaco o all' eletto del comune ove è sito l' immobile, sarà pagata la quarta parte dell' importo del processo verbale originale (2).

24. Per la denunzia alla parte pignorata, dell' atto del pignoramento degli immobili (3) grana 20, *tarì* 2.

Per la copia dell' atto di denunzia, la quarta parte del diritto per l' originale.

25. Per l' originale dell' atto di apposizione degli affissi per la vendita degl' immobili peguorati, nel quale saranno indicati i luoghi della seguita apposizione (4), carlini 4, *tarì* 4.

26. Per l' originale della notificazione di una sentenza portante arresto personale, significazione da farsi dall' usciere a ciò destinato (5), grana 20, *tarì* 2.

Per la copia, la quarta parte del diritto per l' originale.

---

(1) *Idem*, art. 760.
(2) *Idem*, art. 761.
(3) *Idem*, art. 765.
(4) Cod. part. 3, art. 703.
(5) *Idem*, art. 863.

Per l'originale di un processo verbale di arresto; compreso l'atto di carcerazione che si forma al momento dell'ingresso del debitore nelle prigioni, e compresavi l'assistenza di due testimonj e la trascrizione sul registro delle prigioni (1), ducati 6, *once* 2.

Non sarà messo in tassa alcun processo verbale di perquisizione, per lo quale l'usciere non ha alcun diritto nè pure contro il condannato, essendo nella suddetta somma contemplati tutti i passi e le diligenze che l'usciere potesse fare per questo oggetto.

28. Per vacazione all'usciere in caso di accesso innanzi al presidente, se il debitore chiegga di essere inteso (2), carlini 6, *tarì* 6.

Per la copia del processo verbale dell'arresto, della carcerazione e della trascrizione, carlini 4, *tarì* 4.

29. Il custode delle prigioni che trascriverà sul suo registro il giudicato che prescrive l'arresto personale, avrà per ciascuna carta di copia composta di due pagine, e contenente 25 linee a pagina e 18 sillabe a verso (3), nelle capitali delle provincie o valli grana 6, *grana* 12, negli altri luoghi grana 4, *grana* 8.

30 Per un atto di raccomandazione, o sia di nuova istanza perchè il debitore sia ritenuto nelle carceri, atto da farsi senza l'assistenza di testimonj (4), grana 20, *tarì* 2.

Per ciascuna copia da rilasciarsi al debitore ed al custode delle prigioni sarà esatta la quarta parte del dritto dell'originale.

31. Per la significazione di una sentenza che dichiara nullo l'arresto eseguito, ed ordina la liberazione del debitore (5), grana 30, *tarì* 3.

---

(1) *Idem*, art. 866, 873.
(2) *Idem*, art. 869, 873.
(3) *Idem*, art. 874.
(4) Cod. part. 3, art. 875, 876.
(5) *Idem*, art. 877, 878.

Digitized by Google

Per la copia da rilasciarsi al carceriere, la quarta parte del diritto dell' originale.

32. Per l' originale di un processo verbale di una offerta reale, contenente rifiuto o accettazione fattane dal creditore (1), carlini 3, *tarì* 3.

Per la copia, la quarta parte del diritto dell' originale.

33. Per un processo verbale di deposito della somma o della cosa offerta (2), grana 50, *tarì* 5.

La quarta parte del detto diritto sarà tassato per ciascuna delle copie da rilasciarsi al creditore presente ed a depositario.

34. I processi verbali di pignoramento di effetti e frutti che si trovano negli edificj urbani o ne' fondi rustici, in pregiudizio degl' inquilini o conduttori, e quelli di pignoramento degli effetti di un debitore forestiere saranno pagati come i processi verbali di pignoramento de' mobili; e nel modo medesimo saranno tassati gli atti successivi della procedura in questa materia (3).

35. Per un processo verbale riguardante il sequestro non seguito de' mobili che s' intendono rivendicare, a cagione di essersi negata l' apertura delle porte, o di essersi fatta opposizione all' atto di sequestro, per lo che si debba far relazione all' autorità competente (4), grana 60, *tarì* 6, compresovi il diritto a due testtmonj.

Per la copia del detto verbale, la quarta parte dell' enunciato diritto.

36. Il processo verbale della esecuzione del sequestro ad oggetto di revindicazione, contenente la descri-

(1) *Idem*, art. 896.

(2) Cod. part. I, art. 1212 n. 3; e part. V, art. 897.

(3) Cod. part. 3, art. 902, 905, 908.

(4) Cod. part. 3, art. 909, 912.

zione degli oggetti sequestrati, sarà tassato come quello del pignoramento de' mobili (1).

37. Per l'originale di un atto contenente dimanda di un creditore iscritto, perchè l'immobile alienato dal suo debitore sia posto all'incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni, atto da notificarsi all'acquirente (2), carlini 6, *tarì* 6.

Per la copia, la qnarta parte del diritto fissato per l'originale.

L'originale e la copia di questa dimanda saranno firmati dal creditore che fa la dimanda, o dal suo procuratore speciale. Esso conterrà l'offerta di aumentare il prezzo di un decimo sopra quello che si sarà stipulato nel contratto, e l'offerta in oltre di una cauzione, colla corrispondente citazione avanti al tribunale per farla ammettere.

38. Per un processo verbale di cessione di beni fatta o reiterata dal debitore decotto nel palazzo del comune, se non vi è il tribunale di commercio (3), carlini 5, *tarì* 5.

39. Per un processo verbale di estrazione dal carcere del debitore decotto, ad oggetto di fare o reiterare la dichiarazione della cessione de' beni, avrà l'usciere, oltre ciò che gli compete per lo processo verbale di rinnovazione (4) carlini 4, *tarì* 4.

40. Il processo verbale di affissione degli avvisi per la vendita degli stabili de' minori, o di una eredità accettata col beneficio dello inventario, o di una successione vacante, o ceduti da un debitore decotto, sarà tassato come in materia di pignoramento sopra stabili (5).

---

(1) *Idem*, art. 913.
(2) Cod. part. 1, art. 2084.
(3) Cod. part. 3, art. 978; e part. V, art. 565.
(4) Cod. part. 3, art. 979; e part. V, art. 566.
(5) Cod. part. 1, art. 382, 724; e part. 3, art. 981, 1030, 1036, 1048.

41. Per atto originale di protesto di lettera di cambio per mancanza di accettazione o di pagamento, comprese le perquisizioni, l' assistenza de' testimonj e la registrazione nel repertorio particolare de' protesti (1), carlini 8, *tarì* 8.

42. Il processo di pagamento che dee precedere il sequestro di un bastimento, gli atti del sequestro e quelli della vendita del bastimento medesimo, la quale dee farsi secondo le regole stabilite dalle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, saranno tassati come i precetti di pagamento ed atti di pignoramento e vendita de' mobili (2).

SEZIONE III.

Disposizioni generali per gli uscieri.

36. Gli uscieri non potranno esigere cosa alcuna per ispese di viaggio fino alla distanza di un miglio fuori l' abitato del comune di loro residenza; al di là della detta distanza esigeranno grana 6, e *grana* 12, per ogni miglio tanto nella gita, quanto al ritorno.

37. Qualora gli uscieri avran dovuto percorrere uno spazio di trenta miglia, calcolando lo spazio percorso tanto per l' andata, quanto per lo ritorno, sarà loro tassato a titolo di una giornata di trasferimento (3) ducato 1. 20, *tarì* 12.

Nel caso che avran dovuto percorrere uno spazio al di là di trenta miglia, esigeranno la metà dell' enunciato diritto per ogni spazio di quindici miglia o meno che avranno percorso.

Qualunque però sia il numero degli affari che dee

---

(1) Cod. part. V, art. 172 e 175.
(2) *Idem*, art. 691 e seguenti.
(3) Cod. part. III., art. 156.

un usciere disbrigare fuori la sua residenza, non sarà tassata che una sola indennità di spese di viaggio e di trasferimento.

38. Pel *visto* a ciascuno degli atti soggetti a tale formalità, quante volte però debbano gli uscieri recarsi in altro luogo diverso da quello ove hanno eseguito l'atto, quantunque sia nel medesimo comune o quartiere, ed innanzi ad altra autorità, per far adempiere al *visto*, grana 10, grana 24. — *tarì uno*.

39. In caso di rifiuto per parte del funzionario che dee apporre il *visto*, e di dover perciò farlo apporre dal giudice di circondario o dal regio procuratore presso il tribunale civile, l'usciere percepirà il doppio del dritto, oltre le spese di viaggio, se vi è luogo (1).

40. Gli uscieri che saranno incaricati di fare citazioni, significazioni di sentenze, ed ogni altro atto del loro ministero, non potranno esigere che i dritti fissati nella presente tariffa, qualunque sia l'autorità giudiziaria presso cui sono addetti, sotto pena di restituzione ed interdizione.

41. Gli uscieri che ometteranno di notare in piedi dell'originale e di ciascuna copia degli atti del loro ministero l'indicazione dell'importo de' diritti per gli atti stessi, saranno puniti a norma di quanto dispone l'art. 17 del nostro decreto de' 17 del corrente mese.

(1) Cod. part. 3, art. 164. n. 5.

A0114 65125

Digitized by Google